

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

159° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	3
3 ^a - Affari esteri	»	16
4 ^a - Difesa	»	20
5 ^a - Bilancio	»	24
7 ^a - Istruzione	»	29
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	34
10 ^a - Industria	»	39
11 ^a - Lavoro	»	42
12 ^a - Igiene e sanità	»	49
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	52

Commissioni di inchiesta

Sul ciclo dei rifiuti	<i>Pag.</i>	100
-----------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i>	101
RAI-TV	»	113
Informazione e segreto di Stato	»	115
Terrorismo in Italia	»	116
Finanza pubblica	»	119
Pubblica amministrazione	»	136

Sottocommissioni permanenti

12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	<i>Pag.</i>	138
--	-------------	-----

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	139
---------------------------	-------------	-----

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 18 GIUGNO 1997

142^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
AYALA.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1406) Deputato SIMEONE. – *Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

(205) SALVATO. – *Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene*

(472) GERMANÀ. – *Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario*

(1064) MANCONI ed altri. – *Nuove norme in materia di sanzioni penali*

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. – *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(1212) MANCONI e PERUZZOTTI. – *Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari*

(1430) MANCONI. – *Norme in materia di esecuzione delle pene detentive*

(1529) BONFIETTI. – *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 maggio.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1406 assunto come testo base nella precedente seduta, a partire dagli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il relatore FASSONE, in sede di illustrazione dell'emendamento 1.1, premette una ricognizione generale degli aspetti qualificanti del disegno di legge n.1406, al fine di meglio evidenziare la natura complessiva delle modifiche da lui proposte al testo licenziato dalla Camera dei deputati. Osserva che tale testo prevede in primo luogo la sospensione dell'esecuzione di tutte le sentenze di condanna a pena detentiva, qualora la pena non sia superiore a tre anni; inoltre tale sospensione può avvenire a prescindere da istanza di parte, mentre si stabilisce l'esclusione di alcune categorie di soggetti dalla sfera di applicazione del nuovo meccanismo, tra l'altro, per i plurirecidivi e i condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 e successive modificazioni. Infine viene proposta l'abrogazione dell'articolo 47, comma 4, della citata legge n. 354 del 1975.

È stato evidenziato – prosegue il relatore – che l'attuale impianto del disegno di legge implica però alcuni inconvenienti. In particolare l'automatica sospensione dell'esecuzione delle pene in questione a prescindere da un'istanza di parte è suscettibile di determinare un notevolissimo appesantimento del lavoro del tribunale di sorveglianza e quindi un allungamento considerevole dei tempi di esame delle singole posizioni con effetti pesantemente negativi sull'affollamento del sistema carcerario che si vorrebbe invece migliorare. Appare dunque opportuno mantenere la sospensione dell'esecuzione delle pene inferiori a tre anni, con le dovute eccezioni, definendo però un meccanismo che implichi comunque la necessità di un'iniziativa dell'interessato attraverso la presentazione di un'istanza che indichi quale misura alternativa si voglia ottenere. L'aspetto razionalizzatore della proposta, sottolinea il relatore, risiede nella previsione dell'unicità dell'istanza, assistita dalla ulteriore previsione che la sospensione dell'esecuzione non può essere disposta più di una volta. In tal modo si permetterebbe al tribunale di sorveglianza di definire sollecitamente le richieste presentate, evitando gli inutili aggravii di lavoro dovuti al noto fenomeno delle istanze ripetute per fini meramente dilatori.

In tale prospettiva si colloca essenzialmente l'emendamento 1.1, mentre altri emendamenti da lui presentati mirano a salvaguardare l'applicabilità del meccanismo di sospensione dell'esecuzione delineato dall'attuale articolo 47, comma 4, della legge n. 354 del 1975 ai soggetti nei confronti dei quali non troverebbe applicazione l'articolo 656 del codice di procedura penale come modificato dal disegno di legge n. 1406.

Il senatore FOLLIERI, ricordato che il secondo comma dell'articolo 656 del codice di procedura penale prevede l'ingiunzione di costituirsi in carcere al condannato per una pena inferiore a sei mesi, chiede chiarimenti in merito ai possibili effetti delle modifiche proposte dal relatore sulle modalità di applicazione delle misure alternative o, comunque, degli altri istituti previsti dalla normativa vigente. Rileva altresì gli effetti non sospensivi del ricorso per Cassazione in merito alla decisione di rigetto dell'istanza da parte del tribunale di sorveglianza.

La senatrice SALVATO chiede che la Commissione proceda a definire i provvedimenti in esame con la più stringente rapidità. Ricorda, infatti, che tre detenuti stanno effettuando uno sciopero della fame per protestare, non a titolo personale, ma di tutta la popolazione carceraria, contro le condizioni inaccettabili in cui opera il sistema penitenziario. Data la notevole rilevanza che i provvedimenti in esame presentano per un miglioramento di tale realtà, la senatrice Salvato rivolge un fermo richiamo alle responsabilità che incombono al legislatore e, in particolare, alla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

143^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(458) FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale

(2157) CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue con l'esame degli emendamenti al testo unificato proposto dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto dei lavori dell'8 aprile scorso.

La Commissione procede all'esame degli emendamenti 6.7 e 6.8, di identico contenuto.

Dopo che il relatore BUCCIERO ha evidenziato le ragioni che rendono opportuno il mantenimento del capoverso 1-*bis* dell'articolo 6, il sottosegretario MIRONE ritira l'emendamento 6.7.

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 6.8 viene dichiarato decaduto.

Il presidente CIRAMI raccomanda che, in sede di coordinamento, vengano sostituiti con parole italiane i termini in lingua straniera presenti nel testo dell'articolato.

Conviene la Commissione.

Il senatore CENTARO dà per illustrato l'emendamento 6.3, che, con il parere favorevole del relatore BUCCIERO, mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione, viene posto ai voti e approvato.

Stante l'assenza della proponente, l'emendamento 6.9 viene dichiarato decaduto.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 6.10, sottolineando in particolare come la determinazione al 50 per cento della soglia oltre la quale scatta l'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE anche per i programmi per elaboratore contenenti opere cinematografiche, fonografiche o audiovisive sia volta ad evitare che venga lasciato un eccessivo margine di discrezionalità all'interprete, con tutti gli inconvenienti che da ciò potrebbero derivare.

Dopo interventi del senatore PASTORE e del presidente CIRAMI il senatore CENTARO, accogliendo un suggerimento del RELATORE legato ad esigenze di carattere testuale, modifica l'emendamento 6.10, riformulandolo nell'emendamento 6.10 (nuovo testo).

Con il parere favorevole del RELATORE e contrario del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 6.10 (nuovo testo) viene quindi posto ai voti e approvato.

Il relatore BUCCIERO illustra quindi il subemendamento 6.12/1, evidenziando, tra l'altro, come non gli appaiono chiaramente individuabili le ragioni che giustificerebbero la previsione della misura del 2 per cento indicata nel secondo periodo del capoverso 4 dell'articolo 6.

In assenza dei presentatori, il senatore BERTONI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 6.11 e 6.12 rilevando come la soppressione di tutto il capoverso 4 dell'articolo 6 appaia, a suo avviso, la soluzione preferibile.

Il presidente CIRAMI concorda con le considerazioni svolte dal senatore Bertoni e avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare

gli emendamenti 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16. Il senatore CENTARO ritiene invece inopportuna la soppressione dell'intero capoverso 4, in quanto l'eliminazione del secondo periodo dello stesso renderebbe impossibile affrontare il problema delle spese connesse con l'attività di controllo.

Sull'emendamento 6.11 il RELATORE si rimette alla Commissione e il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario. L'emendamento viene quindi posto ai voti e respinto.

Il presidente CIRAMI aggiunge la sua firma all'emendamento 6.12.

Il RELATORE sottopone, quindi, alla Commissione il subemendamento 6.12/1, mirante ad affiancare alla SIAE le associazioni di categoria nella individuazione delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno.

Dopo che il sottosegretario MIRONE si è rimesso alla Commissione il subemendamento 6.12/1 viene posto ai voti ed approvato.

Con il parere favorevole del RELATORE e contrario del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 6.12 viene posto ai voti ed approvato nel testo modificato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16.

Il senatore MELONI fa proprio l'emendamento 6.17, stante l'assenza del proponente, e lo dà per illustrato.

Il senatore CENTARO preannuncia il proprio voto contrario.

Il RELATORE dichiara di essere contrario solo al primo periodo del capoverso 4-*bis*, mentre il rappresentante del GOVERNO è contrario all'emendamento 6.17, che viene posto ai voti ed è respinto.

Il sottosegretario MIRONE illustra l'emendamento 6.18 che, con il parere favorevole del RELATORE, viene posto ai voti ed approvato.

Il sottosegretario MIRONE motiva la soppressione del capoverso 4-*ter* di cui all'emendamento 6.19, ritenendone ultronea la presenza.

Con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento 6.19, di contenuto identico all'emendamento 6.20, viene posto ai voti ed approvato.

Posto ai voti è approvato l'articolo 6 nel testo emendato.

L'emendamento 6.0.1, in assenza del presentatore, senatore Pettinato, è fatto proprio dal senatore FASSONE.

Il RELATORE, dopo aver richiamato l'attenzione della Commissione sulla particolare delicatezza della proposta e sulla sua complessa articolazione normativa, suggerisce una votazione per parti separate.

Dichiara pertanto che si esprimerà partitamente sul testo in discussione. Il suo parere è contrario relativamente al capoverso 2 del comma 1, il quale intende obbligare i soggetti che realizzano rassegne stampa a corrispondere un compenso agli autori ed agli editori degli articoli in esse riprodotti. A giudizio del relatore, il contenuto della proposta di modifica si discosta in maniera immotivata dal vigente articolo 65 della legge sul diritto d'autore il quale, al contrario, garantisce al settore la libera riproduzione, purchè venga indicata la fonte e l'autore. Il relatore si dice disponibile ad una possibile miglioramento della parte del testo in esame che potrebbe almeno salvaguardare le rassegne stampa predisposte non a fini di lucro. Tale sua disponibilità deve comunque essere considerata nell'ambito di un parere che – egli ribadisce – è fortemente contrario.

Considerazione altrettanto problematiche il relatore Bucciero svolge in merito alla parte del comma 2, capoverso 2, volta a sostituire il secondo comma dell'articolo 68 della vigente legge sul diritto d'autore restringendo la libertà di fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche al solo caso di fotocopia di opere custodite nelle biblioteche pubbliche fatta per i servizi della biblioteca. Il relatore sottolinea che anche in tal caso il risultato sarebbe una notevole restrizione della normativa vigente in materia, oltre a prestare il fianco alla critica di impedire la fotocopia di opere, per fini non di lucro, che possono essere consultate esclusivamente presso una biblioteca. Peraltro il nuovo testo proposto per il secondo comma dell'articolo 68 della legge sul diritto d'autore deve essere – ad avviso del relatore – valutato insieme alla successiva parte dell'emendamento che, al comma 3, capoverso 4, aggiunge un ulteriore comma all'articolo 68 della legge in questione, il quale consente la riproduzione per uso personale di volumi contenenti opere dell'ingegno, effettuata mediante diversi sistemi di riproduzione, nei limiti di una percentuale rispetto al totale di ciascun volume.

Si tratterebbe, quindi, di un intervento che se da un lato restringe la libertà di fotocopia, dall'altro ne disciplina la effettuazione entro limiti ben definiti. In tal modo il testo proposto appare finalizzato ad affrontare la pesante questione della pirateria libraria la quale, attraverso la riproduzione con mezzi sempre più rapidi e sofisticati, soprattutto di manuali universitari, è causa principale delle difficoltà in cui versano innumerevoli piccole case editrici di settore.

Segue una breve interruzione del presidente CIRAMI che stigmatizza il costume di taluni docenti i quali favoriscono con accorgimenti di dubbia correttezza, l'uso di testi di studio di cui sono autori essi stessi.

Il relatore BUCCIERO si dichiara, quindi, in linea di principio non contrario alla introduzione del nuovo comma aggiuntivo all'articolo 68 della legge sul diritto d'autore, anche se intravede l'esigenza di alcune

modifiche sia per assimilare ai volumi i fascicoli periodici, sia diminuendo il limite percentuale di fotocopie ammessa su ciascun volume.

Il senatore FASSONE ritiene che anche l'abbassamento della percentuale di fotocopie consentita possa essere aggirata facilmente ricorrendo a presentazioni tipografiche diverse dal volume singolo.

Il senatore PASTORE considera con sfavore sia la norma sull'estensione del diritto d'autore alle rassegne stampa, sia la limitazione alla attività di fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche. Ritiene, anzi, che tali proposte esprimano una concezione da Stato di polizia e che il loro rigore apparente si rivelerà inutile nella pratica attuazione: il vero problema – a suo avviso – non è nella predisposizione di norme che per la loro stessa complessità si prestano meglio ad essere aggirate, quanto nello svolgimento di controlli adeguati che già possono essere attuati in base alla legge vigente.

Il presidente CIRAMI condivide pienamente tale affermazioni e, anzi, ritiene che la SIAE dovrebbe avvalersi con maggiore puntualità dei poteri di controllo e di ispezione che già le competono.

Il senatore BUCCIERO torna a ribadire la necessità di affrontare comunque il problema della pirateria libraria e ritiene che se la legge sul diritto d'autore si è dimostrata insufficiente a garantire il settore librario occorre intervenire con strumenti adeguati anche per questa materia e non solo per le nuove forme di pirateria, come quella informatica o audiovisiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1406**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Esecuzione delle pene detentive)

1. L'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Articolo 656. - *(Esecuzione delle pene detentive)*. – 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è notificata all'interessato e al suo difensore.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è altresì comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione.

4. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non è superiore a tre anni e non vi è pericolo di fuga o altro grave motivo che sconsigli il ritardo nell'esecuzione dell'ordine, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 6, 7 prima parte e 8, ne sospende l'esecuzione. L'ordine e il decreto di sospensione sono notificati al condannato con l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro venti giorni, salvo che egli, nel termine predetto, presenti istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ovvero l'affidamento in prova o la sospensione dell'esecuzione della pena di cui agli articoli 94 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

5. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro due mesi dal ricevimento dell'istanza.

6. La sospensione dell'esecuzione non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine agli istituti previsti dagli articoli 90 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

7. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente la sospensione dell'esecuzione.

8. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 4 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni, per delitti non colposi commessi nei cinque anni precedenti alla condanna da eseguire;

c) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

9. Nelle situazioni considerate dal comma 4, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perchè provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, e salvo ogni eventuale provvedimento adottato ai sensi del comma 5, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza"».

1.1

FASSONE, CALVI, BERTONI, BONFIETTI, RUSSO

EMENDAMENTI
AL TESTO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1496, 458 e 2157

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-bis.

6.7

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-bis.

6.8

RUSSO

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma», inserire le seguenti: «come disciplinato nel successivo comma 1-bis».

6.3

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Il contrassegno è apposto anche ai fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli eventuali obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione».

6.9

BONFIETTI

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Fermo restando l'assolvimento dei diritti di cui alla presente legge, il contrassegno non è apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, semprechè tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento che costituiscano opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il 50 per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime».

6.10

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Fermo restando l'assolvimento dagli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno non è apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, semprechè tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento che costituiscano opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il 50 per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime».

6.10 (Nuovo testo) CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.

6.11 MELE

All'emendamento 6.12, dopo la parola: «SIAE» inserire le altre: «e dalle associazioni di categoria».

6.12/1 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. Le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuate dalla SIAE nei termini più idonei a prevenire l'alterazione a la falsificazione delle opere».

6.12 PASSIGLI

Al comma 1, capoverso 4, primo periodo, dopo la parola: «termini», aggiungere l'altra: «più».

6.13 BONFIETTI

Al comma 1, capoverso 4, sopprimere il periodo dalle parole: «le spese», fino alla fine.

6.14 BONFIETTI

Al comma 1, capoverso 4, sopprimere il secondo periodo.

6.15 GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

Al comma 1, capoverso 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le spese e gli oneri anche per il controllo sono a carico del richiedente e la misura, salvo diretto accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore».

6.16

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-bis.

6.17

RUSSO

Al comma 1, al capoverso 4-bis, dopo le parole: «Il contrassegno deve avere», è inserita la seguente: «, comunque,».

6.18

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-ter».

6.19

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-ter».

6.20

RUSSO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunto il seguente comma:

“2. I soggetti che realizzano rassegne stampa devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori degli articoli in esse riprodotti. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge”.

2. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

“2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche fatta per i servizi della biblioteca”.

3. All'articolo 68 della legge 22 aprile, n. 633 è aggiunto il seguente comma:

“4. È consentita, nei limiti del trenta per cento di ciascun volume, la riproduzione per uso personale di volumi contenenti opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per la fotocopia xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nella prima parte del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge”.

4. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole "articolo 171-bis", sono aggiunte le seguenti: "e dall'articolo 171-ter.”.

5. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunta la seguente lettera:

g) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal secondo comma dell'articolo 65 e dal quarto comma dell'articolo 68”.

6. Alla lettera a) dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole “qualsiasi procedimento” sono aggiunte le seguenti: “opere pubblicate per le stampe”,

7. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

“Art. 181-ter. – 1. I compensi per le riproduzioni di cui al secondo comma dell'articolo 65 ed al quarto comma dell'articolo 68 della presente legge sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. I compensi riscossi sono ripartiti dalla SIAE, al netto della provvigione, in uguale misura agli autori ed agli editori. La ripartizione agli aventi diritto per i quali la SIAE non svolge già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, in base ad apposite convenzioni”».

6.0.1

PETTINATO, CORTIANA

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 18 GIUGNO 1997

63^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Benedetto Conforti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell'Italia. Audizione del professor Benedetto Conforti, membro della Commissione europea dei diritti dell'uomo (R048 000, C03^a, 0004^o)

Il presidente MIGONE rivolge un caloroso saluto al professor Conforti, notissimo studioso di diritto internazionale, che da alcuni anni è membro della Commissione europea dei diritti dell'uomo. Con la sua audizione ha inizio l'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali; peraltro l'odierna seduta potrà servire anche ad acquisire elementi informativi in vista dell'esame del disegno di legge n. 1950, recante la ratifica del Protocollo n. 11 alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Si tratta di un radicale mutamento del meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione, sul quale vi sono opinioni fortemente discordi. Dà quindi la parola al professor Conforti, perchè illustri l'attuale meccanismo di controllo e quello prefigurato dal Protocollo n. 11.

Il professor CONFORTI descrive anzitutto il sistema istituzionale creato dalla Convenzione del 1950, che verte sostanzialmente su due organi il primo dei quali –la Commissione europea dei diritti dell'uomo – ha compiti istruttori e natura non giurisdizionale, mentre la Corte europea dei diritti dell'uomo è un organo di carattere giurisdizionale che può pronunciare vere e proprie sentenze, nei casi sottoposti al suo giudizio. Si tratta in pratica di una piccola parte dei ricorsi presentati dagli Stati e

da persone fisiche o giuridiche – per l'esattezza di una quota che va dal 10 al 15 per cento – poichè la maggior parte dei ricorsi non supera il doppio filtro costituito dalla prima delibazione della Commissione, la quale può concludersi con una dichiarazione di manifesta infondatezza, e dal tentativo di bonario componimento che deve essere effettuato dalla Commissione stessa.

Se tale tentativo fallisce, peraltro, la Commissione non può decidere autonomamente l'ulteriore *iter* del ricorso, ma deve investire il Comitato dei ministri, che può assumere decisioni vincolanti per lo Stato ovvero deferire alla Corte la decisione sul ricorso. Nella pluridecennale esperienza fin qui avutasi, il Comitato non si è mai avvalso dei suoi poteri per impedire la definizione dei ricorsi individuali, mentre i ricorsi di uno Stato contro un'altra parte contraente sono stati talvolta insabbiati. L'Italia è il paese che ha ricevuto il maggior numero di condanne, a causa dell'eccessiva durata dei processi; tuttavia se si considera la qualità delle condanne subite dagli altri Stati europei, si deve concludere che l'Italia non è certo uno dei paesi in cui i diritti dell'uomo subiscono le più gravi violazioni.

Per ovviare ai vistosi inconvenienti di tale sistema – prosegue il professor Conforti – è stato negoziato il Protocollo n. 11, che rappresenta un compromesso tra alcuni Stati, capeggiati dai Paesi Bassi, i quali propendevano per un meccanismo basato su una sola istanza, e l'Italia che invece insisteva perchè fosse garantito il doppio grado di giudizio.

Tale compromesso prevede la doppia istanza in una Corte unica, che avrà carattere permanente e si avvarrà di procedure più celeri. Il giudizio di primo grado è affidato a una delle varie Camere in cui si articola la Corte, ognuna delle quali è composta da sette giudici; esso si conclude con una sentenza vincolante e, ove non sia interposto appello, anche definitiva. Il giudizio di secondo grado, in caso di appello, è affidato alla Grande Camera che è composta da 15 membri, tra i quali deve essere necessariamente presente il membro nazionale della Corte, che già ha preso parte al giudizio di primo grado, nonchè il presidente della Camera che ha esaminato il ricorso in prima istanza.

La dottrina ha apprezzato gli aspetti positivi del nuovo sistema, che consistono nel carattere interamente giurisdizionale del procedimento, laddove nel sistema vigente la gran parte dei ricorsi viene definita da organi di natura politico-amministrativa. Inoltre, il Protocollo n. 11 prevede che tutti gli Stati contraenti accettino una volta per tutte la giurisdizione della Corte, mentre finora ciascuno Stato ha la facoltà di condizionare o di limitare nel tempo il riconoscimento della giurisdizione della Corte o, addirittura, può limitarsi ad accettare la competenza della Commissione, come ha fatto per un lunghissimo periodo la Turchia.

È stata invece fortemente criticata la presenza nella Grande Camera di due dei giudici componenti il collegio di primo grado, nonchè il fatto stesso che i rappresentanti di sette paesi debbano decidere per tutti, in prima istanza, laddove nel sistema vigente la Commissione decide nel suo *plenum* composto da un membro di ciascuno Stato aderente alla Convenzione.

Infine il professor Conforti fa presente che il Protocollo n. 11 entrerà in vigore un anno dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica e che attualmente 34 Stati hanno già ratificato, mentre la Turchia non lo ha ancora fatto benchè il suo parlamento abbia recentemente approvato la legge di autorizzazione. L'unico Stato contraente in cui manchi del tutto l'autorizzazione parlamentare è pertanto l'Italia.

La senatrice SQUARCIALUPI, pur ammettendo di aver provato un certo imbarazzo quando l'Italia è stata additata in seno al Consiglio d'Europa come l'unico Stato in ritardo sulle procedure di ratifica, osserva che l'esposizione testè ascoltata svela gravi difetti nel Protocollo n. 11. Evidentemente la fretta con cui alcuni Stati hanno voluto concludere il negoziato non ha giovato alla qualità delle disposizioni contenute nel Protocollo n. 11.

Il professor CONFORTI ricorda che, alla conclusione del negoziato, il rappresentante italiano accennò ad una possibile riserva del suo Governo per la soluzione prescelta, ma poi l'Italia sottoscrisse il Protocollo, sia pure tre mesi dopo gli altri Stati, senza apporre alcuna riserva.

Non vi è dubbio che la presenza di due giudici in entrambi i collegi cui sono sottoposti i ricorsi, nei due gradi di giudizio, è una grave anomalia rispetto ai principi generali dello Stato di diritto. Peraltro tutti i tribunali internazionali presentano aspetti singolari, che dipendono da una questione genetica: essi sono istituiti con negoziati intergovernativi, che finiscono sempre con qualche compromesso diplomatico. Ad esempio, anche il tribunale che giudica i crimini di guerra commessi nell'*ex* Jugoslavia è costituito da una Corte unica con due gradi di giudizio. Del resto l'attuale meccanismo di controllo del rispetto dei diritti dell'uomo è già inficiato dalla presenza obbligatoria del membro della Corte appartenente allo Stato cui si riferisce il ricorso, cosa che si presta a serie critiche sotto il profilo giuridico.

Il senatore ANDREOTTI chiede innanzitutto una valutazione statistica delle decisioni assunte dalla Commissione per singoli paesi, in modo da verificare se risponda al vero che l'Italia si troverebbe in testa per il numero di condanne subite. Osserva che in un primo tempo la giurisprudenza era orientata sulla necessità di attendere la fine del primo grado di giudizio per valutare quantitativamente il «giusto tempo» trascorso: dati i tempi lunghi che le fasi istruttorie hanno assunto, chiede se oggi vi sia un'indicazione possibile di quantificazione.

Inoltre, considerato che le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate sono fonti normative sovraordinate alla legislazione interna, domanda se l'Italia sia già obbligata ad osservare le norme della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ove è chiaramente stabilito il principio che il testimone deve essere sottoposto a un nuovo interrogatorio nel corso del dibattimento, cosa che soltanto negli ultimi tempi il Parlamento italiano sta cercando di stabilire per legge, tra non poche polemiche.

Il senatore PORCARI, nell'associarsi alle considerazioni esposte dai colleghi Squarcialupi e Andreotti, osserva innanzitutto che in materia di diritti umani sarebbe opportuno ratificare una convenzione che fosse migliorativa; prende atto del *record* di ricorsi e di condanne emesse contro l'Italia, il che riprova il pessimo funzionamento del sistema giudiziario nazionale. Ad un primo esame certamente il nuovo processo internazionale che si delinea appare *sui generis* data la partecipazione del giudice del paese parte in causa, ma la cosa più grave è data dalla commistione dei due livelli di giudizio che stravolge tutti i principi del diritto. Approvando pertanto la scomparsa della Commissione e del Comitato dei ministri, domanda infine in che situazione si troverebbe l'Italia ove non ratificasse il Protocollo in considerazione.

Il senatore CORRAO ritiene utile conoscere una classificazione delle sentenze non solo per Stati ma anche per oggetto, ed inoltre suggerisce di cogliere l'occasione per aprire una sede di confronto per omologare le legislazioni nazionali sui diritti umani proprio attraverso l'analisi di queste sentenze.

Il presidente MIGONE chiede di precisare in che posizione si troverebbe l'Italia in caso di mancata ratifica.

Il professor CONFORTI, rispondendo agli ultimi quesiti, indica approssimativamente che i ricorsi riguardanti l'Italia sono i più numerosi e vertono quasi tutti sul problema della lunghezza dei processi, in quanto, poichè non esiste altro strumento nazionale, questa appare l'unica via per ottenere una pronuncia senza aspettare la fine del primo grado di giudizio: la tendenza della Commissione, contro cui si è spesso battuto, è quella di valutare la lunghezza dei processi aritmeticamente, non facendo distinzione fra gli oggetti di essi. Per quanto riguarda la prevalenza delle norme delle convenzioni internazionali sulle leggi statali, in Italia è stato sempre ribadito dalla Corte costituzionale il principio che la legislazione deve conformarsi alle norme di diritto internazionale. Le condanne pronunciate contro l'Italia sono effettive e si traducono in risarcimento del danno ai ricorrenti; va altresì precisato che forse l'oggetto di queste condanne è meno sensibile di quello che colpisce i paesi dell'Europa del Nord, per le espulsioni e le separazioni di nuclei familiari.

Infine chiarisce che qualora l'Italia non ratifichi il Protocollo n. 11 questo non entrerà in vigore, ma occorrerà un segnale forte e chiaro perchè si possa riaprire il negoziato. Precisa altresì che in questa materia non è possibile ratificare con riserva.

Il presidente MIGONE ringrazia l'ospite per l'interessante esposizione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 18 GIUGNO 1997

65^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(2387-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il presidente GUALTIERI precisa che le Commissioni consultate, Affari costituzionali e bilancio, non sono state in grado, stante la ristrettezza temporale imposta dalla calendarizzazione del disegno di legge in titolo, di esprimere i prescritti pareri; tuttavia, è in facoltà della Commissione difesa concludere l'esame nell'odierna seduta, attesa l'iscrizione all'ordine del giorno dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea di tale disegno di legge.

Il relatore DE GUIDI riferisce sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo del decreto, come approvato dal Senato in data 29 maggio 1997, ed esprime avviso favorevole ad esse: auspica, pertanto, una sollecita conversione del decreto in titolo.

Poichè nessuno chiede di intervenire, si procede alla disamina delle singole modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Con l'avviso favorevole del relatore è posta ai voti ed approvata la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 1, come pure la nuova formulazione dell'articolo 2, che introduce due commi al medesimo articolo.

Il presidente GUALTIERI dispone quindi la votazione per parti separate delle due modifiche all'articolo 5. Con l'avviso favorevole del relatore è approvata la modifica del comma 1, come pure la modifica del comma 2, nei confronti della quale, tuttavia, aveva preannunciato la sua astensione il senatore AGOSTINI.

Con l'avviso favorevole del relatore sono separatamente poste ai voti ed approvate le modifiche agli articoli 6 e 7, quali introdotte dalla Camera dei deputati.

La Commissione conferisce a maggioranza mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo modificato dalla Camera dei deputati e a richiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento di gestione e utilizzo del Fondo casa»

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724: Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni e condizioni)

(R139 b00, C04^a, 0010^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 giugno scorso.

Il relatore designato LORETO rende noto di aver già distribuito a tutti i commissari lo schema di parere che aveva elaborato al termine della seduta di ieri della Commissione e che teneva conto delle osservazioni formulate.

Il senatore GUBERT reputa essere poco chiara la dizione adoperata dal relatore per descrivere la raccomandazione rivolta al Governo di favorire il recupero degli alloggi già esistenti nei centri storici; altresì auspica di ampliare il diritto di informazione sulla situazione dei mutui concessi e di quelli richiesti dal personale.

In senso adesivo si esprime il senatore MANCA.

Disponibile ad una riformulazione della raccomandazione relativa al recupero degli alloggi nei centri storici si dichiara il senatore UCCHIELLI.

Al termine del dibattito il relatore designato LORETO dà quindi lettura dello schema di parere da lui redatto e modificato in conformità con le osservazioni formulate nell'odierna seduta. Detto schema è quindi approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04^a, 0047^o)

Il presidente GUALTIERI ricorda che in data 28 maggio 1997 la Commissione difesa aveva approvato il disegno di legge d'iniziativa della senatrice Bonfietti, n. 682 («Nuove norme in materia di responsabilità civile e patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di aeromobili e navi per uso militare»), per il quale era stato ipotizzato da tutti i Gruppi parlamentari di trasmettere al Presidente del Senato la richiesta di riassegnazione in sede deliberante. Lamenta però che da allora ad oggi non vi sia stata ancora una presa di posizione chiara da parte del Governo: infatti, l'eventuale diniego permetterebbe l'iscrizione in Assemblea del citato disegno di legge, evitando quindi una intollerabile stasi nell'ulteriore corso del progetto legislativo.

Il sottosegretario BRUTTI garantisce che fornirà nella seduta di domani una presa di posizione ufficiale del Governo.

Il presidente GUALTIERI ricorda che nella seduta di domani il Ministro della difesa renderà note le risultanze a sua disposizione in ordine ad episodi relativi alla missione «Ristore Hope-Ibis» in Somalia e che coinvolgono le responsabilità di singoli militari. Dopo interventi dei senatori AGOSTINI e DE GUIDI, favorevoli alla venuta del Ministro per approfondire le vicende legate alle scabrose fotografie divulgate sulla stampa negli ultimi giorni, prende la parola il senatore PALOMBO per chiedere al presidente Gualtieri la ragione per cui egli, pur avendolo preannunciato nella seduta di ieri, non abbia posto in votazione l'istituzione di un'apposita indagine conoscitiva *ex* articolo 48 del Regolamento.

Il presidente GUALTIERI specifica che tale iniziativa è subordinata al consenso unanime della Commissione.

Il senatore PALOMBO dichiara di prendere atto che, pur in presenza di una dichiarazione di intenti del Presidente, nell'odierna seduta non si è dato modo ai commissari di esprimersi sulla istituzione di uno strumento di controllo, che egli reputa essere della massima opportunità.

Il senatore UCCHIELLI ricorda che, in verità, non tutti i commissari nella seduta di ieri si erano dichiarati favorevoli all'attivazione di tale istituto e che si era convenuto, invece, di rimandare ogni decisione al giorno in cui il Ministro sarebbe intervenuto per riferire sui fatti.

Il senatore MANCA, preso spunto dal dibattito appassionato svolto ieri nell'Assemblea della Camera dei deputati, richiama all'attenzione di tutti le esigenze istituzionali del Senato e si dichiara contrario ad ogni dilazione nell'assumere iniziative doverose e politicamente opportune.

Il senatore PELLICINI sostiene la richiesta di votare sulla proposta di indagine conoscitiva e si augura che domani si possa deliberare in modo da permettere a ciascun Gruppo politico di assumersi le sue responsabilità.

La seduta termina alle ore 16,10.

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 18 GIUGNO 1997

72^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 12,50.***AFFARI ASSEGNATI****(Doc. LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000**(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento) (R125 b00, C05^a, 0003^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 giugno.

Il senatore GUBERT dichiara di condividere l'obiettivo assunto nel Documento in esame, di piena convergenza verso i parametri economici fissati nel Trattato di Maastricht. Sottolinea peraltro una serie di incertezze e contraddizioni che caratterizzano le previsioni macroeconomiche contenute nel Documento, a partire dalle stime di crescita del prodotto interno lordo. In proposito, si chiede se tali ipotesi siano state formulate tenendo conto degli errori di valutazione compiuti dal Governo nel Documento presentato lo scorso anno ed evidenzia che sarebbe stato opportuno fornire specifici chiarimenti sui criteri metodologici assunti nella costruzione del quadro macroeconomico di riferimento. Passando poi ad un'analisi delle misure correttive proposte dal Governo, rileva l'assenza della determinazione concreta delle misure fiscali che si intendono adottare, e che dovrebbero consistere nell'aumento delle aliquote IVA e nella lotta all'evasione fiscale. Anche sul versante delle spese, le indicazioni appaiono del tutto generiche e rivelano l'assenza di capacità progettuale. Desti inoltre preoccupazione l'assoluta vaghezza riguardo al contenuto dei provvedimenti collegati alla prossima manovra finanziaria. Sottolinea quindi l'incoerenza degli assunti del Governo con riguardo alla politica per la famiglia. Conclude il suo intervento richiamando la

necessità di dare concreta attuazione agli incentivi a favore delle aree montane e sottolineando l'esigenza che la riforma del sistema previdenziale tenga conto dei diritti quesiti rispetto al trattamento di quiescenza.

Interviene quindi il senatore VEGAS, il quale sottolinea che il Documento all'esame non contiene alcuna indicazione precisa in merito all'importante questione della riforma dello Stato sociale, che sarà oggetto di una specifica trattativa con le parti sociali. L'assenza di una precisa indicazione delle misure che si intendono adottare per la riforma del sistema previdenziale può infatti determinare rischi di turbolenze sui mercati finanziari, anche a seguito dell'adesione del nostro Paese all'Accordo di stabilità. Soffermandosi quindi sulle misure correttive degli andamenti di finanza pubblica ipotizzate nel Documento, l'oratore rileva che la previsione di risparmi ottenibili dalla razionalizzazione dei vari comparti di spesa appare eccessivamente ottimistica, mentre i previsti tagli ai trasferimenti ad aziende di pubblica utilità potranno avere negative ripercussioni sul sistema economico. Sottolinea inoltre che gli impegni, assunti in sede europea dal nostro Paese per il contenimento dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione anche negli anni a venire, difficilmente potranno essere rispettati quando verranno meno gli effetti dei provvedimenti adottati dal Governo per il controllo dei flussi di cassa. Con riguardo alle previsioni di crescita del prodotto interno lordo formulate nel Documento, ritiene che esse siano sovrastimate, così come le ipotesi di crescita delle entrate fiscali e dell'occupazione. Il Governo sembra poi fare eccessivo affidamento sulla discesa dei tassi di interesse, mentre, a livello internazionale, la congiuntura non sembra indicare come probabile una riduzione dei tassi. Esprime quindi perplessità sulla parte del Documento concernente la privatizzazione delle banche, mentre sottolinea che finora la politica delle dismissioni delle società a partecipazione pubblica è rimasta sulla carta. Conclude ribadendo il carattere episodico e contingente degli interventi proposti dal Governo e l'assenza di una vera programmazione per la convergenza dell'economia verso i parametri stabiliti in sede europea e sottolineando l'esigenza di una maggiore precisazione dei contenuti dei provvedimenti collegati alla prossima manovra finanziaria.

Ha quindi la parola il senatore MARINO, il quale sottolinea che la presentazione del Documento in esame avviene in un momento di svolta nei Paesi membri dell'Unione europea, in cui cominciano ad essere considerati con preoccupazione gli effetti di una rigida applicazione dei parametri del Trattato di Maastricht, mentre si accentua l'interesse per i temi dell'occupazione e dello sviluppo economico, sconfessando l'indirizzo monetarista che negli ultimi anni era prevalso nel pensiero economico e nella politica dei governi. Tale tendenza in atto corrisponde ad alcune tesi di fondo da tempo sostenute dalla propria parte politica, ma che non sembrano emergere con il dovuto risalto nell'impostazione di fondo del Documento in esame. Sottolinea quindi i cospicui sforzi di risanamento finanziario compiuti dal Paese negli ultimi anni, che debbono

però necessariamente essere accompagnati da una politica di sviluppo della produzione e dell'occupazione, anche attraverso il potenziamento degli investimenti. Rispetto a tale tema, il segnale contenuto nel Documento appare eccessivamente timido così come non appare condivisibile la proposta del relatore di attuare un piano straordinario di investimenti da realizzare mediante l'utilizzo di proventi derivanti dalla dismissione di società a partecipazione pubblica. Occorre infatti compiere una seria riflessione, analogamente a quanto si va facendo in altri paesi europei, sull'intero processo delle privatizzazioni, che non possono essere utilizzate come un metodo per ridurre l'indebitamento della pubblica amministrazione e sono suscettibili di determinare gravi contraccolpi sui mercati finanziari. Esprime quindi perplessità su altri aspetti del Documento, come ad esempio il taglio ai trasferimenti a favore di aziende di pubblica utilità e la politica dell'istruzione. Su altri punti il Documento è eccessivamente generico, come ad esempio riguardo al contenuto dei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio. Segnala quindi la necessità di attuare organiche misure di razionalizzazione della spesa pubblica, compiendo uno sforzo di ridefinizione complessiva dei vari comparti e ridistribuendo le risorse finanziarie disponibili a favore degli investimenti. Passando quindi ad una analisi delle ipotesi di riforma dello Stato sociale, evidenzia che in Italia la spesa sociale in rapporto al prodotto interno lordo si pone in linea con i valori registrati negli altri paesi europei e che la stessa spesa previdenziale, ove depurata degli oneri assistenziali, risulta al di sotto della media europea. Dichiaro peraltro di concordare circa l'opportunità di razionalizzare questo settore, pur ribadendo la necessità di precisare i contenuti delle misure da adottare. Fa presente quindi che la sua parte politica propone che gli sforzi per la creazione di nuova occupazione siano accompagnati da una riduzione dell'orario di lavoro. Dopo essersi soffermato sulla questione fiscale e in particolare sulla lotta all'evasione (che - a suo avviso - restano i nodi principali ed ineludibili da sciogliere), conclude ribadendo di non condividere, anche a nome del suo Gruppo, l'impianto di base del Documento e della relazione svolta dal senatore Morando e preannuncia un voto di astensione, qualora nella risoluzione approvativa del Documento non siano introdotti significativi elementi di novità.

Interviene quindi il senatore FERRANTE, il quale evidenzia che il Documento in esame si inserisce in un momento estremamente qualificante nella strategia di politica economica del Governo, in quanto esso corrisponde alla parte finale del faticoso percorso di risanamento finanziario intrapreso dal nostro Paese. Occorre infatti considerare con soddisfazione gli straordinari risultati raggiunti nell'ultimo anno, che ha fatto registrare il pieno conseguimento dei parametri stabiliti nel Trattato di Maastricht, a partire dal rientro nell'Accordo di cambio fino alla cospicua riduzione del tasso di inflazione. Il Documento si inserisce quindi nel programma di politica economica proposto dal Governo e accettato dal Parlamento, che dovrà, mediante la risoluzione approvativa, precisare i contenuti delle strategie di sviluppo dell'occupazione, che rappresentano un punto fondamentale negli obiettivi economici per il triennio.

Ricorda poi le importanti riforme dell'organizzazione della pubblica amministrazione già approvate dal Parlamento, da cui potranno conseguire importanti effetti per il contenimento dell'indebitamento. Soffermandosi quindi sulle prospettive di riforma dello Stato sociale, esprime ottimismo sull'esito delle trattative che il Governo ha intrapreso con le parti sociali, sottolineando la necessità di proseguire sulla linea della concertazione già adottata nell'Accordo del luglio 1993 e in occasione della riforma del sistema pensionistico nel 1995. Il Documento all'esame rappresenta quindi la prosecuzione di una politica che ha già consentito di ottenere ottimi risultati, come del resto confermato nelle audizioni tenute nel corso dell'indagine conoscitiva preliminare, nelle quali è emerso un giudizio complessivamente positivo sul Documento. Conclude richiamando l'opportunità di precisare ulteriormente nella risoluzione approvativa del Documento le linee guida per l'impostazione della manovra finanziaria per il triennio 1998-2000.

Il senatore FIGURELLI chiede una valutazione del Governo sulle osservazioni formulate dal Governatore della Banca d'Italia, nel corso della sua audizione presso le Commissioni bilancio di Senato e Camera, relativamente alla difficoltà di raggiungere gli obiettivi di incremento della occupazione previsti nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Il relatore MORANDO replica agli intervenuti precisando che la recente evoluzione degli accordi in sede europea per la completa attuazione del trattato di Maastricht consente di valutare in modo complessivamente positivo la situazione attuale, specie per la possibilità di dare attuazione alle politiche di coesione sociale e di lotta alla disoccupazione. Ritiene, quindi, che la relazione che egli ha svolto nella precedente seduta debba essere integrata con tali valutazioni e che di esse si debba far menzione anche nella risoluzione che sarà sottoposta all'Assemblea. Sottolinea, inoltre, come il rispetto degli accordi concernenti la moneta unica sia la premessa per l'evoluzione positiva che sembra delinearsi.

Conferma quindi il proprio giudizio favorevole su quanto si è potuto realizzare in attuazione delle decisioni di bilancio dello scorso anno per il raggiungimento dei parametri fissati per l'ingresso nell'Unione monetaria europea: si è trattato di un notevole progresso di cui occorre tener conto in modo adeguato in vista delle misure da adottare per la completa realizzazione degli obiettivi previsti.

Ritiene che il Documento di programmazione economico-finanziaria possa essere migliorato per la parte relativa ai problemi dell'occupazione, anche se si deve registrare una inversione di tendenza positiva quanto alle spese di investimento, che vengono incrementate in misura significativa rispetto all'esercizio finanziario precedente. È possibile pertanto impegnare il Governo a prevedere un ulteriore sforzo in questa direzione operando attraverso una maggiore riduzione delle spese correnti e mediante una più compiuta pulizia delle poste di bilancio che ancora presentano impegni di spesa eccessivi rispetto alle esigenze. Non si tratta di procedere attraverso tagli indiscriminati, ma di individuare misure

più efficaci rispetto a quelle utilizzate in passato senza risultati soddisfacenti. Ulteriori risorse potranno inoltre essere reperite attraverso l'accelerazione della dismissione dei beni immobili di proprietà pubblica e mediante l'individuazione di procedure più idonee per la maggiore utilizzazione dei fondi europei disponibili.

Quanto alla sua proposta di utilizzare per spese di investimento una parte dei proventi delle privatizzazioni mobiliari, prende atto delle obiezioni che sono emerse nel dibattito e che sono state avanzate anche da parte di rappresentanti del Governo.

A suo avviso occorre anche definire precise priorità nella definizione degli investimenti, che andrebbero indirizzati verso i settori della ricerca, della formazione e per opere infrastrutturali.

Il relatore conclude confermando il proprio orientamento favorevole a procedere alla riforma dello Stato sociale attraverso il metodo della concertazione e a realizzare misure di liberalizzazione che possano consentire la emersione di attività economiche già esistenti ma non visibili dal punto di vista fiscale e contributivo. È opportuno, infine, che i provvedimenti collegati alla manovra finanziaria per il prossimo anno siano mantenuti all'interno del contenuto proprio di tale tipo di atti.

Il sottosegretario CAVAZZUTI chiarisce che la contrarietà del Governo alla utilizzazione di una parte dei proventi delle dismissioni mobiliari per spese di investimento non deriva da considerazioni di principio, ma dalle decisioni assunte in sede europea per la definizione dell'indebitamento, nel quale non possono essere contabilizzate le partite finanziarie. Tali problemi saranno chiariti nella risposta che il Presidente del Consiglio invierà alla missiva dei Presidenti del Senato e della Camera relativa ai criteri di valutazione del contenuto dei documenti di bilancio per il prossimo triennio.

Replicando alle obiezioni sull'eccesso di ottimismo che sarebbe contenuto nel Documento di programmazione economico-finanziaria, il rappresentante del Governo precisa che le previsioni sulla crescita dell'economia tengono conto dello sforzo che è stato compiuto per eliminare quella situazione di incertezza che rendeva problematico l'incremento degli investimenti. Per esprimere una valutazione compiuta delle osservazioni formulate dal Governatore della Banca d'Italia in ordine alle conseguenze sull'occupazione che tale crescita potrà determinare, sarebbe necessario approfondire dal punto di vista tecnico i dati forniti dallo stesso Governatore.

Dichiara, infine, di condividere le proposte formulate dal relatore e finalizzate a determinare un ulteriore aumento della spesa in conto capitale, riservandosi di formulare una valutazione più compiuta nel momento in cui tali proposte saranno formalmente presentate. Conferma che la politica europea per l'occupazione sarà comunque strettamente collegata agli obiettivi di stabilità e di convergenza legati alla realizzazione dell'Unione monetaria.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul Documento in titolo.

La seduta termina alle ore 14,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 18 GIUGNO 1997

109^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BISCARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Soliani e Rocchi.

La seduta inizia alle ore 15,25.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario SOLIANI risponde anzitutto all'interrogazione n. 3-00789 dei senatori Bergonzi e Manzi, sulla situazione del personale dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, ricordando che già negli anni passati il Ministero, per venire incontro alle richieste di incremento di personale dell'Istituto, aveva predisposto uno schema di decreto interministeriale che elevava il contingente di personale comandato, decreto che tuttavia non è mai stato emesso per mancato assenso del Ministero del tesoro.

Come ricordato anche nell'interrogazione, l'Istituto si è d'altronde recentemente fatto carico di ulteriori oneri e, a seguito di una intesa stipulata con il Ministro *pro tempore* Lombardi, si è impegnato a mettere a disposizione il proprio patrimonio di documentazione scientifica per lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento di docenti di storia contemporanea, educazione civica e cultura della Costituzione. Il Ministero ritiene pertanto non ulteriormente rinviabile l'esigenza di dotare l'Istituto di adeguato personale e ha nuovamente predisposto uno schema di decreto interministeriale, che aumenta il contingente di otto unità, attualmente all'attenzione del Ministero del tesoro.

Per quanto riguarda peraltro in particolare l'Istituto di Pavia, il Sottosegretario precisa che in tale provincia non è stato soppresso alcun comando. Parrebbe al contrario che l'Istituto nazionale intenda attivare in detta provincia ulteriori iniziative, evidentemente a condizione che il

Ministero del tesoro aderisca alle richieste di aumento del contingente di personale comandato.

Il senatore BERGONZI si dichiara soddisfatto della risposta, a condizione che alla apprezzabile volontà del Ministero della pubblica istruzione faccia seguito una corrispondente disponibilità da parte del Ministero del tesoro che, al contrario, non pare sempre adeguatamente sollecitato a corrispondere alle esigenze del personale del settore formativo.

Il sottosegretario SOLIANI risponde quindi all'interrogazione n. 3-00860 dei senatori Bevilacqua e Pace, sul comportamento della professoressa Elisabetta Sergio, insegnante presso la scuola media statale «Leonardo Da Vinci» di Roma. A tale riguardo ella informa che, da una precisa ricostruzione dei fatti svolta dal preside della scuola su incarico del competente provveditore agli studi, non risulta che la professoressa in questione abbia posto in essere comportamenti scorretti nè da un punto di vista sostanziale nè da un punto di vista formale. La docente non ha infatti adottato alcuna sanzione nei confronti dell'allievo che si era rifiutato di svolgere in classe una esercitazione scritta in merito al significato storico del termine «Lega» e al valore che esso ha assunto ai giorni nostri, ma lo ha al contrario invitato a svolgere l'esercitazione a casa se non si sentiva in grado di effettuarla a scuola.

D'altronde, ricorda il Sottosegretario, non solo l'articolo 33 della Costituzione sancisce la piena libertà di insegnamento, ma la trattazione di argomenti tratti dalla società attuale è prevista dai vigenti programmi ministeriali.

Per tali motivazioni, il Ministero non ritiene di dover disporre un'ispezione specifica che peraltro, ad avviso del preside, potrebbe viceversa acuire lo stato di tensione che nel frattempo si è creato tra i genitori degli allievi.

Il senatore BEVILACQUA si dichiara insoddisfatto, rilevando tra l'altro che, a quanto gli risulta, il 9 maggio scorso è stata invece effettuata nel predetto istituto un'ispezione ministeriale avente ad oggetto proprio i fatti denunciati nell'interrogazione. Non solo, ma egli tiene a precisare che da quando la professoressa Sergio ha preso servizio nell'istituto «Leonardo da Vinci» ben tre allievi hanno chiesto il trasferimento ed altri hanno presentato esposti nei suoi confronti, a testimonianza di un diffuso stato di insoddisfazione.

Il sottosegretario SOLIANI risponde poi all'interrogazione n. 3-00584 del senatore Russo Spena, sul corso di aggiornamento degli insegnanti della scuola media «L. Milani» di Palermo tenutosi nell'aprile 1996, sul tema «Legalità, democrazia, educazione». A tale riguardo ella ricorda che il suddetto corso fa parte delle iniziative autonome della scuola, per le quali non è prevista alcuna autorizzazione nè alcun finanziamento da parte del Ministero. Il corso è stato infatti deliberato in piena autonomia dal collegio dei docenti, i quali si sono fatti carico di chiamare gli esperti che ritenevano più competenti per le finalità del

corso stesso, tra cui l'ex senatore Scalone (già componente della Commissione affari costituzionali del Senato e della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi), la professoressa Dioguardi, il presidente della regione Sicilia Graziano e il sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, dottor Di Pisa. D'altronde, prosegue il Sottosegretario, il capo dell'istituto ha precisato che al tempo in cui si è svolto il corso non erano noti i provvedimenti della magistratura nei confronti del senatore Scalone e del dottor Di Pisa e che comunque i lavori del corso si sono svolti in un clima di democratico confronto, senza contestazioni di sorta.

Il senatore RUSSO SPENA dichiara di non potersi dire soddisfatto della risposta, dal momento che a suo giudizio è assai preoccupante che un corso di aggiornamento degli insegnanti sul tema della legalità sia organizzato con la partecipazione di personaggi il cui coinvolgimento in fatti di mafia non può dirsi sconosciuto da alcuno. Ritiene peraltro che il Ministero debba seguire con particolare attenzione l'attività di una scuola quale l'istituto «L. Milani» di Palermo che ha sede in un quartiere particolarmente degradato dove, con grande impegno anche delle associazioni di volontariato, si sta faticosamente cercando di creare una nuova socializzazione tra i giovani e una loro migliore educazione alla legalità. Conclude stigmatizzando le responsabilità della preside Sparacino nell'organizzazione del corso.

Il sottosegretario SOLIANI riprende brevemente la parola per sottolineare che, al di là delle indicazioni del Ministero (che sicuramente non mancheranno sul punto, come non sono mai mancate in passato), con la realizzazione della autonomia scolastica acquisteranno tuttavia sempre maggiori spazi le capacità di concreto confronto tra le scuole sul territorio. Ella risponde infine all'interrogazione n. 3-00045 del senatore Occhipinti, sul reclutamento dei dirigenti scolastici, riconoscendo che la normativa vigente non è più in grado di rispondere alle mutate e complesse esigenze connesse soprattutto alla attribuzione alle singole istituzioni scolastiche della personalità giuridica e dell'autonomia amministrativa, didattica e organizzativa, operata dall'articolo 21 della legge n. 59 di quest'anno. La stessa legge n. 59 stabilisce d'altronde che un decreto attuativo, da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, debba individuare nuove forme di reclutamento del personale direttivo in armonia con le modalità previste per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego stabilite dal decreto legislativo n. 29 del 1993. Il Ministero ritiene pertanto che in quella sede debbano essere prese in considerazione anche le aspettative dei docenti che hanno già svolto compiti di direzione in qualità di presidi incaricati.

Il senatore OCCHIPINTI si dichiara soddisfatto della risposta, pur lamentando che si debba attendere ancora un anno per la emanazione dei decreti legislativi di attuazione.

Il presidente BISCARDI, in assenza del presentatore, senatore Turini, dispone il rinvio ad altra seduta dell'interrogazione n. 3-00276,

sull'andamento del costo dei libri di testo per le scuole dell'obbligo. Dichiaro pertanto concluso lo svolgimento di interrogazioni, ricordando che, quanto alle altre iscritte all'ordine del giorno, quelle di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali saranno svolte nella seduta già convocata per domani alle ore 15,15, mentre quelle di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica saranno svolte in una seduta da convocarsi la settimana prossima.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)
(R125 b00, C05^a, 0003^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, preso atto che nessun altro chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Dopo che il sottosegretario ROCCHI ha dichiarato di rinunciare alla replica, agli intervenuti replica il presidente relatore BISCARDI, il quale rileva che molti membri della Commissione hanno convenuto sulla contraddizione insita nel Documento tra riconoscimento della centralità della scuola da una parte e previsione di interventi di mera razionalizzazione dall'altra. Egli dichiara inoltre di condividere le osservazioni del senatore Lorenzi in ordine al rapporto tra l'attuale situazione di crisi e lo stato di insoddisfazione del personale docente. Da ciò discende, a suo giudizio, il dovere del legislatore di intervenire con continuità ed efficacia per risolvere gli annosi problemi della scuola.

Egli illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni sul Documento in titolo, nel quale la Commissione – preso atto positivamente degli obiettivi macroeconomici enunciati dal Governo per il triennio 1998-2000 relativi al conseguimento di una stabile e duratura crescita economica congiunta alla creazione di nuovi posti di lavoro e all'adesione fin dall'inizio all'Unione economica e monetaria – esprime anzitutto apprezzamento per il rilievo riconosciuto al sistema scolastico e a quello della formazione quali determinanti fattori di sviluppo economico e civile del Paese. A tale affermazione di principio, peraltro, dovrebbe conseguire un impegno al rafforzamento delle risorse finanziarie destinate al settore, dal momento che nel Documento, come si è detto, si fa ancora riferimento a interventi di mera razionalizzazione. L'autonomia delle istituzioni scolastiche andrà invece sollecitamente realizzata contestualmente ad una profonda riforma dell'organizzazione del Ministero della pubblica istruzione, quale elemento essenziale del complessivo

riassetto del sistema formativo e, più in generale, dell'organizzazione statale.

La Commissione dovrebbe poi sottolineare che il riordino ed il rilancio della formazione professionale dovranno fondarsi su uno stretto raccordo fra Ministero del lavoro, Pubblica istruzione e regioni e che la politica del diritto allo studio dovrà essere razionalizzata e consolidata a tutti i livelli e in particolare a quello universitario.

In materia culturale, la Commissione dovrebbe infine puntualizzare che gli interventi finanziari diretti e indiretti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, pubblico e privato, e di promozione ai diversi settori dello spettacolo non dovranno essere diminuiti nel loro complessivo ammontare, pur di fronte ad una possibile diversa loro articolazione.

Il presidente relatore Biscardi si dichiara infine disponibile ad integrare il suddetto schema di parere con una osservazione relativa all'assenza, nel testo del Documento, di alcun riferimento alla politica universitaria.

Su tale ultimo punto si apre un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori MASULLO, PAGANO, OCCHIPINTI e MONTICONE. Il presidente relatore BISCARDI dichiara infine di integrare il testo del parere dianzi illustrato con un richiamo all'esigenza che, nel campo della ricerca scientifica, l'azione pubblica debba essere orientata anche a favorire una collaborazione fra sfera pubblica e soggetti privati, nonché alla insostituibile funzione – non evidenziata nel Documento – dell'Università per la formazione di qualità e la ricerca scientifica di base.

Per dichiarazione di voto, interviene il senatore BEVILACQUA il quale, pur condividendo le osservazioni critiche contenute nello schema di parere illustrato dal relatore, ritiene che da esse dovrebbe discendere l'espressione di un parere contrario. Non può invece accedere alla espressione di un parere favorevole e pertanto preannuncia il proprio voto contrario.

Anche il senatore BRIGNONE preannuncia voto contrario, rilevando con amarezza il profondo divario fra le consistenti esigenze finanziarie dei settori della scuola e dei beni culturali al fine di una loro adeguata promozione e l'esiguità delle risorse ad essi destinate.

Posto infine ai voti, lo schema di parere illustrato dal relatore risulta accolto.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 18 GIUGNO 1997

93ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)
(R125 b00, C05ª, 0003ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 giugno scorso.

Il PRESIDENTE fa rilevare che la seduta inizia con ritardo rispetto all'orario di convocazione, a causa del protrarsi dei lavori del Parlamento in seduta comune.

Il senatore RECCIA, nel richiamarsi all'intervento del senatore Cusimano, sottolinea che manca totalmente nel DPEF in esame (improntato ad un'ottica esclusivamente economicistica) un'affermazione di principio relativa alla esigenza di contrastare i fenomeni di criminalità e di illegalità, che pure incidono sulle potenzialità di sviluppo in molte aree del paese, trattandosi, a suo avviso, di un problema assai diffuso sul territorio, cui occorre opporre una politica che favorisca l'occupazione: è invece totalmente carente una impostazione che miri ad aiutare i giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro. Quanto al settore agricolo, invece di predisporre un piano nazionale per l'agricoltura, che dia indirizzi certi al settore (che soffre, tra l'altro, di una troppo elevata età media) ci si limita a mere enunciazioni di principio: sono invece richieste serie iniziative politiche che favoriscano l'ingresso dei giovani in agricoltura. Au-

spica infine che con la ripresa dei lavori dopo la pausa estiva si possa chiudere una fase di «incertezza e sospensione» dell'attività parlamentare (rispecchiata anche nella impostazione dello stesso DPEF) connessa, a suo avviso, alle molte poste in gioco nella sede della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.

Il senatore GERMANÀ si richiama alle considerazioni già svolte nel dibattito sul precedente documento di programmazione, soffermandosi in particolare sulla totale carenza di una politica di sostegno per il settore agrumicolo, che è penalizzato anche dalla mancanza di una seria politica di potenziamento delle infrastrutture e dei trasporti: va anche ricordato che il settore risulta fortemente danneggiato sia dalla triangolazione commerciale con il Portogallo, sia dalla prossima entrata in vigore dell'accordo concluso con il Marocco, oltre che dai lunghi tempi burocratici richiesti per l'erogazione delle provvidenze comunitarie. Si richiama infine ad una propria positiva esperienza personale, svolta in qualità di sindaco, in tema di commercializzazione di tali prodotti, attività che compete comunque allo Stato.

Il senatore PIATTI preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sul DPEF e sul conferimento del mandato al relatore Fusillo, alla luce delle argomentate considerazioni svolte nella relazione illustrativa. Richiama l'attenzione della Commissione sui risultati raggiunti dalla compagine di governo e attestati con il Documento in esame, in tema di risanamento della finanza pubblica e di riduzione del peso del debito e dell'inflazione. Sottolinea come grande attenzione sia stata posta al tema della creazione di maggiore occupazione, questione da inquadrare, a suo avviso, nel nuovo scenario comunitario sviluppatosi nel recente vertice di Amsterdam (che ha dimostrato notevole apertura verso tali temi). Nel ricordare quindi sia la limitazione del ricorso al mercato (per indirizzare le risorse verso finalità più produttive), sia il bilanciamento nella composizione della manovra fra tagli di spesa e maggiori entrate, ribadisce che si è riusciti a conciliare il rigore finanziario con una manovra fiscale «più leggera». Si sofferma quindi sulle molte questioni (a suo avviso condivisibili) prese in esame nel Documento in materia di leggi di incentivazione per le piccole imprese e i distretti, riordino della scuola e della ricerca, riordino della pubblica amministrazione nonché in materia di Stato sociale e di privatizzazioni (questioni sulle quali è opportuno porre mano a seri processi di riforma), procedendo con «intelligenza» all'esercizio delle deleghe in materia fiscale (per esempio in materia di armonizzazione dell'IVA) al fine di evitare effetti sull'inflazione.

Con riferimento al settore agricolo, pur prendendo atto che i dati ISTAT rilevano in alcuni casi una flessione, in particolare nelle zone più deboli del paese, si richiama alle valutazioni sostanzialmente positive, espresse dalle organizzazioni professionali, soffermandosi sulla esigenza di potenziare il comparto, in particolare agro-alimentare, per rispondere alle sfide della mondializzazione, così come indicato dal relatore, anche con riferimento alle questioni del credito e della flessibilità nel mercato del lavoro; sottolinea infine l'opportunità di segnalare, nel

parere, anche l'esigenza di una piena implementazione delle riforme organizzative previste dal decreto n. 143 del 1997, per il riordino amministrativo del Ministero, realizzandone in pieno tutto il potenziale innovativo.

Il senatore BEDIN preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla base dell'ampia relazione svolta dal relatore circa i contenuti pienamente condivisibili del Documento in esame e tenuto conto delle osservazioni svolte nella relazione illustrativa. Gli obiettivi della convergenza europea, perseguiti dal Governo, costituiscono una condizione indispensabile per la realizzazione del processo di stabilità in Europa, al quale - come attestano i dati esposti nel Documento - l'Italia è in grado di partecipare, inserendosi a pieno titolo, in qualità di protagonista, nella elaborazione delle politiche economiche e della moneta unica. Il tema del lavoro e dell'occupazione, che permea tutto il Documento e che è stato in primo piano anche al vertice di Amsterdam, corrisponde ad una questione di cui l'Italia aveva già chiesto, nel precedente incontro di Firenze, l'inserimento fra le tematiche di rilievo, il che dimostra la giustezza delle posizioni italiane.

Quanto ai profili di competenza della Commissione, ritiene corretta l'impostazione del Documento che, tenuto conto dei meccanismi di elaborazione della PAC, ribadisce l'esigenza di una forte presenza nelle sedi comunitarie (per far valere gli interessi italiani nei confronti anche delle politiche mediterranee e verso i paesi extraeuropei). Quanto al ruolo delle regioni, ribadisce che, in linea con i nuovi orientamenti legislativi, spetta a quest'ultime l'elaborazione delle politiche specifiche, mentre al livello centrale competono interventi quali l'incentivazione del ricambio generazionale e di una politica agricola, che tenga conto non solo dei problemi alimentari, ma della relazione ambiente-territorio.

Il senatore BUCCI rileva preliminarmente che il DPEF in esame fissa due obiettivi fondamentali (la partecipazione alla UEM e il risanamento della finanza pubblica), facendo leva sull'affermazione che, col calo dei tassi di interessi, si riuscirebbe ad incidere sul risanamento della finanza pubblica e si creerebbero le premesse per un rilancio dell'occupazione e un calo della pressione fiscale: tale visione va criticata, in quanto improntata ad una logica monetaristica, non solo messa in discussione anche nel vertice di Amsterdam, ma per di più contraddetta dagli stessi dati. È infatti noto che solo un incremento del PIL del tre per cento può creare le premesse per un incremento dell'occupazione, mentre i tassi di crescita ipotizzati per il triennio si collocano ben al di sotto di tale valore. Quanto poi al rapporto debito-PIL, occorre prevedere effettive azioni strutturali sulla spesa pubblica, di cui per ora non si vedono neanche le premesse; quanto alle dimensioni della manovra, ipotizzata di 25.000 miliardi (e basata per due quinti sulle entrate e per tre quinti su tagli di spesa), l'ipotizzata riduzione della pressione fiscale dello 0,6 per cento consentirebbe il mero recupero della cosiddetta *una tantum* per l'Europa, quindi senza una effettiva riduzione del carico fiscale. Dopo essersi soffermato sui vari nodi da affrontare per un reale

risanamento (riforma dello Stato sociale, gabbie salariali, aumento dell'occupazione), sottolinea che sono apparsi ben più realistici i toni usati dal Ministro dell'industria in un recente convegno dell'Assolombarda.

Quanto poi ai temi di rilievo del settore agricolo (cui il Documento riserva concise e stringate affermazioni), manca totalmente un'attenzione a fenomeni, assai preoccupanti, che interesseranno i mercati agro-alimentari, come gli effetti delle nuove tecniche produttive spagnole sul mercato dell'olio d'oliva in Italia. Anche in tema di necessario controllo dei costi di produzione, ritiene che non siano state finora fornite serie risposte da parte del Governo, il che rende inutile meravigliarsi se poi la grande industria agro-alimentare programma di trasferire le produzioni all'estero, tenuto conto della mancanza di una visione strategica dei problemi del settore.

Il presidente SCIVOLETTO, nel dichiarare di rinunciare, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, all'intervento già programmato, si richiama alle considerazioni già svolte in sede di esame dello schema di decreto legislativo sul conferimento delle funzioni alle regioni e di riordino del Ministero, in relazione ai seguenti punti: l'esigenza di assicurare la piena partecipazione del Ministero nella gestione della politica internazionale sin dalle prime fasi dei negoziati, onde consentire una valutazione dell'effettivo impatto sull'agricoltura di tali accordi commerciali (e predisporre misure compensative a favore delle produzioni nazionali eventualmente danneggiate); favorire il riconoscimento e la tutela della qualità agroalimentare di determinate aree, incentivando la valorizzazione dei territori rurali; potenziare e riordinare in un'unica agenzia le attività di ricerca applicata in agricoltura; infine l'adozione di un disegno organizzativo (con riferimento al decreto n. 143 citato) che preveda il conferimento da parte delle regioni alle autonomie locali delle funzioni che non richiedano una gestione unitaria a livello regionale, in linea con la legge n. 59 del 1997. Invita quindi il relatore a recepire nel parere (di cui dichiara di condividere il tenore e l'impostazione, con riferimento alle varie questioni trattate come per i giovani), tali osservazioni, già recepite nel parere del senatore Piatti sullo schema di decreto legislativo citato.

Il RELATORE osserva che dal dibattito, proficuo ed approfondito, sono venuti stimoli, da valutare positivamente, sia pure sotto le diverse angolazioni. Nel ribadire il suo giudizio pienamente positivo sul Documento in esame, con cui il Governo ha portato a compimento la fase di emergenza del risanamento finanziario, in linea con gli obiettivi di Maastricht, sottolinea come tale importante obiettivo vada ascritto non solo alla decisa azione del Governo Prodi, ma al contributo di collaborazione del Parlamento. Si tratta ora di stimolare il Governo a realizzare positive politiche di incentivazione per il settore agricolo, valorizzando, anche attraverso lo svolgimento della funzione consultiva, il ruolo del Parlamento. Ribadisce quindi la propria proposta di parere favorevole con le seguenti osservazioni (già esplicitate in sede di relazione): incentivazio-

ne della competitività, per tenere conto dei differenziali nei costi di produzione; assicurare anche alle imprese agricole le positive condizioni di esercizio, obiettivo della politica industriale; promozione dell'agricoltura sotto il profilo del territorio e dello spazio rurale; adozione di strumenti a favore dei giovani e del ricambio generazionale; assicurare il principio della invarianza fiscale per l'IRAP; estendere direttamente anche al settore agricolo gli strumenti di flessibilità del mercato del lavoro previsti dall'accordo del 1996. Precisa altresì di volere integrare tali osservazioni con tutte quelle proposte dal Presidente e con il rilievo svolto dal senatore Piatti sulla piena implementazione delle riforme organizzative per il riordino amministrativo del Ministero.

Su richiesta del Presidente SCIVOLETTO, il RELATORE dichiara di accogliere anche l'osservazione svolta dal senatore Reccia sull'esigenza di contrastare i fenomeni di illegalità.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà a votare il mandato al relatore.

La Commissione, a maggioranza, conferisce il mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 18 GIUGNO 1997

88^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA***Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000**

(Parere alla 5^a Commissione: favorevole con osservazioni)
(R125 b00, C05^a, 0003^o)

Riprende il dibattito sul documento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore WILDE ritiene in primo luogo poco credibili i dati macroeconomici contenuti nel documento e sottolinea come la filosofia che permea l'azione politica del Governo sia ancora quella di uno Stato assistito e a carico dei contribuenti e delle piccole imprese. Insoddisfacente risulta inoltre la politica tariffaria in relazione ai servizi erogati dalle imprese di stato; un esempio di alti costi che corrispondono all'erogazione di servizi inadeguati è certamente quello dei settori ferroviario e postale. Deludente inoltre appare la politica industriale tracciata nel documento dal Governo: poco si fa per la piccola impresa e scarse sono le risorse ad essa destinate, e se da un lato non si procede a nessun taglio alla spesa dall'altro rimane alta la pressione fiscale. Esprime poi un giudizio negativo anche su quanto è stato fatto sin qui per la riforma dell'ICE e sottolinea la necessità di un riordino degli incentivi che devono essere transitori ed eccezionali per non drogare l'economia. Sottolinea quindi il grave ritardo del Governo nel procedere alle privatizzazioni ed esprime forti perplessità sul cambio dei vertici dell'IRI. Ribadisce infine la necessità di procedere ad un decentramento e ad una regionalizzazione di una serie di servizi, per poterne controllare l'efficienza, oltretutto l'esigenza di un'ampia opera di defiscalizzazione che sgravi soprattutto la piccola e media imprenditoria. Annuncia infine il voto contrario del suo Gruppo sul documento in titolo.

Il senatore MANTICA esprime la forte delusione del Gruppo di Alleanza nazionale per un documento di programmazione economica e finanziaria totalmente privo di quelle strategie politiche necessarie ad affrontare un passaggio epocale come quello che sta vivendo il Paese alle soglie della moneta unica. Si augura inoltre che anche questo documento, come fu per quello dell'anno passato, non sia smentito nei suoi contenuti dalla legge finanziaria che il Governo presenterà prossimamente. Passando poi al merito del documento sottolinea come sui temi dello stato sociale esso non tocchi in modo soddisfacente nè il problema del riassetto della previdenza nè quello dell'assistenza. In particolare quest'ultimo settore dovrebbe essere attentamente rivisto non tanto per diminuire le risorse ad esso destinate ma per evitare gli sprechi che sono molti e che colpiscono proprio coloro che dell'assistenza necessitano. In definitiva, chiede quali siano le strategie che il Governo intende adottare per riequilibrare la spesa pubblica. Nè d'altro lato politiche più efficaci sono adombrate per dare soluzione ai problemi dell'occupazione e non si può ritenere che le politiche sin qui adottate possano davvero rappresentare una risposta per la ripresa della produzione e per la creazione di nuovi posti di lavoro. Nè pare di intravedere l'intenzione del Governo di procedere ad una revisione della struttura contrattuale per renderla più adeguata alle nuove necessità poste dal mercato dell'occupazione. Per creare nuove opportunità di lavoro, in fondo, basterebbe cominciare ad applicare ad alcune leggi esistenti, come ad esempio la «legge Galli», o intervenire in modo adeguato nel settore turistico rendendolo più efficiente e adeguandolo agli *standards* mondiali. Lo stesso potrebbe essere fatto con una rivalutazione del patrimonio culturale. Il documento in esame nulla dice poi in merito ad alcuni temi essenziali come quelli del volontariato e delle associazioni *no profit* e anche sulle politiche industriali nulla di strategicamente rilevante viene proposto al Paese nè si può pensare di continuare ad agire con incentivi alla rottamazione; non vi è cioè nessun intervento dell'Esecutivo volto ad accelerare lo sviluppo economico. Lo stesso può dirsi per il settore delle privatizzazioni che il documento affronta in modo tutt'altro che adeguato; al contrario da alcuni settori pubblici vengono segnali assai preoccupanti come la spartizione di alcune poltrone nella totale assenza di strategie economiche per inserire questi settori in un mercato concorrenziale con regole preventivamente stabilite. Fa infine presente come l'Italia non possa definirsi uno stato moderno finchè non verrà affrontato in modo adeguato il riordino della pubblica amministrazione che deve poter fornire servizi efficienti e un adeguato supporto agli operatori del mercato.

Il senatore Athos DE LUCA, nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo sul documento di programmazione economica e finanziaria, sottolinea come in esso sia dato intravedere una nuova filosofia volta a creare uno sviluppo sostenibile che la sua parte politica ritiene opportuno ulteriormente incentivare e sviluppare. Ritiene tuttavia che alcuni settori di intervento debbano essere maggiormente approfonditi in quanto essi possono esprimere potenzialità non ancora del tutto sfruttate. In particolare i settori del turismo, del risanamento ambientale e del recupero

urbanistico se adeguatamente incentivati, possono creare nuova occupazione e al contempo apportare benefici al Paese. Un altro settore sul quale è opportuno intervenire in modo più incisivo è poi quello dell'energia mediante l'incentivazione dei settori tecnologici e della ricerca di fonti energetiche rinnovabili che possono comportare vantaggi tanto sul piano occupazionale quanto su quello ambientale. Auspica infine che le osservazioni testè svolte possano essere accolte dal relatore nella stesura del parere.

Interviene infine il senatore ASCIUTTI che sottolinea come i mezzi predisposti dal Governo per il raggiungimento degli obiettivi che si propone con il documento in esame siano del tutto insufficienti sia sul piano politico che su quello economico. Ritiene inoltre che i dati forniti sulla situazione macroeconomica del Paese non siano del tutto attendibili e il documento non fornisce assicurazioni su interventi capaci di invertire le tendenze negative sia sul piano della crescita economica che su quello occupazionale. Il Governo dovrebbe invece fare un'operazione di chiarezza e di verità nei confronti dei cittadini e porre in essere delle politiche volte a far sì che l'Italia rimanga tra i paesi dell'Europa. Poco soddisfacenti appaiono le politiche per incrementare il tasso di occupazione e assolutamente insufficienti sono le politiche di ridimensionamento e riequilibrio della spesa pubblica. Ad esempio non ritiene condivisibili le politiche relative ai settori ferroviario e postale e anche per la parte che riguarda più strettamente il settore industriale il suo giudizio non può che essere negativo. In definitiva ritiene che il documento presentato dall'Esecutivo non contenga nessuna soluzione per la crescita e lo sviluppo del Paese.

Il senatore DI BENEDETTO lamenta il fatto di non aver potuto partecipare adeguatamente al dibattito sul documento in esame in quanto impegnato nella seduta comune dei due rami del Parlamento e chiede di sapere per quale motivo la Commissione non sia stata convocata.

Il presidente CAPONI fa presente di non aver avuto alcuna indicazione sulla necessità di convocare la Commissione che peraltro ha iniziato i suoi lavori con la presenza del numero legale richiesto dal Regolamento.

Il relatore, senatore LARIZZA, rinunciando alla replica fa presente di essere disponibile ad accogliere tra le osservazioni da inserire nel parere alcune delle questioni scaturite dal dibattito.

La Commissione conferisce infine al relatore il mandato a redigere un parere favorevole alla 5ª Commissione sul documento in esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 18 GIUGNO 1997

132^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario PIZZINATO risponde all'interrogazione 3-00902 presentata dal senatore Tapparo, concernente la situazione dei lavoratori dipendenti dalla società Compuprint, facendo presente che proprio oggi pomeriggio, presso il Ministero del lavoro, è in programma un incontro tra le parti per il perfezionamento dell'ipotesi di accordo formulata dall'Amministrazione. La bozza di intesa su cui si sta svolgendo il confronto è il frutto di un intenso lavoro preparatorio svolto dagli Uffici ministeriali a partire dal 2 giugno e che è proseguito negli incontri del 6, dell'11, del 12 e del 13 di questo mese. L'impegno degli uffici è stato quello di fornire ogni utile supporto tecnico e di formulare proposte al fine di pervenire ad una soddisfacente soluzione alternativa alla messa in mobilità. Tale ruolo di mediazione, comunque, viene svolto nel pieno rispetto delle prerogative dell'autonomia privata. In ciò risiede, osserva il sottosegretario Pizzinato, ai sensi della legge n. 223 del 1991, la *ratio* giustificativa dell'intervento ministeriale nelle fase cosiddetta amministrativa, che di norma segue ad una consultazione esclusivamente sindacale che si sia conclusa con un mancato accordo. La circostanza che proprio in questo momento le parti stanno cercando di raggiungere una composizione della vicenda contrattuale impone, in questa sede, di fornire un quadro essenzialmente informativo sui punti nodali della vicenda stessa.

La procedura di mobilità è stata avviata dalla società nel marzo 1997 nei confronti di 154 lavoratori. Le ragioni addotte dall'azienda a sostegno della decisione risiedono, in via prioritaria, nelle perdite accumulate dal 1994 in poi e, secondariamente, nella esistenza di alcune di-

sfunzioni nell'organizzazione del lavoro. La società ha manifestato l'intendimento di attuare un piano di ristrutturazione e riorganizzazione che comporterà anche la revisione dell'assetto produttivo; a tali iniziative si aggiungeranno interventi per il rilancio della produzione. Le proposte avanzate dagli uffici del Ministero sono finalizzate alla revoca della procedura di mobilità ed al ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria previa presentazione del piano di riorganizzazione e ristrutturazione. Hanno costituito, inoltre, oggetto di approfondimento le opportunità offerte dal decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, in materia di mobilità lunga per la gestione degli esuberanti. È stato, infine, ipotizzato l'utilizzo di forme di incentivazione alle dimissioni, nonché l'attivazione di iniziative di riqualificazione professionale e di ricollocazione all'interno del gruppo.

Il senatore TAPPARO, in sede di replica, pur esprimendo un apprezzamento di massima per la soluzione che sta emergendo per la vicenda dei lavoratori dipendenti dalla società COMPUPRINT, sottolinea l'opportunità di evitare che le risposte alle interrogazioni, come nel caso presente, siano fornite soltanto con notevole ritardo, il che rischia di svuotare di significato uno strumento essenziale come il sindacato ispettivo.

La vicenda in questione conferma peraltro come sia opportuno, come emerso in occasione della discussione del disegno di legge n. 1918, introdurre meccanismi idonei ad evitare che il passaggio alla procedura di mobilità si determini in modo sostanzialmente automatico, sulla base di valutazioni meramente burocratiche. Paradossalmente, risulta oggi più facile mettere in mobilità gruppi anche molto cospicui di lavoratori, dell'ordine di centinaia, piuttosto che effettuare un singolo licenziamento.

La bozza di accordo concordata il 13 scorso, ed oggi giunta alla sottoscrizione, prevede il ricorso al blocco del *turn over*, l'attivazione di iniziative di riqualificazione e l'incentivazione del *part time*. Nel ribadire il giudizio sostanzialmente positivo sui termini dell'intesa raggiunta, il senatore Tapparo rileva peraltro come in tempi brevissimi si renderanno disponibili nuovi strumenti di politica del lavoro; in tale contesto, potrebbe essere preferibile operare tramite la rimodulazione degli orari, piuttosto che mediante una mobilità lunga che coinvolge oltre 100 lavoratori.

Il sottosegretario PIZZINATO risponde quindi all'interrogazione n. 3-00525, dei senatori Manzi e Marino, nella quale sono manifestate perplessità in ordine all'utilizzo della cassa integrazione guadagni da parte di una società operante a Torino, anche con riferimento a un presunto uso distorto della stessa.

La normativa che attualmente sorregge la concessione della CIGS è rappresentata dalla legge n. 223 del 1991 e dalle delibere del CIPE che dettano i criteri di carattere generale cui attenersi nella valutazione delle singole istanze. È, inoltre, previsto l'intervento di un organo consultivo (comitato tecnico *ex lege* n. 41 del 1986) cui è demandato l'esame tec-

nico delle richieste di accesso al trattamento. Nel caso che costituisce oggetto dell'interrogazione si verte in tema di riorganizzazione aziendale, fattispecie per la quale la delibera CIPE di riferimento è quella emanata il 18 ottobre 1994. Tale delibera, nell'indicare le condizioni che devono sussistere per l'approvazione del relativo programma, enuclea i punti qualificanti della situazione di riorganizzazione, che deve intendersi preordinata a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale per squilibri tra apparato produttivo, commerciale e amministrativo.

Nel caso in questione, l'istanza aziendale evidenziava la necessità di procedere ad una revisione della strategia aziendale. In modo particolare, veniva segnalata l'esigenza di abbandonare il ramo più esclusivamente commerciale e di riorganizzare il sistema produttivo incrementandone la capacità anche mediante investimenti in automazione ed attraverso una revisione del processo logistico. Le ragioni che stanno alla base della decisione aziendale, così come esplicitate nella richiesta inoltrata al Ministero, trovano conferma nella relazione predisposta dall'Ispettorato del lavoro, organo periferico che ha verificato l'andamento del piano di riorganizzazione anche nel corso della sua attuazione. La Vagno e Boeri si trovava ad operare, all'inizio del 1994, con due distinti comparti di attività: attività industriale di fabbricazione di prodotti chimici; attività commerciale di importazione e distribuzione di prodotti vari, tra cui servomezzi ed abrasivi. La ripartizione del volume d'affari fra i due comparti era per circa due terzi attribuibile all'attività industriale, e per un terzo all'attività commerciale. La situazione economica della società era già da alcuni anni compromessa dalla difficoltà nel sostenere l'attività commerciale. La stessa, basata sull'importazione di prodotti, aveva risentito della progressiva svalutazione della lira intervenuta dopo il 1990. Tale circostanza aveva, infatti, accresciuto la competitività dei prodotti di fabbricazione nazionale, rendendo assai difficoltosa la commercializzazione di quelli esteri.

Il piano di riorganizzazione delineato dall'azienda prevedeva un esubero di personale estremamente rilevante (32 unità) se rapportato all'organico (110). Per tali unità lavorative la società aveva già avviato la procedura di mobilità nel mese di maggio del 1994, poi revocata a seguito di accordo ministeriale.

Le unità in esubero risultavano allocate nei diversi settori in cui è articolata l'organizzazione aziendale. Quello descritto è il quadro previsionale prospettato dall'azienda che, come già detto, prevedeva anche una fase di riorganizzazione del comparto industriale. L'Ispettorato del lavoro, nel dar conto degli interventi effettivamente operati, ha reso noto che sono state recuperate in produzione il maggior numero possibile delle unità lavorative risultanti in sovrannumero nei settori interessati dalla riorganizzazione. L'organo di vigilanza ha, inoltre, riferito che la consistenza degli investimenti realizzati dalla società nel settore produttivo nel periodo giugno 1994 - giugno 1995 ammonta a circa 1 miliardo e mezzo di lire. Nel corso della realizzazione del programma, e più precisamente, al termine dello stesso, il numero degli esuberanti si è ridotto dalle iniziali 32 a 7 unità, per le quali la società ha avviato la procedura di mobilità. In data 30 maggio 1995 è stato sottoscritto fra le parti, pres-

so il Ministero, l'accordo conclusivo della procedura medesima. L'intesa raggiunta prevede la novazione del rapporto di lavoro da impiegato ad operaio per una unità ed una incentivazione economica per gli altri lavoratori che non si fossero opposti alla collocazione in mobilità. Un lavoratore, con mansioni di viaggiatore piazzista per la regione Campania, nelle more del perfezionamento della procedura, ha impugnato il provvedimento di sospensione dal lavoro eccependo l'incoerenza della scelta operata dall'azienda. Il Pretore adito, con sentenza del 19 novembre 1996, ha respinto il ricorso ritenendo infondate le censure mosse dal ricorrente. La ricostruzione della vicenda che, per un profilo particolare, come abbiamo visto, è stato oggetto anche di valutazione giudiziaria non consente di condividere le perplessità sollevate dagli interroganti sull'opportunità del ricorso alla CIGS da parte dell'azienda. Non può, inoltre sottacersi, ad avviso del sottosegretario Pizzinato, che la procedura volta alla concessione del trattamento di CIGS prevede l'intervento di carattere tecnico consultivo di un organismo collegiale, il Comitato, che esprime la propria valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge. Tale organo, che si pone in virtù della sua composizione quale struttura *super partes*, ha valutato positivamente l'istanza in questione una prima volta in data 19 maggio 1995, ed in data 20 dicembre 1995 ha confermato il parere reso.

Si può ritenere, pertanto, che l'utilizzo della CIGS, per un limitato periodo temporale, ha contribuito al ridimensionamento del problema occupazionale che all'apertura della procedura di mobilità, nel maggio 1994, interessava, come già detto, 32 lavoratori. L'effettiva risoluzione del rapporto di lavoro è intervenuta per un ridotto numero di lavoratori - sei - i quali hanno, per la quasi generalità, concordato i termini del recesso medesimo.

Il senatore MANZI, in sede di replica, prende atto con soddisfazione di quanto testè comunicato dal sottosegretario Pizzinato.

Il sottosegretario PIZZINATO risponde quindi all'interrogazione 3-00582 dei senatori Maconi, Duva e Piloni con la quale si chiede di conoscere le iniziative che si intendono assumere al fine di garantire l'applicazione dell'articolo 9, comma 25, lettera *d*), della legge 28 novembre 1996, n. 608, in materia di contratti di solidarietà. L'articolo precitato prevede che il Ministro del lavoro possa, con proprio decreto, «prorogare fino a dodici mesi i contratti di solidarietà stipulati senza soluzione di continuità, con determinazione nella misura del 70 per cento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale».

Con decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, che ha rettificato il decreto ministeriale 6 maggio 1996 ed il decreto ministeriale 27 giugno 1996 per le quote previste a carico del Fondo per l'occupazione non utilizzate nell'esercizio finanziario 1996, sono stati previsti gli stanziamenti a valere sulle disponibilità del Fondo stesso. La somma da destinare alla proroga dei contratti di solidarietà, in applicazione di quanto previsto dal citato articolo 9, comma 25 è stata quantificata in lire 20 miliardi. Dopo questo primo necessario intervento in via amministrativa è intervenuto il decreto ministeriale 10 marzo 1997, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale 15 aprile 1997, con il quale sono stati concretamente individuati i criteri per la concessione della proroga dei contratti di solidarietà. L'operazione suddetta si è resa necessaria in considerazione dei limiti finanziari del Fondo, tenuto anche conto della circostanza che la proroga, così come disposto dall'articolo 9, comma 25, può interessare le aree rientranti negli obiettivi 1 e 2 definiti a livello comunitario. Sostanzialmente, quindi, con il decreto ministeriale 10 marzo 1997 si è voluto razionalizzare l'intervento finanziario in considerazione della già ricordata limitata capienza del Fondo in argomento. Innanzitutto, come criterio base, è stabilito che i contratti prorogabili devono essere stati stipulati prima del 1 dicembre 1996, data di entrata in vigore della legge n. 608 del 1996, e devono riconnettersi, senza soluzione di continuità, a precedenti accordi a carattere solidaristico. Sono stati quindi concretamente individuati i seguenti criteri di priorità: contratti di solidarietà stipulati nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del Regolamento CEE n. 2081 del 1993 del Consiglio del 20 luglio 1993; contratti di solidarietà stipulati nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del Regolamento CEE precitato; contratti di solidarietà stipulati nel resto del territorio nazionale.

In conclusione, pur comprendendone lo spirito, non sembra possano condividersi le perplessità manifestata dagli interroganti, in quanto gli interventi amministrativi innanzi illustrati rispondono pienamente e coerentemente allo spirito della normativa che li ha ispirati. Peraltro il paventato «slittamento temporale» in realtà coincide, nel caso di specie, con i tempi amministrativi necessari per l'attuazione del rinvio di legge.

La senatrice PILONI, preso atto della risposta del rappresentante del Governo, si dichiara insoddisfatta poichè, a suo avviso, le disposizioni della legge n. 608 del 1996 sono chiare nello spirito e nella lettera, ma di tale chiarezza i provvedimenti successivi di attuazione non sembrano invece aver tenuto conto.

Il PRESIDENTE avverte che lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è concluso.

IN SEDE REFERENTE

(1698) BONATESTA ed altri: *Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro*

(2017) MUNDI ed altri: *Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto»*

(2088) MAGGI ed altri: *Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312*

(2121) VERALDI e MONTAGNINO: *Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312*

(2291) SERENA: *Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 5 giugno il relatore Ripamonti aveva presentato un ordine del giorno, sul quale si era aperta una breve discussione; all'esito di essa, stante la momentanea assenza dei senatori Bonatesta e Mundi, primi firmatari, rispettivamente, dei disegni di legge nn. 1698 e 2017, si era convenuto di rinviare la votazione.

Il relatore RIPAMONTI fa presente di aver modificato l'ordine del giorno n. 0/1698/1/11, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi emersi dal dibattito svoltosi nella precedente seduta. Illustra pertanto il suddetto ordine del giorno, nel testo modificato:

«Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 1698, 2017, 2088, 2121, 2291,

considerato che:

è pienamente fondato il disagio lamentato dagli ispettori del lavoro per le loro condizioni operative e retributive, di forte disparità rispetto ad analoghe figure professionali;

tale disagio è causato dall'ingiustizia subita a seguito dell'erroneo inquadramento in una qualifica inferiore rispetto a quella derivante dall'esatta applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312;

sono particolarmente delicate le funzioni che essi sono chiamati a svolgere in relazione anche alla necessità di una intensificazione della prevenzione dell'illegalità nel mondo del lavoro;

sono evidenti i motivi a sostegno delle funzioni di ispezione e di controllo e della riorganizzazione dell'intero Ispettorato, per fare fronte alla crescente flessibilità del rapporto di lavoro;

è molto controversa l'opportunità di procedere per via legislativa a modifica dell'inquadramento di singole categorie di pubblici dipendenti, soprattutto a seguito del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che va nella direzione dell'unificazione della disciplina tra pubblico e privato,

impegna il Governo a:

risolvere l'errato inquadramento degli ispettori del lavoro entro il 1997, prevedendo un adeguato riconoscimento delle mansioni svolte anche nel lasso di tempo tra l'errato inquadramento ed il nuovo tramite:

1. l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 12 della legge n. 59 del 1997, che andando nella direzione dell'intera riorganizzazione del Ministero del lavoro su basi regionali, stabilisce la centralità della funzione ispettiva;

2. l'apertura di nuovi spazi di contrattazione grazie alla scadenza del primo contratto nazionale della categoria prevista per il 1° settembre 1997;

ad accelerare il completamento della pianta organica del Ministero del lavoro per permettere agli ispettori di far fronte ai compiti sempre più gravosi ai quali sono chiamati;

a riferire entro la fine di novembre alla Commissione lavoro e previdenza sociale circa l'esito di cui ai punti e 1 e 2».

0/1698-2017-2088-2121-2291/1/11

IL RELATORE

Il sottosegretario PIZZINATO, nell'esprimere un parere favorevole all'ordine del giorno testè illustrato dal senatore Ripamonti, ribadisce l'impegno del Governo ad individuare una soluzione dei problemi di inquadramento degli ispettori del lavoro sul piano contrattuale, nell'ambito dell'attuazione delle deleghe previste dalla legge n. 59 relativamente al riordino del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il senatore MANZI, nel dichiararsi d'accordo con i contenuti dell'ordine del giorno sottoscritto dal relatore, ravvisa la necessità che il Governo si impegni anche a fornire una informazione periodica al Parlamento sulle iniziative adottate al fine di colmare le lacune negli organici dell'Ispettorato del lavoro.

Nell'aderire alla proposta del senatore Manzi, il sottosegretario PIZZINATO fa presente che, in materia di organici dell'Ispettorato del lavoro, il Governo è attualmente impegnato a procedere all'espletamento dei concorsi già banditi, mentre si sta completando il quinto corso di formazione dei dipendenti dell'Amministrazione e del lavoro e della previdenza sociale che hanno chiesto di passare all'Ispettorato.

Il PRESIDENTE, nell'aderire all'ordine del giorno del relatore, propone che nel secondo capoverso del dispositivo l'espressione «sempre più gravosi» sia sostituita con l'altra, a suo avviso più puntuale, «assai gravosi». Quanto alla proposta del senatore Manzi, esse potrebbe essere accolta sostituendo, alla fine del testo illustrato dal relatore, le parole «di cui ai punti 1 e 2» con le altre «di quanto sopra».

Il relatore RIPAMONTI concorda con le proposte di modifica avanzate dal Presidente e riformula conseguentemente le relative parti dell'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE fa quindi presente che i senatori Bonatesta e Mundi non hanno potuto prendere parte alla seduta odierna: propone pertanto di differire alla seduta già convocata per domani pomeriggio la conclusione dell'esame dell'ordine del giorno.

Conviene la Commissione

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 18 GIUGNO 1997

96^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1591) DOLAZZA. – Riordino della Sanità militare**(1595) MANFREDI ed altri. – Norme per il riordino della Sanità militare**(Parere alla 4^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto: parere contrario, con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto dei due disegni di legge, sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il presidente CARELLA invita il relatore a svolgere la propria replica.

Il relatore CAMERINI, dopo aver brevemente ricordato le perplessità emerse in sede di discussione generale sui disegni di legge in esame, propone alla Commissione il seguente schema di parere, di cui dà lettura:

«La 12^a Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, ritiene, data la rilevanza delle questioni trattate, direttamente incidenti sulle funzioni e sull'organizzazione del Servizio sanitario nazionale – considerazione questa che aveva determinato la Commissione a sollevare il conflitto di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5 del Regolamento – di formulare le seguenti osservazioni.

In linea generale, appare condivisibile ed apprezzabile l'iniziativa di riordinare la sanità militare ed in tal senso sarebbe senz'altro opportuno che la medesima venisse costituita quale Corpo interforze, in modo da superare l'attuale organizzazione in corpi separati di Forze armate, come indica il disegno di legge n. 1595.

Va valutata con molta attenzione, l'impostazione secondo cui la Sanità militare debba essere parte integrante del Servizio sanitario naziona-

le, come previsto dal disegno di legge n. 1591, in modo tale da evitare un possibile e non certo auspicabile «parallelismo» fra i due sistemi che potrebbero addirittura confliggere fra di loro per molteplici aspetti. Infatti, ad esempio, entrambi i disegni di legge in esame affidano alla Sanità militare la tutela non solo della salute dei militari, ma anche di quella dei privati cittadini, con una incongrua sovrapposizione ai fini e ai compiti che sono propri del Servizio sanitario nazionale (vedi articolo 3, comma 2, lettera *a*) del disegno di legge n. 1591 e l'articolo 3, commi 1, 6 e 7 del disegno di legge n. 1595).

Il rischio della commistione dei servizi e della platea degli utenti è tanto più grave ove si consideri che nel disegno di legge n. 1595 non viene preso in considerazione il principio dell'accreditamento delle strutture che caratterizza il Servizio sanitario nazionale, garantendo la qualità delle prestazioni erogate al cittadino.

Ulteriori perplessità derivano poi dall'articolo 6, comma 2, del disegno di legge n. 1595 che prevede per il personale del Servizio sanitario militare la possibilità di esercitare la libera professione sia intramuraria che extramuraria, in quanto anche qui non si rinviene alcun collegamento con la normativa attualmente vigente in materia di incompatibilità ed esercizio della libera professione prevista dal decreto del ministro della sanità 28 febbraio 1997.

Infine, con riferimento al disegno di legge di iniziativa del senatore Dolazza, la Commissione esprime netta contrarietà all'articolo 9, in quanto l'istituzione di un ateneo militare di medicina per la formazione professionale del personale sanitario, oltretutto senza alcuna indicazione di chiari criteri di programmazione appare in contrasto con il sistema universitario vigente, nonchè alla formulazione dell'articolo 10 che prevede la costituzione di una forza sanitaria di intervento rapido. A tale ultimo proposito si osserva che le attività relative alle situazioni di emergenza sanitaria, dovute ad esempio a calamità naturali, non possono non essere svolte in regime di piena collaborazione e cooperazione tra operatori del Servizio sanitario nazionale e personale medico militare, in modo tale che l'integrazione dei relativi compiti renda l'azione di assistenza efficace e tempestiva».

Il senatore MANARA fa presente che a titolo personale aderisce pienamente alle osservazioni critiche formulate nel parere proposto dal senatore Camerini, in quanto non condivide in linea di principio la strutturazione di un servizio di Sanità militare parallelo o addirittura potenzialmente confliggente con il servizio sanitario nazionale. Ritiene infatti che il militare abbia diritto allo stesso tipo di tutela di cui gode qualsiasi altro cittadino anche se egli riconosce che in determinate circostanze, quali le situazioni di emergenza o di pronto soccorso, vi possa essere la necessità di prestazioni specifiche da parte di medici militari. Osserva inoltre che la Sanità militare comporta notevoli oneri che potrebbero di fatto essere risparmiati, destinando le relative risorse al sostegno di altri interventi di rilievo sociale. Tuttavia, poichè uno dei disegni di legge in esame è stato presentato da

un senatore appartenente al Gruppo della Lega Nord, ritiene opportuno preannunciare un voto di astensione.

Il senatore LAURIA Baldassarre, dopo aver espresso apprezzamento per l'attenta valutazione dei disegni di legge in esame da parte del relatore, preannuncia il proprio voto di astensione, motivato dalla non condivisione della normativa proposta.

Il senatore LAVAGNINI esprime l'avviso che il parere testè illustrato dal relatore non evidenzia che i disegni di legge in esame contrastano con il decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, che ha previsto all'articolo 8, comma 5, che le unità sanitarie locali possano avvalersi anche degli ospedali militari purchè siano rispettati il principio dell'accreditamento e gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale. Peraltro, le norme del citato decreto legislativo sono dirette a garantire che tutti i cittadini usufruiscano delle prestazioni sanitarie senza diseguaglianze di sorta e ad escludere quindi che le strutture sanitarie militari possano porsi in concorrenza con il servizio pubblico: a tale proposito, va considerato che le risorse finanziarie a carico del Ministero della difesa per le esigenze della Sanità militare affluirebbero impropriamente al Servizio sanitario nazionale. L'oratore ritiene siano comprensibili le esigenze di razionalizzazione e di ammodernamento della Sanità militare da cui muove la normativa proposta che tende così anche a soddisfare il persistente disagio in cui vertono i medici militari, la cui professionalità non trova rispondenza in una situazione in cui si registra peraltro una minore presenza di militari di leva e di conseguente sottoutilizzazione delle strutture sanitarie militare.

In conclusione il senatore Lavagnini sottolinea la necessità di integrare il parere proposto dal relatore con un preciso riferimento al problema dell'accreditamento delle strutture del servizio sanitario militare, in modo tale che venga ribadita l'unicità del sistema sanitario.

Il presidente CARELLA esprime l'avviso che dal parere nella formulazione testè proposta non si evinca in modo chiaro se il giudizio in merito ai disegni di legge in esame sia favorevole o contrario.

Il relatore CAMERINI aderisce alle osservazioni emerse nel corso dell'odierno dibattito e fa presente che integrerà il parere in tal senso.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Camerini di formulare sui disegni di legge in titolo un parere contrario, con le osservazioni emerse nel corso della discussione.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 18 GIUGNO 1997

109^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il Ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE REFERENTE****(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti.

In sede di articolo 1, il presidente relatore GIOVANELLI dà conto degli emendamenti 1.1, 1.4, 1.7, 1.10, 1.20, 1.24, 1.32, 1.37, 1.40, del senatore Lasagna, nonché degli emendamenti 1.3, 1.5, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.23, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.35, 1.39, 1.42, 1.43, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55 e 1.56 dei senatori Colla ed altri.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 1.2, 1.6, 1.21, 1.25, 1.33, 1.38, 1.41 e 1.49, segnalandone da un lato la porta innovativa volta all'istituzione di un dicastero con competenze più organiche, dall'altro l'intento di superare il carattere centralistico di alcune disposizioni contenute nel testo governativo, ad esempio in materia di formazione professionale che rientra tipicamente nella competenza regionale; segnala altresì che i predetti emendamenti tendono a superare la prassi affermatasi presso il Ministero dell'ambiente di ricorrere a contratti di consulenza *intuitu personae* proponendo

invece l'utilizzo dell'ANPA e la stipula di convenzioni con università, enti di ricerca ed istituti specializzati.

Il senatore CAPALDI illustra gli emendamenti 1.8 e 1.26, mentre dà per illustrati gli emendamenti 1.22, 1.34, 1.36 e 1.44.

Non essendovi richieste di interventi su tali emendamenti, si conviene di accantonarli e si passa all'articolo 2.

Il presidente GIOVANELLI dà conto di tutti gli emendamenti proposti dal senatore Colla all'articolo 2.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 2.4.

Il senatore VELTRI illustra gli emendamenti 2.5, 2.7 e 2.10.

Il senatore LASAGNA illustra l'emendamento 2.2.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 2.8.

Non essendovi interventi in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, si conviene di accantonarli e di procedere all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il presidente GIOVANELLI dà conto di tutti gli emendamenti proposti dal senatore Colla all'articolo 3.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 3.2, sul quale il senatore POLIDORO paventa la possibilità di una interpretazione restrittiva che escluda dagli interventi le aree montane; mentre il proponente ed il senatore SPECCHIA dichiarano che tale conclusione deriva dalla limitatezza delle risorse conferite, il presidente GIOVANELLI dichiara che nella nozione di bacino del Mediterraneo possono essere considerate ricomprese sia le aree marine che le aree che vi si affacciano.

Il senatore VELTRI illustra l'emendamento 3.11, tendente a promuovere l'educazione ambientale e la formazione connessa alla conoscenza delle tematiche ad essa relative.

Non essendovi altri interventi riferiti all'articolo 3, si conviene di accantonare i relativi emendamenti e si passa all'articolo 4.

Il presidente GIOVANELLI dà conto degli emendamenti proposti dal senatore Colla all'articolo 4.

Il senatore BORTOLOTTI illustra l'emendamento 4.3, riformulandolo in un nuovo testo.

Il senatore LASAGNA illustra gli emendamenti 4.4, 4.5 e 4.18.

Il senatore VELTRI illustra gli emendamenti 4.15, 4.16, 4.20 e 4.30; dell'emendamento 4.15 annuncia anche l'aggiunta di firma da parte del senatore Nieddu.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 4.19.

Il senatore CAPALDI illustra l'emendamento 4.0.1.

Il presidente GIOVANELLI illustra l'emendamento 4.0.2.

Il ministro RONCHI invita i proponenti degli emendamenti 4.3, 4.15, 4.16, 4.0.1 e 4.0.2 ad unificare le loro proposte istitutive dei nuovi parchi nazionali in un unico testo, con il quale si attingerebbe allo stanziamento già previsto nel comma 1 dell'articolo 4 per il 1998. Per il parco dell'Asinara, però, il Ministro giudica preferibile articularlo in rapporto all'esistente parco del Gennargentu, essendo opinabile la creazione di parchi insulari troppo piccoli.

Dopo un breve dibattito cui prendono parte i senatori VELTRI, STANISCIÀ, CAPALDI e BORTOLOTTI, il presidente GIOVANELLI – ritirato l'emendamento 4.0.2 – presenta l'emendamento 4.31, illustrandolo ed aprendolo alla firma dei senatori che avevano presentato gli emendamenti 4.3, 4.15, 4.16, 4.0.1 e 4.0.2.

Il senatore BORTOLOTTI ritira l'emendamento 4.3 ed aggiunge firma all'emendamento 4.31.

Il senatore VELTRI ritira l'emendamento 4.16 ed aggiunge firma all'emendamento 4.31.

Il senatore CAPALDI ritira l'emendamento 4.0.1 ed aggiunge firma all'emendamento 4.31.

Il senatore SPECCHIA critica il metodo seguito, giudicando preferibile emendare la legge-quadro sulle aree protette, piuttosto che operare con provvedimenti settoriali e improvvisati che – pur potendo dare ascolto ad istanze provenienti da determinate aree del territorio nazionale – non soddisfano i requisiti di completezza dell'istruttoria che il Parlamento dovrebbe condurre prima di assumere decisioni così delicate.

Il ministro RONCHI ed il presidente GIOVANELLI difendono il contenuto dell'emendamento 4.31, invocando i precedenti di leggi istitutive di parchi emanate anche successivamente alla legge n. 394 del 1991 e ricordando che la procedura delineata accelera l'*iter* di approvazione e coinvolge le autonomie locali interessate.

Stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame è rinviato alla seduta notturna.

La seduta termina alle ore 16,35.

110^a Seduta (notturna)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 21.**IN SEDE REFERENTE***(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore VELTRI presenta una riformulazione dell'emendamento 4.15, dichiarando che ad esso aggiungono la propria firma i senatori Nieddu, Murineddu e Meloni.

Non essendovi interventi in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, si conviene di accantonarli e si passa all'articolo 5.

Il presidente-relatore GIOVANELLI dà conto di tutti gli emendamenti proposti dai senatori Colla ed altri all'articolo 5.

Il senatore LASAGNA illustra gli emendamenti 5.15 e 5.17.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 5.18, il quale persegue come obiettivo prioritario la diffusione delle informazioni al pubblico sulla politica ambientale, quale elemento cruciale per l'efficacia delle iniziative intraprese; l'elemento informativo contribuisce infatti a mantenere vivo l'interesse della società ed è presupposto di un coinvolgimento nel processo decisionale di tutti i soggetti interessati, a garanzia di un maggior legame tra la fase pianificatoria e quella di implementazione. L'emendamento rappresenta per la sua parte politica un modo innovativo di intendere il governo ambientale ed è pertanto auspicabile che esso riporti il consenso del relatore e del Governo.

Il senatore BORTOLOTTO illustra l'emendamento 5.22.

Il senatore VELTRI illustra l'emendamento 5.23.

In merito a tale emendamento, il senatore SPECCHIA chiede un chiarimento sui soggetti ai quali saranno affidati gli interventi in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino.

Dopo che il senatore VELTRI ha precisato che il discrimine a suo avviso più congruo non potrà che consistere nel possesso dei requisiti richiesti dal tipo di intervento, il ministro RONCHI afferma che la norma di cui al comma *2-bis* dell'emendamento 5.23 è necessaria per consentire la piena attuazione della legge n. 979 del 1982, non risultando al momento individuati i criteri per la scelta degli operatori. Suggerisce poi una riformulazione che aggiorni anche le autorizzazioni di spesa di cui al comma *2-ter*, ammontanti a 30 anziché a 40 miliardi di lire.

Il senatore VELTRI riformula l'emendamento con riferimento al solo comma *2-bis*, in attesa di una pronuncia della 5^a Commissione che dovrebbe chiarire anche l'effettiva disponibilità di fondi.

Il senatore BORTOLOTTO illustra l'emendamento 5.24.

Non essendovi ulteriori richieste di interventi sugli emendamenti all'articolo 5, si conviene di accantonarli e si passa all'articolo 6.

Il presidente-relatore GIOVANELLI dà conto di tutti gli emendamenti proposti all'articolo 6 dai senatori Colla ed altri.

Il senatore LASAGNA illustra l'emendamento 6.3, che nasce dal convincimento della necessità di una ristrutturazione del Ministero dell'ambiente, che non può basarsi semplicemente sul potenziamento dell'organico, come proposto dal testo governativo. L'attuale struttura del Ministero non consente l'espletamento dei compiti e delle funzioni ad esso assegnati ed è per queste ragioni che l'emendamento riveste per la sua parte politica un'importanza prioritaria e si auspica possa essere considerato dal Ministro e dal relatore con l'attenzione che merita. Con ciò ritiene di aver illustrato anche gli emendamenti connessi 6.15 e 6.31.

Il presidente-relatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti 6.8 e 6.17: rispetto al testo proposto dal Governo, le unità di personale assunte per concorso diventano 180, mentre l'altra metà del personale previsto è coperta con l'inquadramento di soggetti già utilizzati dal Ministero; solo in terz'ordine si attinge alle procedure di mobilità.

Il senatore VELTRI illustra gli emendamenti 6.13 e 6.18.

Il senatore CARCARINO dà per illustrati gli emendamenti 6.16, 6.17/1 e 6.20.

Il ministro RONCHI rammenta i problemi posti dalla pluralità di sedi del Dicastero, nonché la necessità di adeguare l'organico alle fun-

zioni accresciutesi dopo dieci anni di operatività, nonchè ulteriormente in via di estensione a seguito delle proposte di costituzione di nuovi parchi. Rispetto alle proposte di cui all'emendamento 6.17, quelle contenute nell'emendamento 6.18 appaiono nettamente a sfavore delle procedure di concorso, nè adeguano la componente dei direttori generali in organico; sono altresì lievemente compresse le qualifiche elevate per i soggetti provenienti dall'esterno. Invita infine il senatore Lasagna a riformulare l'emendamento 6.3.

Dopo un intervento del senatore VELTRI, che correla l'emendamento 6.18 all'emendamento 4.20, il senatore LASAGNA riformula l'emendamento 6.3 in un nuovo testo, recependo le indicazioni del Governo.

Non essendovi altri interventi sull'articolo 6, si dispone l'accantonamento dei relativi emendamenti e si passa all'articolo 7.

Dopo che il Presidente ha dato conto degli emendamenti proposti all'articolo 7 dal senatore Colla, il ministro RONCHI riformula l'emendamento 7.3 in un nuovo testo che illustra.

Il senatore LASAGNA illustra l'emendamento 7.4, così come il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 7.9.

Non essendovi interventi sugli emendamenti proposti all'articolo 7, si conviene il loro accantonamento e si passa agli emendamenti tendenti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7. In proposito, il presidente GIOVANELLI dichiara di essersi risolto a dichiararne l'ammissibilità, in quanto riferiti a disposizioni di un decreto-legge, convertito dalla legge n. 135 del 1997, rientranti non soltanto nell'ambito materiale di competenza della Commissione (la quale non potè pronunciarsi su di esse in via primaria), ma anche nel precipuo elemento teleologico del disegno di legge in titolo, volto ad accelerare ed a qualificare gli interventi e l'occupazione in campo ambientale.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 7.0.1/1, 7.0.2/1, 7.0.2/3, 7.0.3/2, 7.0.4 e 7.0.8/1.

Il senatore VELTRI illustra gli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 7.0.9, 7.0.2/2 e 7.0.3/1.

Il ministro RONCHI ritira l'emendamento 7.0.5; indi illustra gli emendamenti 7.0.6, 7.0.7 e 7.0.8.

Prendendo la parola in sede di discussione sugli emendamenti aggiuntivi proposti, ravvisa nell'emendamento 7.0.2/3 un improprio riferimento all'autorità di bacino; quanto all'emendamento 7.0.8/1, ritiene che la normativa vigente già contempra la previsione in esso contenuta.

Il senatore VELTRI invita a considerare la necessità di approfondire le interrelazioni tra difesa del suolo e gestione delle risorse idriche, anche con una considerazione delle proposte contenute nell'emendamento 7.0.2/3. Il relatore ed il Governo dovrebbero anche considerare il fatto che la normativa preesistente all'emendamento 7.0.8/1 si limitava alle sagome, mentre il prospetto considera anche la tipologia della costruzione.

Il presidente GIOVANELLI invita a riformulare l'emendamento 7.0.2/3, anche mediante la previsione della necessità di sentire le autorità di bacino. Quanto all'emendamento 7.0.4, ne paventa il grave effetto di appesantimento delle procedure, che sarebbero vincolate al parere preventivo delle soprintendenze anche laddove non previsto dalla normativa previgente sui centri storici.

Il senatore CARCARINO, riservandosi di valutare i suggerimenti emersi dal dibattito, dichiara che l'intento dell'emendamento 7.0.4 era di sottolineare la carenza di controlli attualmente esistente in materia edilizia, con grave effetto sulla tutela dei centri storici.

Dopo brevi interventi del senatore SPECCHIA e del ministro RONCHI, il presidente GIOVANELLI dispone l'accantonamento degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7; si passa agli emendamenti proposti all'articolo 8.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha dato conto di tutti gli emendamenti del senatore Colla all'articolo 8, il ministro RONCHI illustra gli emendamenti 8.3 ed 8.5, riformulando quest'ultimo in un nuovo testo.

Non essendovi interventi, si dispone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il seguito dell'esame è infine rinviato ad altra seduta.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A007 000, C13^a, 0020^o)*

Il presidente GIOVANELLI avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 19 giugno, è integrato con il parere sulla nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 23.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2242**Art. 1.**

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. È istituito il Ministero del territorio con le funzioni attualmente attribuite ai Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente.

2. Il Ministero del territorio si compone della Direzione generale dei lavori pubblici e della Direzione generale dell'ambiente.

3. Le Direzioni generali di cui al comma 2 sono coordinate dal Ministro.

4. Il Ministro avvalendosi delle Direzioni generali di cui al comma 2 predispone il programma quinquennale di azione sul territorio e lo presenta al Parlamento per la sua approvazione. Il programma di cui al precedente periodo è aggiornato ogni anno con la medesima procedura».

1.1

LASAGNA

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. È istituito il Ministero del territorio con le funzioni attualmente attribuite ai Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente.

2. Il Ministero del territorio si compone della Direzione generale dei lavori pubblici e della Direzione generale dell'ambiente.

3. Le Direzioni generali di cui al comma 2 sono coordinate dal Ministro.

4. Il Ministro avvalendosi delle Direzioni generali di cui al comma 2 predispone il programma quinquennale di azione sul territorio e lo presenta al Parlamento per la sua approvazione. Il programma di cui al precedente periodo è aggiornato ogni anno con la medesima procedura».

1.2

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Sopprimere l'articolo.

1.3 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. Al fine di adeguare l'azione del Ministero dell'ambiente agli *standards* dell'Unione europea il Ministro dell'ambiente elabora ogni anno un programma quinquennale di azione sul territorio e lo presenta al Parlamento per la sua approvazione».

1.4 LASAGNA

Sopprimere il comma 1.

1.5 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al primo comma, dopo le parole: «proprie competenze» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con i Ministeri e le regioni interessate».

1.6 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 1, sostituire le parole da: «iniziative» fino a: «risorse» con le seguenti: «politiche ambientali indirizzate alla difesa del territorio nazionale utilizzando risorse nazionali e quelle».

1.7 LASAGNA

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Tale attività è promossa e organizzata con le regioni interessate sulla base di specifiche intese e definite ove necessario con altri Ministeri».

1.8 VELTRI, CAPALDI, CONTE

Sopprimere il comma 2.

1.9 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Le politiche ambientali di cui al comma 1 comprendono:

a) una strategia ambientale complessiva per il territorio nazionale che indichi le priorità nell'ambito del programma quinquennale di azione predisposto dal Ministro dell'ambiente;

b) l'individuazione dei principali progetti ambientali all'interno del programma di cui alla lettera a);

c) i programmi relativi all'informazione ambientale a livello nazionale e a livello regionale.

2-bis. La realizzazione delle politiche ambientali di cui al comma 2 ha luogo attraverso accordi di programma tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati interessati che tengano conto delle esigenze di sviluppo di nuove forme di imprenditoria, di nuovi modelli di formazione professionale. La progettazione perseguirà l'obiettivo della utilizzazione ottimale dei finanziamenti dell'Unione europea».

1.10

LASAGNA

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.11

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.12

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.13

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.14

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

1.15

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

1.16

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

1.17 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

1.18 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 3.

1.19 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 3.

1.20 LASAGNA

Sopprimere il comma 3.

1.21 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 3, sostituire le parole: «individua e realizza» con la seguente: «promuove».

Al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «gestiti dagli enti già operanti in ambito regionale ovvero da quelli pubblici nazionali. I progetti formativi saranno finanziati prevalentemente attraverso le risorse già previste per tali attività dall'Unione europea e da quelle regionali. Il Ministero dell'ambiente individua, in collaborazione con le amministrazioni interessate e in particolare con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica obiettivi e attività di educazione, formazione anche di livello universitario e di ricerca scientifica finalizzate alla preparazione e al riconoscimento di profili professionali per sviluppare e qualificare l'occupazione in campo ambientale».

1.22 VELTRI, CAPALDI, CONTE

Sopprimere il comma 4.

1.23 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 4.

1.24

LASAGNA

Sopprimere il comma 4.

1.25

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le azioni di cui ai commi precedenti il Ministero dell'ambiente si avvale dell'ANPA, della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nonché della possibilità di stipulare apposite convenzioni con università, enti di ricerca, istituti speciali atti pubblici e privati e con le regioni interessate».

1.26

VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 4, dopo le parole: «viene costituita un'apposita segreteria tecnica» inserire le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 1999».

1.27

IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire le parole: «venti esperti» con le seguenti: «cinque esperti».

1.28

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «venti esperti» con le seguenti: «dieci esperti».

1.29

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «venti esperti» con le seguenti: «quindici esperti».

1.30

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 5.

1.31

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 5.

1.32

LASAGNA

Sopprimere il comma 5.

1.33

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Sopprimere il comma 5.

1.34

VELTRI, CAPALDI, CONTE

Sopprimere il comma 6.

1.35

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 6.

1.36

VELTRI, CAPALDI, CONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Al fine della predisposizione dei programmi di politica ambientale e del coordinamento delle politiche nazionali con quelle regionali il Ministro deve avvalersi dell' Agenzia nazionale per la protezione dell' Ambiente (ANPA), stipulando apposite convenzioni con università, enti di ricerca ed istituti specializzati nazionali ed europei».

1.37

LASAGNA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1 il Ministero dell' ambiente si avvale dell' Agenzia nazionale per la protezione dell' Ambiente (ANPA), e può stipulare apposite convenzioni con le università, enti di ricerca ed istituti specializzati».

1.38

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Sopprimere il comma 7.

1.39

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 7.

1.40

LASAGNA

Al comma 7, sostituire le parole: «di cui ai commi 1, 3 e 6» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 6».

1.41

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 7, sostituire le parole: «13.800 milioni a decorrere dall'anno 1997» con le seguenti: «2.800 milioni a decorrere dall'anno 1997».

1.42

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 7, sostituire le parole: «13.800 milioni a decorrere dall'anno 1997» con le seguenti: «4.800 milioni a decorrere dall'anno 1997».

1.43

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 7, sostituire le parole: «13.800 milioni» con le seguenti: «6.000 milioni».

Sopprimere il secondo periodo.

1.44

VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 7, sostituire le parole: «13.800 milioni a decorrere dall'anno 1997» con le seguenti: «6.800 milioni a decorrere dall'anno 1997».

1.45

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 7, sostituire le parole: «13.800 milioni a decorrere dall'anno 1997» con le seguenti: «8.800 milioni a decorrere dall'anno 1997».

1.46

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 7, sostituire le parole: «13.800 milioni a decorrere dall'anno 1997» con le seguenti: «10.800 milioni a decorrere dall'anno 1997».

1.47 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 7, sostituire le parole: «13.800 milioni a decorrere dall'anno 1997» con le seguenti: «12.800 milioni a decorrere dall'anno 1997».

1.48 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

1.49 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Sostituire il secondo periodo del comma 7 con il seguente: «Per la costituzione ed il funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni a decorrere dall'anno 1999».

1.50 IL GOVERNO

Al comma 7, sostituire le parole: «1.200 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «500 milioni per l'anno 1997».

1.51 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 7, sostituire le parole: «1.200 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «800 milioni per l'anno 1997».

1.52 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 7, sostituire le parole: «1.200 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «1.000 milioni per l'anno 1997».

1.53 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 7, sostituire le parole: «1.800 milioni a decorrere dall'anno 1998» con le seguenti: «1.500 milioni a decorrere dall'anno 1998».

1.54 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 7, sostituire le parole: «1.800 milioni a decorrere dall'anno 1998» con le seguenti: «1.000 milioni a decorrere dall'anno 1998».

1.55 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 7, sostituire le parole: «1.800 milioni a decorrere dall'anno 1998» con le seguenti: «500 milioni a decorrere dall'anno 1998».

1.56 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere l'articolo.

2.2 LASAGNA

Sopprimere il comma 1.

2.3 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente assegna annualmente i premi per lo sviluppo della sostenibilità urbana e delle tecnologie pulite in relazione ai processi ed ai prodotti industriali, anche al fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane per la gestione sostenibile e consapevole di ambiti territoriali particolarmente degradati, ivi comprese le azioni per le città amiche dell'infanzia. Gli interventi relativi alle aree urbane dovranno svilupparsi seguendo i principi del "Piano d'azione di Lisbona", approvato da oltre mille rappresentanti delle città d'Europa a Lisbona l'8 ottobre 1996».

2.4 CARCARINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La partecipazione ai concorsi per l'assegnazione dei premi per l'adozione delle migliori tecnologie pulite nei processi produttivi e per i prodotti industriali è riservata alle piccole e medie imprese».

2.5

VELTRI, CAPALDI, CONTE

Sopprimere il comma 2.

2.6

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, dopo le parole: «, con proprio decreto,» aggiungere le seguenti: «da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari,».

2.7

VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 2, dopo le parole: «con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari».

2.8

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Sopprimere il comma 3.

2.9

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; dei comuni, delle aziende pubbliche di servizi o di loro organismi associativi».

2.10

VELTRI, CAPALDI, CONTE

Sopprimere il comma 4.

2.11

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «lire 6.000 milioni» con le seguenti: «lire 6 milioni».

2.12

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «lire 6.000 milioni» con le seguenti: «lire 2.000 milioni».

2.13 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «lire 6.000 milioni» con le seguenti: «lire 3.000 milioni».

2.14 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «lire 6.000 milioni» con le seguenti: «lire 4.000 milioni».

2.15 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «lire 6.000 milioni» con le seguenti: «lire 5.000 milioni».

2.16 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (*Informazione, educazione ambientale e sensibilizzazione*). - 1. Per il proseguimento ed il potenziamento delle attività di educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, anche attraverso l'organizzazione di specifiche campagne, la predisposizione e la diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente, lo sviluppo di strumenti informatici per le attività di informazione ed educazione ambientale, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.200 milioni per gli anni 1998 e 1999. Una quota della somma di cui al periodo precedente pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 è destinata all'utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea sui programmi di cooperazione regionale, destinati a sviluppare azioni di educazione e sensibilizzazione nel bacino del Mediterraneo».

3.2 CARCARINO

Sostituire le parole: «lire 7.500 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «lire 1.000 milioni per l'anno 1997».

3.3 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sostituire le parole: «lire 7.500 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «lire 2.000 milioni per l'anno 1997».

3.4 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sostituire le parole: «lire 7.500 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «lire 4.000 milioni per l'anno 1997».

3.5 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sostituire le parole: «lire 7.500 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «lire 6.000 milioni per l'anno 1997».

3.6 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sostituire le parole: «lire 7.200 milioni per gli anni 1998 e 1999» con le seguenti: «lire 1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999».

3.7 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sostituire le parole: «lire 7.200 milioni per gli anni 1998 e 1999» con le seguenti: «lire 2.000 milioni per gli anni 1998 e 1999».

3.8 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sostituire le parole: «lire 7.200 milioni per gli anni 1998 e 1999» con le seguenti: «lire 4.000 milioni per gli anni 1998 e 1999».

3.9 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sostituire le parole: «lire 7.200 milioni per gli anni 1998 e 1999» con le seguenti: «lire 6.000 milioni per gli anni 1998 e 1999».

3.10 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ogni provvedimento in materia ambientale deve specificamente prevedere modalità, obiettivi e risorse per l'educazione e la formazione connessa alla promozione della conoscenza e dei comportamenti coerenti con l'attuazione del provvedimento stesso, destinando a tale scopo le risorse necessarie. Per l'anno 1997 sono stanziati nell'apposito capitolo lire 800 milioni per attività di educazione ambientale».

3.11

VELTRI, CAPALDI, CONTE

Art. 4.*Sopprimere l'articolo.***4.1**

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Prima del comma 1, inserire i seguenti:

«01. Sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessate, i seguenti parchi nazionali:

- a) Alta Murgia;
- b) Cinque Terre;
- c) Appennino tosco-emiliano;
- d) Sila.

02. All'Ente parco nazionale della Sila sarà affidata la gestione dei territori attualmente ricadenti nel parco nazionale della Calabria, con esclusione di quelle facenti parte del parco nazionale dell'Aspromonte, nonchè la gestione di altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo del parco stesso.

03. Per i parchi nazionali di cui al comma 01, il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

04. Per l'istituzione dei parchi di cui al comma 01, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1998».

4.31GIOVANELLI, CARCARINO, VELTRI, BORTOLOTTI, IULIANO,
POLIDORO, STANISCIÀ, RESCAGLIO, CONTE, FORCIERI, CAPALDI, NIEDDU*Sopprimere il comma 1.***4.2**

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «Sono istituiti, d'intesa con le regioni interessate, entro il 30 giugno 1998, il Parco nazionale dell'Alta Murgia ed il Parco nazionale delle Cinque Terre».

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1998».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «lire 54.434 milioni per l'anno 1998» con le seguenti: «lire 56.434 milioni per l'anno 1998».

4.3

BORTOLOTTO

Al comma 1, sopprimere le parole: «della carta ecopedologica e».

4.4

LASAGNA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, nonchè» fino a:«150,».

4.5

LASAGNA

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 20.200 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «lire 5.000 milioni per l'anno 1997».

4.6

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 20.200 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «lire 10.000 milioni per l'anno 1997».

4.7

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 20.200 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «lire 15.000 milioni per l'anno 1997».

4.8

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 8.600 milioni per l'anno 1998» con le seguenti: «lire 1.000 milioni per l'anno 1998».

4.9

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 8.600 milioni per l'anno 1998» con le seguenti: «lire 3.000 milioni per l'anno 1998».

4.10 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 8.600 milioni per l'anno 1998» con le seguenti: «lire 5.000 milioni per l'anno 1998».

4.11 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 7.100 milioni» con le seguenti: «lire 2.000 milioni».

4.12 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 7.100 milioni» con le seguenti: «lire 4.000 milioni».

4.13 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 7.100 milioni» con le seguenti: «lire 6.000 milioni».

4.14 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono istituiti, secondo le procedure stabilite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale delle Cinque Terre, il Parco nazionale dell'Asinara, il Parco nazionale del Gennargentu e del Golfo di Orosei».

4.15 VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:

“2-bis. È istituito il Parco nazionale della Sila. Il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria del parco sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare presso

i servizi tecnici nazionali e le Amministrazioni dello Stato nonché della regione e delle università calabresi e, sentita la regione Calabria e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi: il parco nazionale della Calabria sarà ricompreso nel Parco nazionale della Sila, ad eccezione della zona parco ricadente in Aspromonte, che sarà invece ricompresa nel Parco nazionale dell'Aspromonte. La riserva biogenetica esistente nell'area del Cupone conserva la classificazione in atto, e ad essa si applica quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione dell'Ente parco previsto dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministero dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'articolo 9. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente parco si applicano le disposizioni della presente legge. Sono abrogate le norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 503, contrastanti con la presente legge».

1-ter. Il decreto del Ministro dell'ambiente di delimitazione provvisoria, di cui al comma *1-bis*, è emanato, sentita la regione Calabria e le competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'adozione delle misure di salvaguardia di cui al comma *1-bis* è effettuata con decreto del Ministero dell'ambiente, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-quater. Gli stanziamenti per il parco nazionale della Calabria per il 1997 sono ripartiti tra il Parco nazionale dell'Aspromonte ed il Parco nazionale della Sila in misura rispettivamente del 30 per cento e del 70 per cento».

4.16

VELTRI, CARCARINO, CAPALDI, CONTE

*Sopprimere il comma 2.***4.17**

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 2.***4.18**

LASAGNA

*Sopprimere il comma 2.***4.19**

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Per consentire gli interventi di cui al comma 1 e fino alla copertura dei posti previsti dalle piante organiche dei parchi nazionali ovvero al loro adeguamento è istituita presso il Ministero dell'ambiente

una segreteria tecnica a supporto dell'attività dei parchi. La segreteria opera secondo un programma annuale di lavoro definito dal Ministero dell'ambiente, sulla base delle indicazioni e dei programmi proposti dagli Enti parco.

2-bis. Per consentire gli interventi di cui al comma 1 i parchi nazionali istituiti, nelle more della copertura dei posti espressamente previsti dalle piante organiche approvate ovvero in attesa della loro approvazione, possono stipulare fino a due contratti professionali per figure di alta specializzazione, per un anno rinnovabili una volta sola. Per tale attività è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 1.800 milioni per l'anno 1998.

2-ter. Al fine di rendere effettivo il coordinamento e la collaborazione tra gli Enti parco nazionali è istituita la Conferenza dei presidenti dei parchi, con lo scopo di coordinare le iniziative dei rispettivi Enti parco e di promuovere attività produttive e di sviluppo compatibile, di informazione, di divulgazione, di formazione e di educazione ambientale delle popolazioni delle aree protette, nonché di stimolo alle attività di studio e di ricerca scientifica sull'ambiente relative alla tutela, conservazione, sviluppo delle risorse naturali. Il Ministero dell'ambiente con proprio decreto e sentite le competenti Commissioni parlamentari, stabilisce entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, luoghi, compiti e funzioni della Conferenza dei presidenti dei parchi».

4.20

VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 2, sostituire le parole: «venti unità di esperti di cui dieci con competenze giuridico-amministrative e dieci con competenze tecnico-scientifiche» *con le seguenti:* «sei unità di esperti di cui tre con competenze giuridico-amministrative e tre con competenze tecnico-scientifiche».

4.21

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «venti unità di esperti di cui dieci con competenze giuridico-amministrative e dieci con competenze tecnico-scientifiche» *con le seguenti:* «dieci unità di esperti di cui cinque con competenze giuridico-amministrative e cinque con competenze tecnico-scientifiche».

4.22

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «venti unità di esperti di cui dieci con competenze giuridico-amministrative e dieci con competenze tecnico-scientifiche» *con le seguenti:* «dodici unità di esperti di cui sei con competenze giuridico-amministrative e sei con competenze tecnico-scientifiche».

4.23

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.200 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «lire 600 milioni per l'anno 1997».

4.24 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.200 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «lire 800 milioni per l'anno 1997».

4.25 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.200 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «lire 1.000 milioni per l'anno 1997».

4.26 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.800 milioni a decorrere» con le seguenti: «lire 1.500 milioni a decorrere».

4.27 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.800 milioni a decorrere» con le seguenti: «lire 1.000 milioni a decorrere».

4.28 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.800 milioni a decorrere» con le seguenti: «lire 500 milioni a decorrere».

4.29 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi sentite le competenti Commissioni parlamentari entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato dei presidenti degli Enti parco della Campania, della Basilicata e della Calabria, col fine di coordinare le iniziative dei rispettivi Enti parco e di promuovere attività di informazione, di divulgazione, di formazione e di educazione ambientale delle popolazioni delle aree protette, nonché di stimolo alle attività di studio e di ricerca scientifica sull'ambiente nel Mezzogiorno relative alla tutela, conservazione, sviluppo delle risorse naturali.

2-ter. Al fine di realizzare gli obiettivi di sviluppo delle aree naturali protette, il Comitato dei presidenti istituisce una sezione di promozione e di coordinamento degli aiuti nelle zone sensibili dal punto di vista della protezione dell'ambiente di cui alla normativa comunitaria e per intervenire adeguatamente attraverso gli aiuti per la tutela paesaggistica e ambientale del territorio».

4.30

VELTRI, COVIELLO, IULIANO, CAPALDI, CONTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono istituiti, d'intesa con le regioni interessate, entro il 30 giugno 1998, il parco nazionale dell'Alta Murgia e il parco nazionale delle Cinque Terre. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1998.»

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «lire 54.434 milioni per l'anno 1998» con le seguenti: «lire 56.434 milioni per l'anno 1998».

4.3 (Nuovo testo)

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:

“2-bis. È istituito il Parco nazionale delle Cinque Terre. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione Liguria e gli enti locali interessati, provvede alla delimitazione provvisoria del parco sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, tenuto anche conto della delimitazione dell'area protetta regionale delle Cinque Terre. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione dell'Ente parco, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministero dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'articolo 9. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente parco si applicano le disposizioni della presente legge”.

2. La delimitazione provvisoria del Parco nazionale delle Cinque Terre e l'istituzione del relativo comitato di gestione di cui al comma 2-bis dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono effettuate con decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

4.0.1

FORCIERI, CAPALDI, CONTE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:

“2-bis. È istituito il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente, in attuazione del comma 6 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, previa consultazione delle regioni, delle province e dei comuni interessati, provvede con proprio decreto alla delimitazione provvisoria del parco e alla istituzione di un comitato provvisorio, sulla base dei principi della presente legge, e tenendo conto degli organi delle aree protette regionali già esistenti”.

2. Per l'istituzione del Parco nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1998».

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «54.434 milioni» con le seguenti: «56.434 milioni».

4.0.2

GIOVANELLI, CAPALDI, BORTOLOTTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono istituiti, secondo le procedure stabilite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale dell'Asinara, il Parco nazionale del Gennargentu e del Golfo di Orosei».

4.15 (Nuovo testo) VELTRI, CAPALDI, CONTE, NIEDDU, MURINEDDU, MELONI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 1.

5.2

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «6.684 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «5.000 milioni per l'anno 1997».

5.3

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «6.684 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «4.000 milioni per l'anno 1997».

5.4 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «6.684 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «3.000 milioni per l'anno 1997».

5.5 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «2.474 milioni per gli anni 1998 e 1999» con le seguenti: «2.000 milioni per gli anni 1998 e 1999».

5.6 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «2.474 milioni per gli anni 1998 e 1999» con le seguenti: «1.500 milioni per gli anni 1998 e 1999».

5.7 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «2.474 milioni per gli anni 1998 e 1999» con le seguenti: «1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999».

5.8 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 2.

5.9 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

5.10 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1.760 milioni a decorrere dal 1997» con le seguenti: «1.500 milioni a decorrere dal 1997».

5.11 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1.760 milioni a decorrere dal 1997» con le seguenti: «1.200 milioni a decorrere dal 1997».

5.12 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1.760 milioni a decorrere dal 1997» con le seguenti: «1.000 milioni a decorrere dal 1997».

5.13 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

5.14 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

5.15 LASAGNA

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

5.16 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

5.17 LASAGNA

Al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'attivazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni a decorrere dal 1997. Per l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, limitatamente ai compiti di studio, ricerca, sperimentazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché della raccolta e della elaborazione dei dati per una corretta informazione al pubblico, anche attraverso l'apertura di uno sportello per il cittadino, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni a decorrere dal 1997».

5.18 CARCARINO

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «1.000 milioni a decorrere dal 1997» con le seguenti: «800 milioni a decorrere dal 1997».

5.19 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «1.000 milioni a decorrere dal 1997» con le seguenti: «600 milioni a decorrere dal 1997».

5.20 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «1.000 milioni a decorrere dal 1997» con le seguenti: «400 milioni a decorrere dal 1997».

5.21 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 sono sostituiti dal seguente:

“Agli interventi di prevenzione e lotta all'inquinamento marino di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, si provvede mediante l'acquisto, il noleggio o comunque l'utilizzazione, mediante appositi contratti o convenzioni, di unità navali, aereomobili o mezzi terrestri specificamente strutturati, attrezzati ed armati per operazioni di monitoraggio, controllo ed intervento antinquinamento”.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata a decorrere dall'anno 1997 la spesa di lire 30 miliardi da iscrivere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 1982 n. 979, così come determinata per il triennio 1997-1999 dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996 n. 663».

5.22 BORTOLOTTO, IULIANO, POLIDORO, VELTRI, CARCARINO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Gli interventi in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino previsti dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 27 agosto 1994, n. 200, nonchè dalla legge 31 dicembre 1982 n. 979, sono assicurati dal Mini-

stero dell'ambiente attraverso l'affidamento ad altre amministrazioni dello Stato o a terzi tramite contratti o convenzioni.

2-ter. Anche al fine di ratificare le convenzioni internazionali relative alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento marino è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 40 miliardi, a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente. Gli stanziamenti necessari a garantire per gli anni successivi, i servizi connessi a quanto previsto da questo e dal comma precedente, sono assicurati secondo quanto determinato dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e disposto per il triennio 1997-1999 dalla tab. C della legge 21 dicembre 1996 n. 663.

2-quater. Al fine di assicurare una informazione generale ai cittadini interessati e di predisporre adeguati programmi di intervento volti ad attuare quanto disposto dalla direttiva 96/82/CEE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, con particolare riferimento alla prevenzione, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per il 1997, da inserire in apposito capitolo.

2-quinquies. Nelle more della costituzione del Consorzio Nazionale Imballaggi, prevista dall'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22, il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti previsto dall'articolo 26 del medesimo decreto è assicurato tramite la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997».

5.23

VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* Gli interventi in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino previsti dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 27 agosto 1994, n. 200, nonché dalla legge 31 dicembre 1982 n. 979, sono assicurati dal Ministero dell'ambiente attraverso procedure di affidamento ad altri soggetti pubblici e privati tramite contratti o convenzioni.

2-ter. Anche al fine di ratificare le convenzioni internazionali relative alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento marino è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 40 miliardi, a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente. Gli stanziamenti necessari a garantire per gli anni successivi, i servizi connessi a quanto previsto da questo e dal comma precedente, sono assicurati secondo quanto determinato dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e disposto per il triennio 1997-1999 dalla tab. C della legge 21 dicembre 1996 n. 663.

2-quater. Al fine di assicurare una informazione generale ai cittadini interessati e di predisporre adeguati programmi di intervento volti ad attuare quanto disposto dalla direttiva 96/82/CEE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, con particolare riferimento alla prevenzione, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per il 1997, da inserire in apposito capitolo.

2-quinquies. Nelle more della costituzione del Consorzio Nazionale Imballaggi, prevista dall'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti previsto dall'articolo 26 del medesimo decreto è assicurato tramite la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997».

5.23 (Nuovo testo)

VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, istituisce con proprio decreto, per i gruppi di prodotti per i quali non siano stati fissati specifici criteri comunitari relativi al marco di qualità ecologica previsti dal regolamento CEE 880/92, un sistema di assegnazione di un marchio nazionale per la qualità ecologica, assicurando la complementarietà tra tale sistema ed il sistema comunitario».

5.24

BORTOLOTTO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 1.

6.2

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il nucleo di valutazione interno del Ministero coadiuvato da una società esterna esperta nella valutazione e gestione del personale e dei dirigenti predispone una relazione tecnica in ordine alla idoneità del personale dipendente del Ministero a svolgere le funzioni di cui alla presente legge».

6.3

LASAGNA

Al comma 1, sostituire le parole: «in novecento unità» con le seguenti: «in cento unità».

6.4

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «in novecento unità» con le seguenti: «in trecento unità».

6.5 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «in novecento unità» con le seguenti: «in cinquecento unità».

6.6 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «in novecento unità» con le seguenti: «in settecento unità».

6.7 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

La tabella richiamata al comma 1 dell'articolo 6, è sostituita dalla seguente:

TABELLA
(Articolo 6, comma 1)

Dotazione organica del Ministero dell'ambiente:

dirigenti generali	n.	10
dirigenti	n.	47
(totale dirigenti	n.	57)
IX q.f. (compreso r. esaurimento)	n.	87
VIII q.f.	n.	166
VII q.f.	n.	205
VI q.f.	n.	125
V q.f.	n.	140
IV q.f.	n.	69
III q.f.	n.	47
II q.f.	n.	4
(totale q.f.	n.	843)
Totale	n.	900

6.8 IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

6.9 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «tre quinti» con le seguenti: «un quinto».

6.10 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «tre quinti» con le seguenti: «due quinti».

6.11 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «tre quinti» con le seguenti: «quattro quinti».

6.12 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, in fine, dopo la parola: «tecnico» aggiungere la seguente: «e giuridico-amministrativo».

6.13 VELTRI, CAPALDI

Sopprimere il comma 3.

6.14 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 3.

6.15 LASAGNA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alla copertura dei posti determinati ai sensi del comma 2 si provvede mediante corsi di riqualificazione per tutti i dipendenti di ruolo del Ministero dell'ambiente aventi diritto ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 59 del 1997. Alla successiva copertura dei posti resisi disponibili, il Ministero dell'ambiente procederà in primo luogo mediante l'immissione in ruolo del personale del ruolo unico transitorio attualmente in utilizzo presso il Ministero e quindi mediante procedure concorsuali anche in deroga all'articolo 1, comma 45 della legge n. 662, del 1996 estendendo alle qualifiche relative alle professionalità amministrative quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993, nonché procedure di mobilità».

6.16 CARCARINO

All'emendamento 6.17, sostituire le parole: «a) fino a 75 unità delle qualifiche III, IV, V e VI,» con le seguenti: «a) fino a 97 unità delle qualifiche II, III, IV, V e VI,»; alla lettera b), sostituire le parole: «b) per 84 unità delle qualifiche VI, VII, VIII e IX,» con le seguenti: «b) per 62 unità delle qualifiche V, VI, VII, VIII e IX,».

6.17/1

CARCARINO

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Alla copertura dei posti determinati ai sensi del comma 2, si provvede, anche in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

a) fino a 75 unità delle qualifiche III, IV, V e VI, mediante inquadramento del personale attualmente utilizzato dal Ministero dell'ambiente e proveniente dagli enti posti in liquidazione (Ente nazionale cellulosa e carta e Federconsorzi);

b) per 84 unità delle qualifiche VI, VII, VIII e IX, mediante passaggio del personale già inquadrato nelle qualifiche immediatamente inferiori nei ruoli del Ministero dell'ambiente, previo corso di qualificazione professionale. Nei posti delle qualifiche V, VI, VII e VIII in tal modo resi disponibili vengono inquadrati fino a 84 unità del personale in possesso delle corrispondenti qualifiche e proveniente dagli enti posti in liquidazione (Ente nazionale cellulosa e carta e Federconsorzi) attualmente utilizzato presso il Ministero dell'ambiente;

c) per 181 unità (di cui 77 unità della VII, 56 dell'VIII, 26 della IX e 22 della qualifica di dirigente) mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche relative alle professionalità amministrative quanto disposto dal comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

d) per 2 posti della qualifica di dirigente generale mediante contratto di durata quinquennale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei confronti di esperti particolarmente qualificati in materia attinenti alle funzioni da svolgere, anche appartenenti alle categorie indicate al comma 1 del citato articolo 21;

e) per i posti di cui alle lettere a) e b) non coperti dopo l'applicazione di quanto ivi previsto, mediante procedure di mobilità.

3-bis. Le unità di personale provenienti dagli enti posti in liquidazione (Ente nazionale cellulosa e carta e Federconsorzi) ed attualmente utilizzate presso il Ministero dell'ambiente, non inquadrati ai sensi del comma 3, lettere a) e b), sono inquadrati ai livelli corrispondenti a quelli in possesso, per quattro quinti nei ruoli dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e per un quinto nei ruoli dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, ed all'articolo 4, comma 2, si applicano sino all'effettiva copertura dei costi derivanti dall'ampliamento della pianta organica di cui al presente articolo».

6.17

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e determinati ai sensi del comma 2 si proviene in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i seguenti criteri:

a) il 40 per cento dei posti aggiuntivi, determinati dalla differenza del numero di personale in ruolo alla data del 30 maggio 1997 e la nuova dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo previsti per le qualifiche funzionali VI, VII, VIII e IX e per la qualifica di dirigente, sono coperti attraverso il passaggio del personale già inquadrato nelle qualifiche immediatamente inferiori, previo corso di qualificazione professionale e accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire;

b) i posti resi disponibili, in attuazione di quanto previsto dal comma precedente, nelle diverse qualifiche funzionali, sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato con priorità per il personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti. Per il personale così inquadrato saranno predisposti corsi di riqualificazione professionale secondo le esigenze e le funzioni attribuite presso i servizi del Ministero;

c) i rimanenti posti disponibili fino al raggiungimento della nuova dotazione organica sono coperti mediante procedure concorsuali pubbliche con priorità per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX;

d) le unità di personale provenienti dagli enti posti in liquidazione (Ente nazionale cellulosa e carta, Federconsorzi) e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, non inquadrato secondo le procedure previste dalla lettera b) del presente comma, sono poste in ruolo secondo la qualifica funzionale posseduta presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e presso l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare».

6.18

VELTRI

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

6.19

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «si provvede mediante» aggiungere le seguenti: «l'inserimento nei ruoli del personale attualmente impiegato presso il Ministero a titolo di messa a disposizione temporanea da parte di enti pubblici in liquidazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 1995, n. 337, nelle more del perfezionamento previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 ottobre 1994, n. 595, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successivamente attraverso».

6.20

CARCARINO

Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1997».

6.21

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre 1997» con le seguenti: «30 novembre 1997».

6.22

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre 1997» con le seguenti: «30 ottobre 1997».

6.23

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre 1997» con le seguenti: «30 luglio 1997».

6.24

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

6.25

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 4.

6.26

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «4.000 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «100 milioni per l'anno 1997».

6.27

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, sostituire le parole: «4.000 milioni per l'anno 1997»
con le seguenti: «1.000 milioni per l'anno 1997».*

6.28 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, sostituire le parole: «4.000 milioni per l'anno 1997»
con le seguenti: «2.000 milioni per l'anno 1997».*

6.29 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, sostituire le parole: «4.000 milioni per l'anno 1997»
con le seguenti: «3.000 milioni per l'anno 1997».*

6.30 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, sopprimere le parole «in lire 10.000 milioni per l'an-
no 1998 ed in lire 18.910 milioni a decorrere dall'anno 1999».*

6.31 LASAGNA

*Al comma 4, sostituire le parole: «10.000 milioni per l'anno 1998»
con le seguenti: «50 milioni per l'anno 1998».*

6.32 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, sostituire le parole: «10.000 milioni per l'anno 1998»
con le seguenti: «1.000 milioni per l'anno 1998».*

6.33 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, sostituire le parole: «10.000 milioni per l'anno 1998»
con le seguenti: «5.000 milioni per l'anno 1998».*

6.34 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, sostituire le parole: «18.910 milioni a decorrere
dall'anno 1999» con le seguenti: «50 milioni a decorrere dall'anno
1999».*

6.35 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «18.910 milioni a decorrere dall'anno 1999» con le seguenti: «500 milioni a decorrere dall'anno 1999».

6.36 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «18.910 milioni a decorrere dall'anno 1999» con le seguenti: «1.000 milioni a decorrere dall'anno 1999».

6.37 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «18.910 milioni a decorrere dall'anno 1999» con le seguenti: «1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999».

6.38 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro novanta giorni dal completamento della copertura della pianta organica di cui al presente articolo, il nucleo di valutazione interno del Ministero, coadiuvato da una società esterna esperta nel settore della gestione del personale, predispone una relazione tecnica contenente la valutazione dell'organizzazione del Ministero e della gestione del personale e la trasmette alle competenti Commissioni parlamentari».

6.3 (Nuovo testo) LASAGNA

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 1.

7.2 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» sostituire le parole: «lire 144.800 milioni» con le seguenti: «lire 65.200 milioni».

7.3

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» sostituire le parole: «lire 144.800 milioni» con le seguenti: «lire 65.690 milioni».

7.3 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

7.4

LASAGNA

Sopprimere il comma 2.

7.5

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

7.6

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.7

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 3.

7.8

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sopprimere le parole: «o loro consorzi ai sensi delle vigenti disposizioni».

7.9

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Sopprimere il comma 4.

7.10

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 7.0.1, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Dopo le parole: «Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» sono inserite le seguenti: «, previo accertamento che le opere siano approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione di impatto ambientale se prevista, e che siano verificate le loro utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica, d'intesa con le regioni interessate.».

7.0.1/1

CARCARINO, IULIANO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi:

“2. Le parole: ‘i Consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215’ sono sostituite dalle seguenti: ‘i soggetti concessionari ai sensi della normativa vigente’.

3. Dopo le parole: ‘risorse agricole, alimentari e forestali’ sono inserite le seguenti: ‘, d'intesa con le regioni interessate,’.

4. Dopo le parole: ‘a tale scopo.’ sono inserite le seguenti: ‘Prima dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome accerta che le opere siano approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione di impatto ambientale se prevista, e che sia verificata la loro utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica.’.

5. Il terzo periodo è sostituito dal seguente: ‘Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con le regioni interessate, previa verifica dell'utilità, della compatibilità ambientale, dell'efficacia e della fattibilità tecnico-economica, stabilisce le modalità, i termini, le condizioni ed i criteri di priorità delle opere per la concessione e l'utilizzazione dei mutui’».

7.0.1

VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi:

“2. Le parole: ‘i Consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215’ sono sostituite dalle seguenti: ‘i soggetti concessionari ai sensi della normativa vigente’.

3. Dopo le parole: ‘risorse agricole, alimentari e forestali’ sono inserite le seguenti: ‘, d'intesa con le regioni interessate,’.

4. Dopo le parole: ‘a tale scopo.’ sono inserite le seguenti: ‘Prima dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome accerta che le opere siano approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione di impatto ambientale se prevista, e che sia verificata la loro utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica.’.

5. Il terzo periodo è sostituito dal seguente: ‘Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con le regioni interessate, previa verifica dell'utilità, della compatibilità ambientale, dell'efficacia e della fattibilità tecnico-economica, stabilisce le modalità, i termini, le condizioni ed i criteri di priorità delle opere per la concessione e l'utilizzazione dei mutui’”».

7.0.5

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi:

“2. Le parole: ‘i Consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215’ sono sostituite dalle seguenti: ‘i soggetti concessionari ai sensi della normativa vigente’.

3. Dopo le parole: ‘risorse agricole, alimentari e forestali’ sono inserite le seguenti: ‘, d'intesa con le regioni interessate,’.

4. Dopo le parole: ‘a tale scopo.’ sono inserite le seguenti: ‘Prima dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome accerta che

le opere siano approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione di impatto ambientale se prevista, e che sia verificata la loro utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica.’.

5. Il terzo periodo è sostituito dal seguente: ‘Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro e d’intesa con le regioni interessate, previa verifica dell’utilità, della compatibilità ambientale, dell’efficacia e della fattibilità tecnico-economica, stabilisce le modalità, i termini, le condizioni ed i criteri di priorità delle opere per la concessione e l’utilizzazione dei mutui’».

7.0.9

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

All’emendamento 7.0.2, comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «acque reflue» sopprimere la seguente: «urbane» ove ricorre.

7.0.2/1

CARCARINO, IULIANO

All’emendamento 7.0.2, comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «sentita la Conferenza» con le seguenti: «d’intesa con la Conferenza».

7.0.2/2

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

All’emendamento 7.0.2, comma 1, capoverso 1-bis, dopo la parola: «coincidono» inserire le seguenti «limitatamente all’applicazione della presente legge a condizione che non vi sia contrasto con le indicazioni dell’Autorità di bacino».

7.0.2/3

CARCARINO, IULIANO

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

1. All’articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. Le risorse derivanti dall’esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di

cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, nonché i proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono destinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, tenendo conto della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, adottato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

1-*bis*. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata definita l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, ai fini di cui al comma 1 gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, coincidono con il territorio della provincia, salvo diversa e successiva disposizione stabilita con legge regionale”.

2. Il decreto di cui al capoverso 1 del comma 1 è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

7.0.2

VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, nonché i proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono destinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, tenendo conto della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, adottato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

1-bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata definita l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, coincidono con il territorio della provincia, salvo diversa successiva disposizione stabilita con legge regionale».

2. Il decreto di cui al capoverso 1 del comma 1 è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

7.0.6

IL GOVERNO

All'emendamento 7.0.3, comma 1, capoverso 4, penultimo periodo, sostituire le parole: «il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dei lavori pubblici» con le seguenti: «il presidente della giunta regionale».

7.0.3/1

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

All'emendamento 7.0.3, comma 1, capoverso 4, ultimo periodo, dopo le parole: «A tal fine» sostituire le parole: «il gestore provvisorio può» con le seguenti: «il gestore definitivo ovvero quello provvisoriamente indicato possono».

7.0.3/2

CARCARINO, IULIANO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, già appaltati o affidati in concessione o già oggetto di progettazione almeno preliminare se compresi in piani regionali di risanamento delle acque, e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Entro il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera la provincia, o l'ente responsabile dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato qualora costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, individua il gestore definitivo. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei lavori pubblici può individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A tal fine il gestore provvisorio può utilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano al predetto intervento, nonché le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di fognatura e depurazione, ove previsti”».

7.0.3

VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, già appaltati o affidati in concessione o già oggetto di progettazione almeno preliminare se compresi in piani regionali di risanamento delle acque, e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Entro il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera la provincia, o l'ente responsabile dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato qualora costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, individua il gestore definitivo. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei lavori pubblici può individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A tal fine il gestore provvisorio può utilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano al predetto intervento, nonchè le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di fognatura e depurazione, ove previsti”».

7.0.7

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al comma 2-bis, capoverso 8-bis, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: “e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, dal parere favorevole della soprintendenza ai beni archeologici e storici”».

7.0.4

CARCARINO, IULIANO

All'emendamento 7.0.8, dopo le parole: «unità immobiliari» inserire le seguenti: «non modifichino i volumi e i prospetti delle costruzioni preesistenti».

7.0.8/1

CARCARINO, IULIANO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quinquies.

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunte, dopo le parole: "destinazione d'uso" le seguenti parole: "delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non comportino l'aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari e rispettino le originarie caratteristiche tipologiche e costruttive"».

7.0.8

IL GOVERNO

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 1.

8.2

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 6, pari a» sostituire le seguenti: «lire 63.344 milioni» con le altre: «lire 62.144 milioni» e: «lire 54.434 milioni» con: «lire 52.634 milioni».

8.3

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

8.4

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, dopo le parole: «All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, pari a» sostituire le seguenti: «lire 144.800 milioni» con le altre: «lire 65.200 milioni».

8.5

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, pari a» sostituire le seguenti: «lire 144.800 milioni» con le altre: «lire 65.690 milioni».

8.5 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 3.

8.6

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 4.

8.7

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1997

Presidenza del Presidente provvisorio deputato
Vittorio TARDITI

La seduta inizia alle ore 14,10.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI
(R030 000, C37^a, 0002^o)

Il Presidente provvisorio Vittorio TARDINI, constatata la mancanza del numero legale rinvia ad altra seduta l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari. La Commissione sarà convocata in altra data dai Presidenti delle Camere.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1997

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 9,50.

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, dà lettura della riformulazione del subemendamento Elia I.0.4.136.42 (pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna).

Intervengono i senatori Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*.

La Commissione delibera quindi, in accoglimento della nuova formulazione del subemendamento I.0.4.136.42, di integrare il terzo comma dell'articolo 1-bis prevedendo che ai comuni sia attribuita la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie nella quali spetta allo Stato o alle regioni il potere legislativo.

Avendo il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD) chiarito gli emendamenti che intende accogliere, intervengono i senatori Renato Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia), Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) ed i deputati Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) e Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo).

La Commissione approva quindi l'emendamento I.4.136 del relatore come modificato per l'articolo 4 dai subemendamenti approvati e per l'articolo 4-bis dall'accoglimento dei subemendamenti Boato I.0.4.136.4, Villone I.04.136, Bressa 15, I.0.4.136.14, Soda I.0.4.136.36, D'Amico I.0.4.136.45 e Bressa I.04.136.16, affidando al relatore il compito di coordinare il testo risultante da tale accoglimento.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 5, al quale il relatore ha presentato l'emendamento I.5.13, interamente sostitutivo.

Contrario il relatore, dopo interventi dei senatori Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) e Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), la Commissione respinge l'emendamento Zeller I.5.7.

Approva quindi l'emendamento del relatore I.5.13, interamente sostitutivo dell'articolo in esame.

Si passa all'esame dell'articolo 6, al quale il relatore ha presentato l'emendamento I.6.42, interamente sostitutivo.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, comunica che il senatore Grillo ha riformulato il proprio subemendamento I.0.6.42.2, che risulta sottoscritto anche dai deputati Bressa e Salvati e dal deputato Loiero.

Il senatore Luigi GRILLO (gruppo forza Italia) illustra quindi la nuova formulazione del subemendamento I.0.6.42.2. Intervengono successivamente il deputato Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il deputato Giulio TREMONTI (gruppo forza Italia), il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il senatore Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia), la senatrice Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) e il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale).

Alla luce del dibattito svoltosi, Massimo D'ALEMA, *Presidente*, propone quindi di accantonare l'esame dell'articolo 6, per dare modo ai presentatori del subemendamento I.0.6.42.2 di riformularlo ulteriormente.

Dopo interventi del deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), del senatore Luigi GRILLO (gruppo forza Italia) e del deputato Giulio TREMONTI (gruppo forza Italia), la Commissione approva la proposta del Presidente.

La Commissione approva quindi gli emendamenti del relatore I.7.11, I.8.24 e I.9.17, interamente soppressivi degli articoli 7, 8 e 9, e

passa all'esame dell'articolo 10, al quale il relatore ha presentato l'emendamento I.10.31, interamente sostitutivo.

Favorevole il relatore, la Commissione approva il subemendamento Buttiglione e Dentamaro I.0.10.31.9.

Ritirato dal presentatore, su invito del relatore, il subemendamento Boato I.0.10.31.5, la Commissione approva - favorevole il relatore - gli identici subemendamenti Armando Cossutta ed altri I.0.10.31.7 e Boato I.0.10.31.2.

Ritirati dai presentatori gli identici subemendamenti Boato I.0.10.31.1 e D'Amico I.0.10.31.11, la Commissione approva - favorevole il relatore - il subemendamento Bressa ed altri I.0.10.31.10, restando conseguentemente assorbito il subemendamento Boato I.0.10.31.6.

Dopo interventi del senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiana democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, del senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), del deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), del deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), di Massimo D'ALEMA, *Presidente* e del deputato Giulio TREMONTI (gruppo forza Italia), i presentatori accettano di riformulare il subemendamento Armando Cossutta ed altri I.0.10.31.8, nel senso di sopprimere il n. 7). Così riformulato, favorevole il relatore, il subemendamento risulta approvato.

Dopo interventi del deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), del senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), del deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), del senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e della senatrice Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), essendosi il relatore rimesso alla Commissione, quest'ultima respinge il subemendamento Urbani ed altri I.0.10.31.3.

Sul subemendamento Urbani e Vegas I.0.10.31.01 il relatore si rimette alla Commissione. Dopo interventi del senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), del senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), del senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), su invito del Presidente il subemendamento I.0.10.31.01 è ritirato dal senatore Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia).

La Commissione approva quindi l'emendamento del relatore I.10.31, interamente sostitutivo dell'articolo 10, e passa all'esame

dell'articolo 11, al quale il relatore ha presentato l'emendamento I.11.6, interamente sostitutivo.

Intervengono sul subemendamento Villone e Soda I.0.6.11.6.1 il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiana democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, che esprime parere contrario, e i senatori Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia). Ritirato tale subemendamento dai presentatori ed insistendo invece per la votazione i presentatori dell'emendamento Armando Cossutta ed altri I.11.1, quest'ultimo – contrario il relatore – risulta respinto.

La Commissione approva quindi gli emendamenti del relatore I.11.6, interamente sostitutivo dell'articolo 11, e I.12.6, soppressivo dell'articolo 12, passando successivamente all'esame dell'articolo 13, al quale il relatore ha presentato l'emendamento I.13.12, interamente sostitutivo.

Dopo interventi del senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), del deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), del senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il subemendamento Bressa ed altri I.0.13.12.6 viene ritirato dai presentatori.

Dopo interventi dei senatori Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) e Renato Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia), favorevole il relatore, la Commissione approva il subemendamento Soda e Villone I.0.13.12.4.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che – per consentire ai componenti della Commissione di partecipare alle votazioni in corso nel Parlamento in seduta comune – l'esame riprenderà all'inizio della seduta convocata per le ore 15,30 di oggi.

La seduta termina alle ore 12,20.

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 15,40.

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Massimo D'ALEMA *Presidente*, ricorda che la Commissione proseguirà ora l'esame degli emendamenti all'articolo 13.

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, si dichiara favorevole al subemendamento Boato I.0.13.12.1 che la Commissione, dopo un intervento di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, e dichiarazione di voto del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), approva.

Assorbito il subemendamento I.0.13.12.8, intervengono sul subemendamento I.0.13.12.3 il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, ed il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale).

Intervengono quindi sui subemendamenti Villone I.0.13.12.5, Armando Cossutta I.0.13.12.2, Bressa I.0.13.12.7, il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, i senatori Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Marcello PERA (gruppo forza Italia) e Massimo D'ALEMA, *Presidente*.

La Commissione approva quindi il subemendamento Armando Cossutta ed altri I.0.13.12.2 e l'emendamento I.13.12 del relatore come modificato dai subemendamenti approvati.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 14.

Ritirato dai presentatori l'emendamento I.14.1, intervengono sull'emendamento D'Amico I.14.2 il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Massimo D'ALEMA, *Presidente*.

La Commissione approva l'emendamento D'Amico I.14.2.

Avendo il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) chiesto la votazione del suo emendamento I.13.7, con riferimento all'articolo 14, la Commissione, dopo un intervento del senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, respinge tale emendamento.

La Commissione approva quindi l'articolo 14, come modificato.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 15.

Avendo il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP) ritirato i suoi emendamenti I.0.15.6.2 e I.0.15.6.3, intervengono il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) ed il senatore Tarcisio ANDREOLLI (gruppo partito popolare italiano).

Dopo che il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP) ha ritirato il suo subemendamento I.0.15.6.4, con riserva di ripresentarlo, Massimo D'ALEMA, *Presidente* fa presente che è stata presentata una nuova formulazione del subemendamento I.0.15.6.1 (pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna).

Intervengono sul subemendamento i senatori Tarcisio ANDREOLLI (gruppo partito popolare italiano), Adriana PASQUALI (gruppo alleanza nazionale), Renato Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia), i deputati Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), Karl ZELLER (gruppo misto-SVP), i senatori Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Massimo D'ALEMA, *Presidente*.

Dopo che il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) ha chiesto la votazione per parti separate del subemendamento I.0.15.6.1, intervengono il senatore Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale) ed i deputati Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale) e Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti).

Avendo il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, ricordato l'intervento previsto dal subemendamento in esame, con riferimento alle decisioni procedurali adottate all'inizio dell'esame dei progetti di legge, intervengono i deputati Karl ZELLER (gruppo misto-SVP), Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo).

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, fa presente che la Commissione potrà votare la prima parte del subemendamento I.0.15.61 dalle parole «La Sardegna e la Sicilia» fino alle parole «procedimento ordinario per la revisione delle leggi costituzionali», separatamente dalla restante parte.

Intervengono quindi i senatori Mario RIGO (gruppo misto), Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, Renato Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia), Tarcisio ANDREOLLI (gruppo partito popolare italiano), Guido DONDEYNAZ (gruppo misto-VdA) ed il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo).

La Commissione respinge la proposta del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) di sopprimere nella prima parte del

subemendamento le parole «obblighi internazionali»; approva quindi la prima parte della nuova formulazione del subemendamento I.0.15.16.1, con l'aggiunta della parola «nazionale» dopo le parole «sottoposte a referendum», con l'intesa di effettuare dopo giugno una più attenta riflessione sulla seconda parte del subemendamento.

La Commissione approva quindi l'emendamento I.15.6 del relatore come modificato.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 16.

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, esprime parere contrario sui subemendamenti Armando Cossutta ed altri I.0.16.7.1 e I.0.16.7.2; ritiene che il subemendamento Zeller I.0.13.7.3 sia stato già accolto sostanzialmente nel testo del relatore; esprime parere favorevole sul subemendamento Bressa I.0.13.7.4.

La Commissione respinge gli emendamenti Armando Cossutta ed altri I.0.16.7.1 e I.0.16.7.2.

Il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP), dopo interventi di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, dei senatori Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato* e Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), ritira il suo subemendamento I.0.16.7.3.

La Commissione approva quindi il subemendamento Bressa I.0.16.7.4, con esclusione del comma secondo; approva quindi l'emendamento I.16.7 del relatore, come modificato.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 6.

Dopo che il senatore Luigi GRILLO (gruppo forza Italia) ha illustrato la ulteriore riformulazione del suo subemendamento I.0.6.42.2 (pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna), interviene il senatore Luciano GUERZONI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

Intervengono quindi sull'ordine dei lavori il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ed i deputati Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) e Giulio TREMONTI (gruppo forza Italia).

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame dell'articolo 6.

La Commissione delibera quindi di accantonare le proposte di modifica al Titolo.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, sospende quindi la seduta per consentire la partecipazione alla votazione nella riunione del Parlamento in seduta comune.

La seduta, sospesa alle 17,50, è ripresa alle 18,35.

La Commissione esamina l'articolo 1 del testo base sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e gli emendamenti e subemendamenti ad esso riferiti.

Intervengono in riferimento al subemendamento Boato III.0.1.15.1 il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), i senatori Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Leopoldo ELIA (Gruppo partito popolare italiano) e Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti).

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) presenta la seguente nuova formulazione del suo subemendamento III.1.15.1, che assorbe anche il contenuto dei suoi subemendamenti III.0.1.15.5 e III.0.1.15.8:

Sostituire l'emendamento del relatore III.1.15. con il seguente:

«L'Italia partecipa, in condizioni di parità con altri Stati e nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di integrazione europea; promuove e favorisce lo sviluppo dell'Unione europea ordinata secondo il principio democratico e il principio di sussidiarietà. Ulteriori limitazioni di sovranità sono approvate a maggioranza assoluta dai componenti di ciascuna Camera e possono essere sottoposte a *referendum* secondo le modalità previste dall'articolo...».

III.0.1.15.1(Nuova formulazione)

La Commissione respinge una proposta della senatrice Salvato, volta a prevedere espressamente il ricorso al procedimento di revisione costituzionale per ogni ipotesi di limitazione di sovranità per la partecipazione al processo di integrazione europea.

Intervengono quindi il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), *relatore sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*, Massimo D'ALEMA, *Presidente*, ed i senatori Marcello PERA (gruppo forza Italia), Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Ersilia SAL-

VATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo).

La Commissione approva il subemendamento Boato III.0.1.15.1 (nuova formulazione) interamente sostitutivo dell'emendamento III.1.15 del relatore, restando così assorbiti tutti gli altri submendamenti riferiti all'emendamento III.1.15.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 2 al quale il relatore ha presentato l'emendamento III.2.7 interamente sostitutivo dello stesso.

Intervengono quindi il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), *relatore sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*, il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), il senatore Mario GRECO (gruppo forza Italia) e il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano).

La Commissione approva quindi gli identici subemendamenti soppressivi dell'emendamento del relatore III.2.7, Pieroni III.0.2.7.1, Buttiglione III.0.2.7.3, Senese III.0.2.7.4 e Armando Cossutta III.0.2.7.5, restando così assorbito il subemendamento Boato III.0.2.7.2.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 3 al quale il relatore ha presentato l'emendamento soppressivo III.3.6.

La Commissione approva l'emendamento III.3.6. del relatore.

Passa quindi all'esame dell'articolo 4 al quale il relatore ha presentato l'emendamento interamente sostitutivo III.4.13.

Dopo interventi della senatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU) e del senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), la Commissione respinge il subemendamento Buttiglione III.0.4.13.2.

Intervengono quindi il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), *relatore sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*, Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) che dichiara di ritirare il suo subemendamento III.0.4.13.1 e di sottoscrivere il subemendamento Senese III.0.4.13.5, il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il senatore Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia) che fa proprio il subemendamento III.0.4.13.1 poc'anzi ritirato dal presentatore, il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) che riformula il suo subemendamento III.0.4.13.5 in modo da sostituire al quarto comma le pa-

role: «esercitate d'intesa con esse» con le seguenti: «tenendo conto degli indirizzi espressi dalle regioni», il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), la senatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU) e il senatore Mario GRECO (gruppo forza Italia),

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, propone quindi di accantonare l'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti, nonché di accantonare l'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

La Commissione approva la proposta formulata dal Presidente e passa quindi all'esame dell'articolo 6 al quale risulta presentato l'emendamento interamente sostitutivo III.6.17. del relatore.

Intervengono quindi il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), *relatore sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*, Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP), il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), la senatrice Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) che riformula il suo subemendamento III.0.6.17.1 nel modo seguente:

Sostituire l'emendamento del relatore III.6.17 con il seguente:

«Le regioni partecipano, nei modi previsti dalla legge, alla formazione delle decisioni dello Stato in riferimento agli atti dell'Unione europea e ai trattati internazionali che incidono nelle materie di loro competenza. Nelle medesime materie le regioni provvedono all'attuazione e all'esecuzione del diritto comunitario.

Nel caso in cui la regione non provveda, il Governo, informato il Parlamento, adotta le misure necessarie che mantengono efficacia fino all'adempimento regionale.

Qualora una competenza regionale sia reputata illegittimamente lesa da un atto dell'Unione europea, e non siano previsti mezzo di ricorso regionale diretto, la regione può, con deliberazione a maggioranza assoluta, richiedere che il Governo ricorra presso gli organi giurisdizionali dell'Unione europea. Il Consiglio dei Ministri provvede con decisione motivata.»

III.0.6.17.1 (Nuova formulazione)

BOATO

La Commissione approva il subemendamento Boato III.0.6.17.1 (*nuova formulazione*) restando così assorbiti gli altri subemendamenti ri-

feriti all'emendamento III.6.17 del relatore nonchè l'emendamento del relatore III.7.7 interamente sostitutivo dell'articolo 7 e i subemendamenti a quest'ultimo riferiti.

Passa quindi all'esame dell'articolo 4 precedentemente accantonato.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) presenta il seguente subemendamento all'emendamento del relatore III.4.13:

Sostituire l'emendamento del relatore III.4.13 con il seguente:

«Il Parlamento definisce gli indirizzi di politica comunitaria.

Il Governo informa tempestivamente il Parlamento dei negoziati per qualsiasi revisione dei trattati istitutivi della Comunità europea, nonchè dei trattati che li hanno modificati o integrati. Successivamente sottopone allo stesso Parlamento il progetto di revisione al fine di acquisire gli eventuali indirizzi.

Prima di concorrere alla formazione di norme comunitarie, il Governo informa in modo esauriente il Parlamento per l'adozione dei relativi atti di indirizzo.

Il Parlamento esprime parere preventivo al Governo in relazione alla nomina dei membri degli organi delle istituzioni dell'Unione europea».

III.0.4.13.8

BOATO

La Commissione approva il subemendamento Boato III.0.4.13.8, restando così assorbiti gli altri subemendamenti riferiti all'emendamento III.4.13 del relatore.

Passa quindi all'esame dell'articolo 8 al quale risulta presentato l'emendamento del relatore III.8.15 interamente sostitutivo.

Intervengono il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano) che propone di affrontare la questione relativa alla Banca d'Italia in altra sede ed in particolare nel corso dell'esame della disciplina delle autorità amministrative indipendenti contenuta nel testo base sul sistema delle garanzie, il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) che condivide la proposta del senatore Zecchino, pur ritenendo che debba essere soppresso il primo comma dell'emendamento 8.15 relativo alla politica economica e monetaria, il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) e il senatore Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia).

La Commissione approva gli identici subemendamenti Crucianelli III.0.8.15.5 e Armando Cossutta III.0.8.15.8 soppressivi del primo comma dell'emendamento del relatore III.8.15, e delibera di accantonare la restante parte dell'emendamento del relatore III.8.15 nonchè i subemendamenti a tale parte riferiti.

Il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP) richiama l'attenzione della Commissione sul suo subemendamento III.0.1.15.01.

Su proposta del Presidente la Commissione delibera di accantonare il subemendamento Zeller III.0.1.15.01.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi domani mattina alle 9,30 per proseguire l'esame del testo base sul Parlamento e le fonti normative, nonché alle 15,30 per esaminare l'articolo 6 del testo base sulla forma di Stato accantonato nel corso della seduta pomeridiana odierna.

La seduta termina alle ore 20,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1997

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Intervengono il Sottosegretario di Stato per le Poste e Telecomunicazioni, onorevole Vincenzo Vita; il Direttore Generale della Rai, dottor Franco Iseppi; i Vicedirettori Generali, ingegner Guido Vannucchi e dottor Francesco Mengozzi.

La seduta inizia alle ore 13,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0027^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SEGUITO DELL'ESAME DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO 1997-99 TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA RAI: AUDIZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ON. VINCENZO VITA
(R050 001, B60^a, 0011^o)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che nella seduta odierna sono previste le due distinte audizioni del Sottosegretario di Stato per le Poste e Telecomunicazioni – il quale interviene per il Ministro – e del Direttore Generale della Rai.

Rivolge inoltre un saluto al dottor Dino Basili, responsabile delle relazioni istituzionali della Rai, il quale è in procinto di lasciare il proprio incarico.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI si è associato al saluto del Presidente, il Sottosegretario di Stato per le Poste e Telecomunicazioni, onorevole Vincenzo VITA, svolge una relazione sui contenuti dello schema di contratto di servizio, soffermandosi su vari spunti, ed auspicando una fattiva collaborazione con la Commissione.

Svolgono quindi considerazione e pongono quesiti il senatore Enrico JACCHIA, il deputato Paolo ROMANI, il senatore Stefano SEMENZATO ed il Presidente Francesco STORACE.

Ad essi replica il Sottosegretario di Stato per le Poste e Telecomunicazioni, onorevole Vincenzo VITA.

Il Presidente Francesco STORACE fa presente che, a causa di concomitanti impegni del Parlamento in seduta comune, si rende necessario rinviare al termine delle relative operazioni di voto l'audizione del Direttore Generale della Rai.

(La seduta, sospesa alle ore 14,25, riprende alle ore 17,20).

*SEGUITO DELL'ESAME DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO 1997-99 TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA RAI: AUDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA RAI, DOTTOR FRANCO ISEPPI
(R050 001, B60^a, 0011^o)*

Il Direttore Generale della Rai, dottor Franco ISEPPI, svolge una relazione che illustra, per la Rai, i contenuti della schema di Contratto di servizio. Intervengono successivamente, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Mario LANDOLFI e Paolo ROMANI, il senatore Giorgio COSTA, il deputato Giuseppe GIULIETTI, nonché il relatore Gianfranco NAPPI ed il Presidente Francesco STORACE. Ad essi replicano il Direttore Generale della Rai, dottor Franco ISEPPI, ed i Vicedirettori, ingegnere Guido VANNUCCHI e dottor Francesco MENOZZI.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi concluse le audizioni in titolo, e ricorda che il seguito della discussione generale, iniziata ieri, avrà luogo nella seduta di domani, giovedì 19 giugno, alle ore 10.

La seduta termina alle ore 19,20.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1997

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 20,15.

Seguito dell'esame della seconda relazione conclusiva su attività svolte
(R050 001, B65^a, 0002^o)

Il Comitato prosegue l'esame della seconda relazione conclusiva su talune attività svolte.

Il Presidente FRATTINI illustra talune modifiche ed integrazioni apportate allo schema di relazione a seguito del dibattito svoltosi nella precedente seduta.

Segue una discussione al termine della quale il Presidente rinvia il seguito dell'esame dello schema di relazione alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 22.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1997

22ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 20,30

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0019ª)

Il presidente PELLEGRINO comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica altresì che il dottor Arcai ha provveduto a restituire, debitamente sottoscritto, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno, il resoconto stenografico della sua audizione svoltasi il 4 giugno scorso, dopo avervi apportato correzioni di carattere meramente formale.

Comunica che, in relazione ad una lettera fatta pervenire alla Commissione dall'onorevole Raffaele Delfino, e concernente dichiarazioni rese dal senatore Andreotti nel corso delle sue recenti audizioni, lo stesso senatore Andreotti ha trasmesso, con lettera del 31 maggio 1997, sue precisazioni concernenti gli eventi che hanno accompagnato la scissione dal Msi del partito di Democrazia Nazionale. Ancora con riferimento a dichiarazioni rese dal senatore Andreotti a questa Commissione sono pervenute due lettere da parte del professor De Iorio e del generale Inzerilli, lettere contenenti puntualizzazioni e smentite.

Il Presidente informa poi che, in data 5 giugno 1997, è stata trasmessa alla Commissione, da parte del Consiglio provinciale di Roma, una mozione concernente le conclusioni del processo per la strage alla stazione di Bologna, unitamente alla richiesta di ulteriori indagini al riguardo. Tale mozione si aggiunge a numerosi analoghi documenti fatti pervenire da altri enti territoriali (Consiglio regionale del Lazio; Consiglio regionale del Piemonte; Consiglio regionale del Veneto; Consiglio provinciale di Milano; Consiglio comunale di Bologna; Consiglio provinciale di Bologna).

Comunica che, nella riunione di giovedì 5 giugno, l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi parlamentari ha deliberato di affidare un incarico di consulenza al dottor Aldo Sabino Giannuli. L'Ufficio di Presidenza, nella stessa riunione, ha altresì deliberato, con il voto contrario della senatrice Bonfietti, di integrare il calendario dei lavori nei termini che seguono:

– audizione dei brigatisti rossi Morucci, Faranda, Moretti e Balzerani. In esito a tali audizioni si dovrà valutare se procedere a quelle degli onorevoli Piccoli e Misasi. Peraltro sia il Moretti che la Balzerani hanno comunicato la loro indisponibilità ad essere ascoltati dalla Commissione. Quanto alla Faranda, essa non ha potuto essere contattata perchè si trova all'estero e rientrerà in Italia solo il 26 giugno;

– audizione di Stefano Delle Chiaie;

– audizione dell'onorevole Bettino Craxi. Con riferimento a tale ultima audizione, sono stati avviati gli opportuni contatti con il legale dell'onorevole Craxi, l'avvocato Guiso.

Tale programma di audizioni, che si aggiunge a quelle, già deliberate, del generale Delfino e degli onorevoli senatori Cossiga e Taviani, dovrà essere completato entro il mese di luglio.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, B55^a, 0006^o)

Il senatore MANCA prende la parola per stigmatizzare il ricorrente malcostume delle fughe di notizie concernenti procedimenti giudiziari in fase istruttoria. In particolare egli si riferisce alle anticipazioni fornite da tutti gli organi di stampa come relative alla perizia radaristica disposta dal dottor Priore nell'ambito del procedimento per il disastro di Ustica e da questi acquisita nei giorni scorsi. Il giudice istruttore ha escluso che tali indiscrezioni – concernenti uno scenario di guerra che sarebbe stato in atto la sera del disastro aereo – abbiano avuto origine presso il suo Ufficio ovvero presso i suoi consulenti tecnici. Si pone quindi la duplice eventualità di un grave tentativo di disinformazione ovvero di una grave violazione del segreto istruttorio. Sono prospettive ugualmente inquietanti che impongono idonee iniziative di accertamento e di contrasto.

A tal riguardo il PRESIDENTE esprime rincrescimento per la fuga di notizie che peraltro non può ricondursi a questa Commissione, non avendo quest'ultima acquisito il documento peritale in questione. Le violazioni del segreto istruttorio devono essere denunciate nelle opportune sedi giudiziarie ed anche attraverso atti di sindacato ispettivo che esulano, tuttavia, dall'oggetto dell'inchiesta parlamentare. Laddove poi le anticipazioni di stampa non fossero conformi alla sostanza del documento, ancora allo studio del giudice istruttore, si porrebbe all'attenzione di questa Commissione il rischio di forme di condizionamento e di disinformazione dell'opinione pubblica operate, anche incolpevolmente, da organi di stampa.

Il deputato FRAGALÀ si associa alle espressioni di preoccupazione degli intervenuti in ordine alle notizie che vengono diffuse con grande clamore della stampa nell'imminenza della chiusura di importanti e delicate inchieste giudiziarie quali, tra le altre, quella sulla strage di piazza Fontana, quella sull'attentato alla Questura di Milano e quella relativa alla strage di Brescia.

In risposta ad un quesito del senatore DE LUCA Athos, il presidente PELLEGRINO informa che la Presidenza del Senato gli ha fatto pervenire copia del documento conclusivo dell'indagine amministrativa disposta dal Ministro dell'interno in merito alla tenuta degli archivi di quel dicastero, con l'invito a valutare, nella sua qualità di presidente della Commissione, la rilevanza del predetto documento ai fini dell'inchiesta parlamentare.

Rispondendo poi al deputato CORSINI, il PRESIDENTE precisa che i brigatisti Moretti e Balzerani – i quali hanno rifiutato l'invito a deporre – pur potendo essere destinatari di provvedimenti di accompagnamento coattivo potrebbero avvalersi della facoltà di non rispondere, in ragione delle loro qualità di condannati nell'ambito di un procedimento connesso.

INCHIESTA SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO: AUDIZIONE DEL SIGNOR VALERIO MORUCCI

(A010 000, B55^a, 0001^o)

(Viene introdotto il signor Valerio Morucci).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del signor Valerio Morucci nell'ambito dell'inchiesta sugli ultimi sviluppi del caso Moro.

Il signor MORUCCI risponde ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dai deputati FRAGALÀ, ZANI, SARACENI, CORSINI, BIANCHI CLERICI e GNAGA e dai senatori MANCA, DE LUCA Athos, CASTELLI, CALVI.

Il PRESIDENTE, ringraziato il signor Morucci, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 0,55 di giovedì 19 giugno.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1997

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 13,15.

Comunicazioni del Presidente

(A008 000, B14^a, 0004^o)

Il Presidente Salvatore BIASCO comunica che il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha deferito in data 17 giugno 1997 alla Commissione la richiesta del Ministro delle finanze di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante revisione organica e completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione dei tributi (articolo 3, comma 133, lett. *q*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nonché lo schema di decreto legislativo recante norme sulla unificazione della base imponibile del lavoro dipendente a fini fiscali e a fini contributivi, semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro (articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

La Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 luglio 1997 su ambedue gli schemi di decreto.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Disposizioni per la modifica della disciplina in materia di servizi di cassa degli uffici finanziari» – Relatore Caddeo

(R139 b00, B14^a, 0002^o)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 5 giugno.

Il Presidente, Salvatore BIASCO, avverte che si procederà alle dichiarazioni di voto sulle proposte di parere presentate.

Il Senatore Sergio ROSSI, intervenendo per dichiarazione di voto, si richiama al documento a sua firma, osservando che lo schema di decreto legislativo in titolo suscita diversi motivi di perplessità. In particolare la soppressione dei servizi di cassa interni agli uffici riguarderà anche quelli del catasto, con un conseguente disagio all'utenza, che sarà costretta a recarsi all'esterno al più vicino Ufficio postale o da un istituto di credito. Avanza l'ipotesi che per tale motivo l'articolo 6 comma 3 preveda che per le entrate fino a cinquantamila lire si possa effettuare il pagamento mediante marche da bollo ordinarie. In tal caso si domanda se si provvederà alla distribuzione delle marche stesse all'interno degli uffici e ritiene comunque opportuno elevare ameno a centomila lire il suddetto importo.

In merito al contenuto della relazione tecnica osserva che a fronte di un costo valutato in cento miliardi di commissioni il beneficio di maggiori entrate provenienti dall'attività di accertamento valutato in centosettantacinque miliardi sia puramente ipotetico. La valutazione corretta consisteva invece nel raffrontare il costo futuro della nuova gestione con il costo dell'attuale, dato non espresso nella relazione tecnica. Evidenzia, inoltre, che nell'ipotesi, peraltro remota della adozione di una forma di stato federale, sarebbe di scarso interesse esaminare modifiche del sistema fiscale attuale, che risulterebbero a breve superate.

Conclude esprimendo il convincimento che non sia ben chiara la finalità dello schema di decreto proposto dal Governo ed annuncia pertanto un voto astensivo, suggerendo comunque una serie di proposte migliorative del testo del decreto (v. allegato).

Il senatore Andrea PASTORE, intervenendo per dichiarazione di voto, si richiama al documento di cui è primo firmatario, rilevando che il decreto non presenta soltanto aspetti di mero ordine tecnico ed esprime il convincimento che con esso non si realizzino né una semplificazione per il contribuente né un risparmio di spesa, dato che l'utilizzo di tre canali predeterminati per legge e non coordinati tra loro non è accompagnato dalla previsione di un servizio di pagamento diretto all'erario, che potrebbe funzionare anche con strumenti telematici. A titolo esemplificativo e sulla base della propria esperienza professionale, segnala che nel caso di successione ereditaria si avranno ben tre fasi di pagamento per il contribuente.

Ritiene inoltre che sarebbe stato opportuno prevedere un'ampia delegificazione attuabile mediante decreti ministeriali o dirigenziali non risultando sufficiente la mera previsione della emanazione di eventuali decreti correttivi. Fa infine presente che a fronte di tributi spesso di entità irrisoria come quelli previsti per l'effettuazione delle visure catastali, si dovranno affrontare spese postali di importo addirittura maggiore.

Sulla base delle considerazioni esposte, dichiara il proprio voto contrario allo schema di decreto in esame.

Il senatore Rossano CADDEO, relatore, fa presente che si limiterà ad esprimere parere favorevole o contrario ai medesimi nel loro complesso. In merito al documento del senatore Pastore, si dichiara contrario alle proposte in esso contenute, intese ad una maggiore flessibilità e ad una più ampia delegificazione, si dichiara contrario ritenendo che non sia possibile affidare alla discrezionalità non solo di un dirigente, ma nemmeno del Ministro, un argomento così delicato. Per quanto riguarda il documento a firma del senatore Rossi, si dichiara parimenti contrario, ritenendo che le proposte in esso contenute siano scarsamente rilevanti auspicando peraltro che il Governo ne tenga conto.

Dopo osservazioni di carattere procedurale dei deputati Giovanni PACE, Luciana FROSIO RONCALLI e del senatore Andrea Pastore sull'emendabilità del testo del parere presentato dal relatore, il senatore Gavino ANGIUS ritiene che debba essere prestata la massima attenzione alle questioni procedurali per il rispetto non solo dei diritti della minoranza ma anche di quelli della maggioranza. Esprime l'avviso che il parere proposto dal relatore sia inemendabile, ferma restando la facoltà di qualsiasi commissario di proporre modifiche e la corrispondente facoltà del relatore di riformulare il parere. Le proposte emendative non recepite da parte del relatore possono del resto sempre divenire pareri alternativi.

Il senatore Giancarlo PASQUINI ritiene che sia necessaria una netta distinzione tra parere ed emendamenti, essendo a suo giudizio questi ultimi riferibili esclusivamente allo schema di decreto legislativo e non alla proposta di parere, che è di per sé inemendabile. Gli emendamenti devono pertanto essere presentati prima della proposta di parere ed il relatore può accoglierli o meno; in quest'ultimo caso i proponenti possono trasformare gli emendamenti non accolti in uno schema di parere alternativo.

Il senatore Renato ALBERTINI dichiara di concordare pienamente con le affermazioni del senatore Pasquini.

Il deputato Giovanni PACE, sottolineato che il documento del Polo della Libertà è perfettamente coerente con la logica esposta dal senatore Angius, ribadisce che il Polo della Libertà intende conoscere il giudizio del relatore su tutte le singole proposte contenute nel documento.

Esprime l'avviso che su uno schema di parere, non essendo formulato in articoli, non possano presentarsi emendamenti in senso tecnico.

Dopo che il deputato Bruno SOLAROLI si è dichiarato contrario alla tesi della emendabilità del parere, il deputato Luciana FROSIO RONCALLI ritiene che allo stato dei fatti la Commissione non possa votare e che sia opportuno una decisione della Presidenza della Camera sulla questione.

Laddove si voti chiede che le proposte di modifica contenute nel documento del proprio gruppo parlamentare siano poste singolarmente in votazione come emendamenti.

Il Presidente Salvatore BIASCO, riservandosi di sottoporre la questione al Presidente della Camera, ritiene di dover ricordare la procedura di votazione che già in precedente occasione ha ritenuto di dover adottare e che corrisponde a diversi precedenti, da ultimo presso la Commissione Finanze della Camera nella seduta del 3 luglio 1996. Ricorda per completezza e per analogia, l'istruzione della Giunta del Regolamento del Senato all'articolo 139-*bis* di quel Regolamento, che pure è nel senso della emendabilità dei pareri. Ribadisce dunque che proposte emendative o integrative possano essere presentate e debbano essere riferite al testo del parere, anche laddove esse intendano suggerire al Governo una modifica da apportare direttamente al testo dello schema di decreto legislativo. Tali proposte, ove non recepite nel parere del relatore, sono votate prima del parere medesimo. Non dovranno ovviamente avere contenuto tale da stravolgere il parere proposto dal relatore; nel qual caso il Presidente, sentito quest'ultimo, le considererebbe quali proposte autonome di parere, ricevibili sino all'inizio delle dichiarazioni di voto finali, da porre in votazione qualora quello presentato dal relatore sia respinto. Ritiene che tale procedura sia pienamente rispettosa al tempo stesso delle prerogative della maggioranza e dei diritti della minoranza, sottolineando che il potere di approvare l'emendamento è in ogni caso facoltà della Commissione, facoltà che non può essere esclusa o compresa dalla sola volontà contraria del relatore, il cui giudizio è certamente rilevante nel merito ma non in quello di ammissibilità.

Dopo aver riaffermato che ricercherà in ogni caso un orientamento largamente condiviso sulla procedura da adottare in futuro, ricorda il parere negativo espresso dal relatore e pone indi in votazione le proposte emendative presentate dal senatore Rossi e dal senatore Pastore ed altri, che vengono tutte respinte. Pone infine in votazione lo schema di parere del relatore, nel seguente testo:

«La Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

esaminato lo schema di decreto legislativo «Disposizioni per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari» emanato in esecuzione dell'articolo 3, comma 138;

ritenuto che l'esercizio della delega sia avvenuto entro i limiti di cui all'articolo 3 comma 138 e che lo schema di decreto corrisponda alle finalità previste che sono costituite dalla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e dalla razionalizzazione delle attività attualmente svolte dall'Amministrazione finanziaria;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. Pare opportuno prevedere una rimodulazione delle sanzioni al fine di garantirne l'effettiva proporzionalità alla gravità dell'infrazione

accertata e di evitare che violazioni di modesta rilevanza vengano punite con sanzioni elevate. Tale graduazione consentirebbe di realizzare il necessario raccordo tra il decreto sulla soppressione dei Servizi Autonomi di Cassa e quello sulla riforma delle sanzioni tributarie non penali. Inoltre sarebbe utile stabilire che le sanzioni a carico dei concessionari della riscossione debbano essere irrogate con la procedura delineata nel decreto di riforma del sistema sanzionatorio.

2. Si segnala l'opportunità che l'utilizzo delle banche nel sistema di riscossione sia regolato con apposite convenzioni per tener conto del carattere privatistico del rapporto. Naturalmente la disciplina di questo rapporto ha necessità di trovare un'adeguata armonizzazione con quanto è previsto dall'altra delega che deve regolamentare i servizi delle banche nell'ambito delle più generali semplificazioni degli adempimenti.

3. Al fine di migliorare l'economicità del sistema di riscossione si suggerisce di potenziare il coinvolgimento dell'Ente poste. Questo è possibile a condizione che vengano utilizzate le nuove tecnologie, in fase di sperimentazione, degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi al pagamento».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,20.

ALLEGATO N. 1

Proposta di parere presentata dal senatore Andrea Pastore ed altri

La Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica

esaminato lo schema di decreto legislativo «Disposizioni per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari» emanato in esecuzione dell'articolo 3, comma 138,

ritenuto che:

il decreto legislativo in epigrafe attua la delega contenuta nell'articolo 3, comma 138 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, detto decreto, pur condivisibile in linea di principio e pur nel suo tecnicismo che poso si presterebbe a considerazioni politiche contiene alcune disposizioni che non convincono circa l'effettiva semplificazione degli adempimenti per gli uffici e per il contribuente, l'adeguamento degli strumenti previsti alle evoluzioni normative e tecnologiche in atto, alla flessibilità delle modalità di esecuzione dei versamenti.

Gli scopi che il decreto si propone possono essere così riassunti:

eliminare le attribuzioni relative alla riscossione per gli uffici finanziari, liberando risorse di personale da destinare all'essenziale compito della lotta all'evasione;

creare un nuovo sistema di riscossione che riesca a contemperare le esigenze di semplicità di struttura e facilità di utilizzo da parte dei contribuenti con la minima onerosità per l'Erario.

Lo schema di decreto, invece, in particolare sul secondo punto, non sembra possedere i requisiti necessari per realizzare gli scopi previsti; infatti si può osservare quanto segue:

1) le uniche modalità di riscossione consistono, come indicato nella relazione e nell'articolo 4 del provvedimento in esame, in versamenti ai concessionari del servizio di riscossione, all'Ente poste italiane e agli istituti di credito; a queste si deve aggiungere l'uso di marche da bollo nell'ipotesi previste dall'articolo 6 comma 3;

non è contemplato il pagamento diretto alle Sezioni Provinciali del Tesoro se non attraverso versamenti in c/c postale in ipotesi estremamente limitate, il che inibisce, tra l'altro, la possibilità di utilizzare per il prossimo futuro la cd. «moneta elettronica»; si contraddicono così gli ambiziosi programmi di costituire una rete unitaria telematica della P.A. (aperta ad operatori selezionati), attraverso la quale rendere possibile la fruizione di servizi a «distanza» e si prelude il ricorso a tecnologie di pagamento per via telematica con la dotazione della relativa strumentazione presso gli stessi pubblici uffici;

2) il ricorso all'uno o all'altro dei sistemi previsti e eccessivamente rigido, con probabili ripercussioni negative in termini di maggiori costi sia per il contribuente sia per l'Erario; il che emerge in modo significativo considerando le ipotesi di pagamento di diversi tributi derivanti da uno stesso atto od operazione: in tali casi, la mancanza di ogni espressa previsione in decreto fa prefigurare la possibilità, non del tutto peregrina, del ricorso a diverse modalità di pagamento pur in presenza di uno stesso titolo impositivo, con notevole aggravio sia per il contribuente sia per la stessa amministrazione in fase di verifica e controllo.

Valga quale esempio la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 6, in materia di pagamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, in cui si dispone il pagamento solo tramite l'Ente poste italiane, senza possibilità di avvalersi di altre forme (ad es. il versamento presso istituti di credito), con la sola facoltà di effettuare il pagamento con marche da bollo fino all'importo di L. 50.000; sia tale limitato imposto sia il riferimento alle sole «marche da bollo ordinarie da annullare a cura dell'ufficio finanziario che esegue la prestazione» sono ingiustificati: il limite delle 50.000 lire è estremamente riduttivo, il riferimento alle sole marche da bollo ed al loro annullamento solo da parte dell'ufficio è eccessivamente restrittivo, essendo consentito dalla legislazione in materia di bollo il pagamento del bollo stesso anche con altre modalità (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche) e l'annullamento delle marche in modi diversi (articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 64/1972 citato). L'aggravio per il contribuente potrebbe divenire intollerabile soprattutto per le operazioni di modesta entità: per queste infatti non è sempre calcolabile a priori il relativo costo per cui è del tutto prevedibile che il pagamento avvenga attraverso successivi versamenti in c/c postale laddove l'importo superi le 50.000 lire (pensiamo alle operazioni di visura, al rilascio di certificati etc.).

Esemplare sul punto invece il nuovo sistema di autotassazione per le imposte collegate alle successioni a causa di morte, per le quali l'articolo 11 del decreto-legge n. 79/1997 prevede il pagamento su conto fiscale di tutti i tributi per i quali è prevista l'autoliquidazione (bolli, imposte ipotecaria e catastale, tasse ipotecarie, imposta sostitutiva, IN-VIM); a proposito è bene evidenziare che l'entrata in vigore della norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 1, confermata dalla disposizione contenuta nel citato articolo 11 del decreto-legge n. 79, comma I lettera e), comporterà la modifica delle modalità di pagamento delle tasse ipotecarie per cui, limitatamente a tali tasse, gli eredi saranno tenuti ad effettuare il versamento presso l'Ente poste mentre per le altre imposte e tasse continueranno ad utilizzare il ricorso al conto fiscale;

non vi è poi alcuna disposizione circa il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale (cioè a mezzo di versamento presso l'ufficio cui si presenta l'atto), come attualmente stabilito da numerose disposizioni legislative (v. Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972) nè, di converso, non è previsto il pagamento delle tasse di CC.GG. con marche da bollo (v. Tariffa allegata al decreto del

Presidente della Repubblica n. 641/1972, modificata con decreto ministeriale 28 dicembre 1995); come pure non è affrontato, nè lo potrebbe essere stante l'impostazione generale del decreto, il caso del pagamento delle tasse sui contratti di borsa per il quale è pure consentito il pagamento in modo virtuale;

analogo discorso può farsi circa la rigidità del sistema di pagamento per il canone RAT (articolo 6, comma 2) per cui è previsto il solo versamento su c/c postale);

gli esempi potrebbero moltiplicarsi ma una qualsiasi elencazione si rivelerebbe comunque incompleta, considerata la giungla di balzelli di ogni tipo che caratterizza il nostro sistema fiscale e para-fiscale; occorre pertanto individuare uno strumento normativo flessibile per intervenire con speditezza nelle situazioni oggi non prevedibili o che potrebbero subire una evoluzione nel tempo.

3) la rigidità delle previsioni normative renderà in futuro impossibile l'utilizzo di sistemi di pagamento più «avanzati» moderni, consistenti, ad es., nel ricorso alla moneta elettronica, il cui uso diventerà una necessità allorquando una serie di servizi saranno resi per via telematica (si pensi alle visure ipotecarie e catastali) ovvero il pagamento a distanza diverrà una concreta possibilità mediante attivazione di sportelli tipo «bancomat» presso gli stessi uffici pubblici; si eviterebbe, tra l'altro, di ricorrere ad intermediari nei versamenti, con enormi vantaggi sia per il fisco sia per il contribuente; in ogni caso deve restare riservata al contribuente la facoltà di scelta tra l'uno e l'altro sistema, sulla propria dimensione operativa, ecc.

4) per concludere, è necessario prevedere la massima intercambiabilità dei meccanismi di pagamento ed anche un loro possibile «allargamento»; a tal fine come pure al fine di realizzare una totale flessibilità degli strumenti normativi, si può prevedere il ricorso a decreti ministeriali o dirigenziali con cui fissare e eventualmente modificare nel tempo le diverse modalità di pagamento di singoli tributi e quelle di pagamento di tributi di diversa natura derivanti da uno stesso atto o da una stessa operazione; solo il ricorso al decreto ministeriale o al decreto dirigenziale assicurerà tali obiettivi, con la possibilità di aggiornare gli strumenti operativi prescelti sia in relazione a nuove tecniche di pagamento sia in relazione alla nascita di nuove tasse ed imposte

osservato che:

ai singoli articoli del provvedimento andrebbero comunque apportate le seguenti modifiche:

articolo 3 – nel comma 1, dopo le parole «dirigenziale» inserire: «sono indicate le modalità di versamento tra quelle previste nel presente decreto, in modo da rendere possibile, compatibilmente con la natura del tributo o della sua specifica disciplina di riscossione, l'utilizzazione facoltativa di una qualsiasi delle modalità stesse e prevedendo in ogni caso la possibilità del ricorso ad una unica modalità di versamento per tutti i tributi relativi ad un unico atto di operazione: con lo stesso o con altri decreti»;

dopo il comma 1, inserire il comma 1-*bis*: «Possono altresì essere emanati uno o più decreti dirigenziali (o ministeriali), anche in modifica o integrazione dei decreti di cui al comma 1, per i necessari aggiornamenti dovuti all'introduzione di nuove disposizioni normative o derivanti dalla possibilità di ricorso a mezzi di pagamento per via telematica delle somme dovute»;

dopo il comma 4, inserire il comma 4-*bis*: «Le entrate possono essere riscosse direttamente dalle Sezioni provinciali del Tesoro e delle Casse degli Enti interessati, allorchè si utilizzino strumenti di pagamento telematici».

articolo 4 – al comma 1, si aggiunge: «Le entrate possono anche essere riscosse in modo virtuale con le modalità previste in materia di imposta di bollo o con ricorso a marche da bollo anche al di fuori delle attuali previsioni legislative».

articolo 6 – È da abrogare.

articolo 16 – Manca l'indicazione delle norme da abrogare.

In ogni caso, poichè l'impostazione che qui si è cercato di illustrare contraddice radicalmente quella propria del decreto e risulta inidonea a realizzare gli obiettivi stabiliti nella legge di delega, la Commissione esprime:

PARERE CONTRARIO

allo schema di decreto legislativo in esame.

Senatore Andrea Pastore, senatore Antonio D'Alì, senatore. Francesco Saverio Biasco, senatore Furio Bosello, senatore Riccardo Pedrizzi, deputato Pietro Armani, deputato Massimo Berruti, deputato Gianfanco Conte, deputato Giovanni Pace, deputato Giulio Tremonti

ALLEGATO N. 2

Proposta di parere presentata dal senatore Sergio Rossi

La Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996. n. 662. concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica,

esaminato lo schema di decreto legislativo «Disposizioni per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari» emanato in esecuzione dell'articolo 3, comma 138

osserva che:

in relazione al presente schema di decreto legislativo sulla soppressione dei servizi autonomi di cassa, il Gruppo Lega Nord esprime le proprie perplessità in merito ai seguenti aspetti:

la soppressione dei servizi di cassa interni agli uffici riguarderà anche quelli esistenti presso gli uffici del catasto, dove frequentemente l'interessato inoltra le richieste direttamente allo sportello per poi recarsi alla cassa per effettuare il versamento dei diritti o tasse, e quindi esibire a le ricevute del versamento allo sportello per il ritiro dei documenti richiesti. Si suppone che con la soppressione del servizio di cassa interno, si arrechi disagio all'utente, costringendolo ad uscire dalla struttura pubblica per recarsi al più vicino ufficio postale o ad un istituto di credito. È forse per questo motivo che al comma 3 dell'articolo 6 è prevista, per le entrate non superiori a lire cinquantamila, la possibilità di effettuare il pagamento tramite applicazione di marche da bollo ordinarie? In tal caso, verranno le stesse distribuite all'interno degli uffici pubblici, oppure si dovrà ricorrere ad un rivenditore esterno?

Il Governo, trasferendo le competenze dei servizi di cassa ai concessionari, al sistema bancario ed all'Ente poste, prevede nella relazione tecnica di spendere mediamente all'anno 100 miliardi di commissioni, ma di realizzare maggiori incassi destinando il personale (1.400 addetti) per potenziare l'attività di accertamento (175 miliardi di nuove entrate per il primo anno, tenendo conto dell'addestramento).

Ma si osserva che, a fronte di un sicuro costo valutato in 100 miliardi, il beneficio di maggiori entrate provenienti dall'accertamento è solo ipotetico! Invece, per valutare il vantaggio economico della soppressione dei servizi autonomi di cassa, è opportuno confrontare il costo futuro della nuova gestione proposta con il costo dell'attuale sistema, dato non indicato nella relazione tecnica.

Se non si dovessero conseguire le entrate previste, l'unica certezza dell'effetto di questa nuova normativa è l'aver aiutato il sistema bancario ad aumentare i flussi finanziari e la quantità delle operazioni, che rappresentano in parte una soluzione al grave problema degli esuberanti di personale nel sistema bancario, stimato in quasi 40.000 lavoratori.

Inoltre, si evidenzia che, essendo nella Commissione parlamentare per le riforme costituzionali in discussione l'esame della «Proposta D'Onofrio», nel caso – remoto – in cui le forze politiche decidessero di adottare una forma di Stato in senso federale, ci sembra di scarso interesse occuparci di modifiche del sistema fiscale attuale, in quanto potrebbero a breve non avere più alcun valore in un ottica federale.

Entrando invece nel merito dell'articolato dello schema, si suggeriscono le seguenti modifiche:

1) Si propone di aggiungere all'articolo 5, dopo il comma 1, i seguenti commi: «La notificazione della cartella dei pagamenti deve avvenire almeno 60 giorni prima della data di scadenza della prima rata iscritta a ruolo.

Il contribuente può eseguire il pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi del primo comma tramite il sistema bancario o postale».

2) Si propone di inserire alla fine del secondo comma dell'articolo 5 le parole: «nonchè le modalità operative per il versamento tramite il sistema bancario o postale».

3) Si propone di aggiungere all'articolo 6 il seguente comma: «Con decreto del Ministro delle Finanze potranno essere previste ulteriori possibilità di pagamento delle entrate definite dall'articolo 2 mediante applicazione di marche da bollo».

4) Si propone al comma 3 dell'articolo 6 di elevare l'importo previsto per il pagamento mediante applicazione di marche da bollo da lire 50.000 a lire 100.000.

5) Si propone di aggiungere all'articolo 7 il seguente comma: «Il concessionario della riscossione è tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse ai sensi del presente articolo entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello della riscossione.».

6) Si propone di aggiungere all'articolo 7 il seguente comma: «Il concessionario della riscossione i versamenti delle somme riscosse entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riscossione.»

7) Si propone di sostituire all'articolo 9 le parole: «entro il giorno cinque» con le seguenti: «entro il quinto giorno lavorativo».

8) Si propone di sostituire all'articolo 9 le parole: «entro il giorno cinque» con le seguenti: «entro il terzo giorno lavorativo».

9) Si propone di riformulare il comma 1 dell'articolo 8 per rendere più agevole la comprensione del contenuto, non essendo lo stesso di comprensione immediata.

In conclusione, per le motivazioni esposte, si ritiene che non siano ben chiare le vere finalità e l'opportunità delle modifiche proposte dal Governo con questo schema di decreto legislativo, Per tale motivo ci si astiene dal votare qualsiasi parere proposto.

Roma, 17 giugno 1997

Gruppo Lega Nord
per la Padania Indipendente
senatore Sergio Rossi

(Seduta notturna)

Presidenza del Presidente

Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 20,35.

Seguito dell'esame dei seguenti schemi di decreti legislativi:

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e relativi versamenti nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali e di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

(R139 b00, B14^a, 0003^o)

revisione della composizione dei comitati tributari regionali e istituzione presso il Ministero delle finanze della consulta tributaria, attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 134, lett. l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 –

Relatore: Targetti.

(R139 b00, B14^a, 0004^o)

Il Presidente Salvatore BIASCO dichiara aperta la discussione sulle linee generali degli schemi di decreto in titolo.

Il deputato Massimo BERRUTI, premesse alcune considerazioni di carattere generale, prospetta una serie di considerazioni sul testo dello schema di decreto legislativo in materia di semplificazione. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 1 in materia di dichiarazione dei redditi, rileva che la previsione di un obbligo di mera conservazione del bilancio risulta incompatibile con l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, laddove si prevede che l'amministrazione finanziaria possa attivare il procedimento di accertamento induttivo nel caso di mancata allegazione del bilancio. Pur ritenendo che tale incompatibilità implichi un'abrogazione tacita di quest'ultima disposizione, ne suggerisce, per esigenze di chiarezza, l'abrogazione espressa. Rileva inoltre che non è chiara la fattispecie dell'allegazione spontanea di documenti da parte del contribuente.

Con riferimento alla novella dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973 in materia di dichiarazione di sostituti di imposta, ritiene che la dizione che fa riferimento alla corresponsione dei «compensi» sia riduttiva e che ad essa debba essere aggiunta la diversa dizione di «somme o valori» nella quale si ricomprende ad esempio l'ipotesi della corresponsione di dividendi. Nel comma 2 dell'articolo 7 novellato è opportuno che vi sia un'espressa previsione della indicazione degli elementi necessari ad individuare non solo i sostituti d'im-

posta ma anche i sostituiti. Sempre in tale disposizione viene enunciato un criterio per il quale si esprime apprezzamento, quale quello della unicità della dichiarazione ai fini contributivi anche con riferimento a casse ed enti diversi da INPS e INAIL. Tale possibilità, prevista anche nell'articolo 3, per altro potrebbe determinare delle complicazioni operative per l'amministrazione finanziaria. Sempre all'articolo I dello schema di decreto legislativo si novella anche l'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 600/1973. Al riguardo si suggerisce l'introduzione di una disposizione che preveda l'immodificabilità dei modelli di dichiarazione approvati dalla data del 15 febbraio sino alla data del 30 giugno. Evidenzia inoltre l'esigenza che i modelli posti in distribuzione gratuita siano resi effettivamente disponibili tempestivamente e non, come attualmente avviene, soltanto negli ultimi giorni del mese di maggio. Appare inoltre condivisibile la previsione della sanatoria per le dichiarazioni rese anche da soggetti diversi dalle persone fisiche, ma si dovrebbe prevedere che l'invito alla sanatoria provenga non dall'Ufficio delle entrate ma – come in concreto avviene – dal Centro servizi delle imposte dirette. Andrebbe inoltre consentita la facoltà del contribuente di sanare spontaneamente la nullità delle dichiarazioni, specialmente in considerazione della eventuale possibilità di far valere un diritto al rimborso.

Con riferimento al nuovo testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973 in materia di termini per la presentazione delle dichiarazioni, ritiene del tutto ingiustificata la previsione di termini diversi per le persone giuridiche rispetto alle persone fisiche. Non appare comprensibile nemmeno la previsione di cui al comma 4 di tale articolo, secondo la quale il sostituto d'imposta che ha un numero di soggetti sostituiti superiore a dieci si trova ad avere un tempo più breve per effettuare la dichiarazione rispetto ad un soggetto avente un numero di sostituiti inferiore.

Per quanto riguarda la sostituzione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, in materia di presentazione delle dichiarazioni, esprime forti perplessità per la configurazione a carico dei professionisti di un obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi, obbligo che non tiene conto della realtà dei commercialisti dei piccoli centri e che non corrisponde all'esigenza di velocizzazione delle procedure.

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo contiene modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 in materia di dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto. È da ritenersi iniqua la previsione della perdita del diritto alle detrazioni non computate, in quanto viene di fatto disconosciuto il diritto sostanziale alla compensazione a fronte di una omissione di tipo formale.

Nel Capo II dello schema di decreto legislativo sono contenute disposizioni in materia di liquidazione e di accertamento delle dichiarazioni. In particolare si configura un nuovo sistema di liquidazione articolato in due fasi: una prima fase di preliquidazione interamente automatizzata di tutte le dichiarazioni e una fase di liquidazione affidata agli operatori, che procedono solo su alcune dichiarazioni preselezionate. La

preliquidazione sarebbe del tutto superflua, con risparmi di tempi e risorse per l'amministrazione, nel caso in cui venisse fornito dall'amministrazione finanziaria ai professionisti il software per la redazione della dichiarazione annuale dei redditi. Ritiene inoltre discutibile la previsione dell'utilizzo del mezzo telefonico per la richiesta al contribuente di chiarimenti sui dati della dichiarazione in quanto tale mezzo non consente di stabilire la data certa di decorrenza dei termini per i relativi adempimenti. Infine ritiene che l'obbligo di motivazione degli atti di rettifica da parte dell'amministrazione debba essere sanzionato con la previsione della nullità per l'atto eventualmente privo di motivazione.

Nel Capo III dello schema di decreto legislativo sono contenute disposizioni in materia di riscossione. Ritiene che il principio della compensazione dovrebbe avere carattere assolutamente generale ed essere riferito non soltanto ai contribuenti titolari di partite IVA. A titolo esemplificativo cita il caso della possibilità di compensazione tra IRPEF e contributo sanitario obbligatorio. In ordine alla previsione di pagamenti rateali ritiene che il meccanismo di calcolo del tasso di interesse si riveli eccessivamente oneroso.

Infine, con riferimento al Capo IV, che reca disposizioni in materia di rimborsi ritiene che debba essere chiarita la fattispecie che disciplina il rimborso del credito IRPEF in caso di separazione tra i coniugi.

Per quanto riguarda lo schema di decreto legislativo sui comitati tributari regionali e sulla consulta tributaria sottolinea che, nell'ambito dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, deve essere maggiormente riconosciuto e valorizzato il ruolo dei dipendenti dell'amministrazione periferica del ministero delle finanze.

Il senatore Furio BOSELLO ritiene che il testo dello schema di decreto sulla semplificazione sia sostanzialmente inemendabile, risultando pervaso da un'impostazione tesa ad accrescere l'incertezza del diritto. Limita pertanto il suo intervento a tre brevi notazioni: la prima concerne l'istituzione della consulta tributaria, che viene configurata come un ulteriore organo consultivo che si aggiunge a quelli già esistenti, e già ora tra loro mal coordinati; la seconda osservazione concerne l'articolo 23 dello schema sulla semplificazione, ove si fa riferimento, anche in presenza di divorzio, alla figura del coniuge; la terza concerne il riferimento al contenuto del bilancio, che a norma dell'articolo 2423 del codice civile è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, e non, come prevede l'articolo 5 dello schema di decreto dal conto profitti e perdite.

Il deputato Pietro ARMANI, pur condividendo le valutazioni d'insieme sullo schema di decreto sulla semplificazione, ritiene comunque necessarie alcune considerazioni. La prima considerazione che scaturisce dal provvedimento sulle cosiddette semplificazioni degli adempimenti dei contribuenti è quella sulla pochezza degli effetti che possono scaturire dal decreto legislativo. In effetti, questo rilievo potrebbe sembrare tardivo, perchè avrebbe dovuto essere sollevato in sede di legge delega. In realtà, molto si potrebbe ancora fare se il Governo entrasse nell'ordine di idee che la complessità del sistema tributario non discende dalle

formalità e dagli obblighi posti a carico dei contribuenti, ma al contrario dalla macchinosità della determinazione della base imponibile dei vari tributi. Si vuole, in sostanza, affermare che le dichiarazioni e i versamenti sono figli dei tributi al cui servizio sono stati concepiti. Proprio in questi giorni sono state divulgate le prime anticipazioni sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente ed ancora una volta occorre constatare che, per ragioni antielusive, si rincorrono casi del tutto marginali. Senza voler nulla anticipare su un provvedimento che ancora deve essere sottoposto alla Commissione, si vuole solo sottolineare che la riconquista del rapporto fisco-contribuente non passa attraverso presunte semplificazioni degli adempimenti, ma al contrario eliminando, anche se possono costare qualcosa in termini di gettito (da recuperare con minori costi di accertamento), molti appesantimenti nella struttura dei tributi.

Entrando nel merito del provvedimento, lo schema prevede l'unificazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA. Tale novità contiene una conseguenza potenzialmente gravissima alla quale il Governo è bene che presti la dovuta attenzione e avanzi adeguate proposte. L'effetto principale della dichiarazione unica è la compensazione fra debiti e crediti sia di imposta sia di contributi. Allo stato attuale, la dichiarazione IVA viene presentata entro il 15 marzo di ogni anno. Chi chiede il rimborso fruisce di apposita norma che consente di ottenere, senza penalizzazioni in termini di tempo, la restituzione dell'eccedenza d'imposta. Al contrario, chi intende fruire della compensazione, presenterà la dichiarazione unificata dopo aver fruito della compensazione del credito IVA con i debiti per altre imposte o per i contributi. Orbene, con la nuova disposizione vi è il pericolo che i contribuenti non affidabili possano compensare il debito (o il credito) per imposte dirette con il credito (o il debito) derivante dall'IVA che saranno evidenziati nella dichiarazione successiva. È di tutta evidenza la pericolosità di questa situazione. Infatti, per quanto l'Amministrazione Finanziaria dichiara che i controlli diverranno rapidi ed efficaci (del che è lecito nutrire più di un dubbio), vi è il concreto pericolo di crolli di gettito anche verso il sistema previdenziale. Non sembra davvero possibile ammettere compensazioni senza un titolo valido che attesti l'esistenza del credito. In sostanza, s'intende affermare che lo spostamento in avanti del termine della presentazione della dichiarazione IVA provoca una falla evidente nel sistema. La soluzione del problema, ove si voglia a tutti i costi mantenere la promessa di questa - molto presunta - semplificazione, non sembra per niente facile. Infatti, non è assolutamente possibile anticipare la dichiarazione dei redditi, se non per le persone fisiche che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo; per le società tale ipotesi non è assolutamente praticabile. Pertanto, l'unificazione della dichiarazione va contenuta entro limiti che non compromettano la tenuta del sistema. Altra ipotesi da prendere in esame è quella di far slittare la facoltà di compensazione all'esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione unificata. È ovvio che, in tal modo, l'apprezzamento per la semplificazione risulterà assai ridotto.

Altro inganno di semplificazione deriva dall'indicazione che i modelli di dichiarazione dovranno essere pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*

con grande anticipo rispetto alla data di presentazione. Questa disposizione è già presente nell'ordinamento, ma è rimasta praticamente inosservata per il cattivo vezzo, al quale non si è sottratto nemmeno questo Governo« di inserire nella legge finanziaria modifiche all'ordinamento tributario con effetto retroattivo. Se dunque, come proposto, i modelli vengono resi pubblici entro il 31 ottobre di ogni anno, saranno sempre indispensabili integrazioni dei modelli stessi dopo il 31 dicembre. È in grado il Governo di evitare quanto si è verificato nei primi mesi di quest'anno?

L'eliminazione dell'obbligo di dichiarazione per il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di apertura della liquidazione, a meno che il liquidatore non sia nominato dall'autorità giudiziaria, è incomprensibile, dato che le regole per la determinazione del reddito, nei due periodi, è del tutto difforme; Si richiede perciò la reintroduzione dell'obbligo.

Infine, un cenno va fatto alla possibilità di effettuare pagamenti delle imposte con mezzi sostitutivi del denaro. Questa innovazione è stata del tutto immotivatamente esaltata. Il provvedimento incide sui rapporti fra banche e contribuenti e non fra questi e il fisco. Pertanto, non si vede in cosa consista la pretesa novità dato che già ora le banche accettano dai propri clienti i mezzi di pagamento che ritengono più opportuni.

Da ultimo, vanno segnalate due emergenze che danneggiano gravemente i contribuenti e cioè:

a) dopo le recenti modifiche all'ICI, liquidare e pagare è divenuto oneroso perchè i Comuni non danno adeguata pubblicità alle delibere di modifica delle aliquote e delle detrazioni. Occorre, perciò, che dell'aggiornamento dei contribuenti se ne facciano carico i concessionari:

b) vengono date disposizioni per imporre obblighi agli Enti non commerciali. Poichè il problema dovrà essere affrontato in apposito provvedimento, si suggerisce lo stralcio di questa parte (articolo 1 comma ed il rinvio alla sede propria.

Il senatore Andrea PASTORE, intervenendo sullo schema di decreto relativo alla semplificazione, rileva l'anacronistica disposizione che prevede l'effettuazione della denuncia su moduli già stampati, che invece potrebbero più utilmente essere ricompresi nel software con cui operano i soggetti che effettuano la dichiarazione. Condivide altresì l'opportunità che anche il programma informatico di controllo di cui si avvale l'amministrazione finanziaria venga utilizzato dai contribuenti in sede di dichiarazione. Ritiene inoltre irrealistica la previsione (oltretutto sancita come obbligatoria) dell'entrata in vigore della nuova rete telematica istituita dallo schema di decreto già a partire dal 1° gennaio 1999. Espone infine perplessità sull'utilizzo dello strumento telefonico consentito dall'articolo 36-ter, che non consente di verificare il contenuto dei colloqui tra amministrazione e contribuenti; sarebbe più ragionevole prevedere l'utilizzo di più moderne tecnologie, quali il telefax o la posta elettronica.

Il Presidente Salvatore BIASCO rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 22,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, la riforma della Pubblica amministrazione, la semplificazione amministrativa

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1997

Presidenza del Presidente provvisorio deputato
Raffaele MAROTTA

La seduta inizia alle ore 15.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI
(R027 000, B31^a, 0001^o)

Il Presidente provvisorio Raffaele MAROTTA, dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari provvisori Luciano Caveri e Lapo Pistelli, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

Comunica quindi il risultato della votazione: presenti e votanti 26; hanno ottenuto voti: Cerulli Irelli Vincenzo 24; 1 scheda bianca e 1 nulla.

Proclama eletto quindi Presidente il deputato Cerulli Irelli che invita ad assumere la Presidenza.

Il Presidente Cerulli Irelli, dopo aver ringraziato per la fiducia a lui accordata, indice quindi la votazione per l'elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei Vicepresidenti: presenti e votanti 23; hanno ottenuto voti: Caveri Luciano 17, Carrara Nuccio 5 e Garra Giacomo 1.

Il Presidente comunica il risultato delle votazioni per l'elezione dei Segretari: presenti e votanti 23; hanno ottenuto voti: Vedovato Sergio 18, Maggiore Giuseppe 4, Frattini Franco 1.

Il Presidente proclama quindi eletti Vicepresidenti: i deputati Caveri Luciano e Carrara Nuccio e Segretari: i senatori Vedovato Sergio e Maggiore Giuseppe.

La seduta termina alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1997

15^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Camerini, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione:

(2499) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1^o maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 19 giugno 1997, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

I. Esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti del signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, relativa al procedimento penale n. 15651/96R.
- Richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale nei suoi confronti presso la Corte d'appello di Trento.
- Richiesta concernente un procedimento penale pendente presso la Procura di Messina nei confronti del senatore Francesco Cossiga.

II. Seguito dell'esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Riccardo De Corato, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Lucca per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione).

Verifica dei poteri

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della regione Campania.
 - Verifica delle elezioni della regione Toscana.
 - Verifica delle elezioni della regione Puglia.
 - Verifica delle elezioni della regione Piemonte.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 19 giugno 1997, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Proroga di termini (2287).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BEDIN ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).
- CUSIMANO ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (2152).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (2243).
- FOLLONI ed altri. - Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (2253).
- SALVI ed altri. - Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione (2366).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti (2296).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).
- MUNDI ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari

della Difesa nonchè alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza (2238).

- MANCA. - Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia (2250).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

V. Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- MARTELLI ed altri. - Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).
- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 19 giugno 1997, ore 8,30 e 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458)
- CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo (211).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato SIMEONE. - Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (1406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- SALVATO. – Modifiche all’ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (205).
- GERMANÀ. – Modifiche all’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario (472).
- MANCONI ed altri. – Nuove norme in materia di sanzioni penali (1064).
- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- MANCONI e PERUZZOTTI. – Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).
- MANCONI. – Norme in materia di esecuzione delle pene detentive (1430).
- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).

IV. Seguito dell’esame del disegno di legge:

- ZECCHINO ed altri. – Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (1920).

V. Seguito dell’esame del disegno di legge:

- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall’attività giudiziaria (1268).

VI. Esame dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- CIRAMI ed altri. – Misure a favore di chi si dissocia dalla mafia (1166).
- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).

VII. Seguito dell’esame del disegno di legge:

- SPERONI ed altri. – Modificazione all’articolo 241 del codice penale (143) (*Rinviato dall’Assemblea in Commissione nella seduta del 15 aprile 1997*).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 19 giugno 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BOCO ed altri. - Norme per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (1834).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991 (2123).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità (2257).

DIFESA (4^a)

Giovedì 19 giugno 1997, ore 14,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere e) e g) della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (n. 95).
- Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (n. 92).

Procedure informative

Comunicazioni del Governo su episodi relativi alla missione «Restore Hope-Ibis» in Somalia.

- Interrogazioni su episodi relativi alla missione «Restore Hope-Ibis» in Somalia.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 19 giugno 1997, ore 9 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente il riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali (n. 101).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
- LAVAGNINI ed altri. – Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
- CAMERINI e BRATINA. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CADDEO ed altri. – Autorizzazione a cedere al comune di Terralba il compendio demaniale marittimo in località Marceddi tra «Torre Vecchia» e «Punta Caserma» (544).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 19 giugno 1997, ore 15,15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CURTO. - Interventi per il personale docente "accantonato" di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
- VERALDI ed altri. - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).
- BERGONZI ed altri. - Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).

III. Esame dei disegni di legge:

- CASTELLANI Pierluigi. - Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche e chimiche al diploma di perito industriale (650).
- BISCARDI ed altri. - Norme sugli scambi educativi internazionali (686).
- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BEVILACQUA ed altri. - Norme per la tutela e la valorizzazione turistica, storica e architettonica delle «Vie Romee» (2135).
- LOMBARDI SATRIANI ed altri - Norme per la valorizzazione storica, architettonica, culturale, ambientale e turistica delle «Vie Romee» e di itinerari storico-culturali-religiosi (2495).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Norme per la tutela dei beni culturali appartenenti ad enti trasformati in società (2203).

Procedure informative

Interrogazioni.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 19 giugno 1997, ore 14

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali (2499) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 19 giugno 1997, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di quote latte (2518) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati FERRARI ed altri. – Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi (2421) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).
- FUSILLO e BEDIN. - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).
- MELUZZI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
- Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
- BUCCI ed altri. - Nuove norme per il settore lattiero-caseario (2076).
- CARCARINO e CRIPPA. - Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte (2133).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. - Misure di riordino del settore lattiero-caseario (2379).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. - Misure in materia di riordino del settore lattiero-caseario (2402).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Proroga di termini (2287).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 19 giugno 1997, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma (n. 40).

Procedure informative

Interrogazione.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 19 giugno 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Nuove norme per la disoccupazione giovanile (663).
- BESOSTRI ed altri. - Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BATTAFARANO ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (800).
- BONATESTA ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (1363).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. - Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).
- MUNDI ed altri. - Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
- MAGGI ed altri. - Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. - Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
- SERENA. - Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
 - SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 19 giugno 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (2242).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino.
-

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 19 giugno 1997, ore 8,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali (2499) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- BETTAMIO. – Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura (1549).
- Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (2242).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- Proroga di termini (2287).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICELE ed altri. – Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. – Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. – Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
- GAMBINI ed altri. – Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
- POLIDORO ed altri. – Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
- DEMASI ed altri. – Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
- TURINI ed altri. – Legge-quadro sul turismo (2198).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali**

Giovedì 19 giugno 1997, ore 9,30 e 15,30

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 19 giugno 1997, ore 13

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, di una delegazione del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Seguito dell'esame dei disegni di legge A.S. nn. 1831 e 2188: «Modifica dello Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 19 giugno 1997, ore 10

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle Poste e telecomunicazioni e la Rai.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure
di razionalizzazione della finanza pubblica**

Giovedì 19 giugno 1997, ore 13

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali (parere ai sensi dell'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Seguito dell'esame dello schema di decreto recante norme per la revisione della composizione dei comitati tributari regionali e istituzione presso il Ministero delle finanze della consulta tributaria (parere ai sensi dell'articolo 3, comma 134, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, concernenti la ristrutturazione del bilancio dello Stato e l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica

Giovedì 19 giugno 1997, ore 14

Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.
